

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (IV e VIII)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)	»	28
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	44
GIUSTIZIA (II)	»	56
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	64
DIFESA (IV)	»	69
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	70
FINANZE (VI)	»	83
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	107
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	111
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	118

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	128
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	142
AFFARI SOCIALI (XII)	»	146
AGRICOLTURA (XIII)	»	150
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	177
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	»	181
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	182
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	184

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente sulla composizione del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 dicembre 2015.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 15.20.

Comunicazioni del Presidente sulla composizione del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento interno della Giunta delle elezioni, l'onorevole Gregorio Fontana entra a far parte del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, integrandone la composizione.

La seduta termina alle 15.25.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 11) <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i>	4
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, e del senatore Antonio Milo (doc. IV, n. 15) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Mercoledì 2 dicembre 2015. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 13.40.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 11).
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 25 novembre 2015.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, dà la parola al relatore, che si era riservato di formulare una proposta nella seduta odierna.

Gianfranco CHIARELLI (Misto-CR), *relatore*, ricorda preliminarmente come sia stata richiesta dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Padova l'autorizzazione all'utilizzazione processuale di trentuno intercettazioni di conversazioni alle quali ha preso parte Filippo

Ascierto, deputato all'epoca dei fatti. Le conversazioni sono state captate per un periodo di poco superiore a un anno: dalla prima intercettazione del 14 gennaio 2011 all'ultima del 24 febbraio 2012.

Dall'ordinanza in esame risultano tre capi d'imputazione a carico dell'interessato, che descrive sommariamente. Il primo e il secondo si riferiscono ad ipotesi di concorso in truffa aggravata per il conferimento di erogazioni pubbliche e per concorso in peculato. Il terzo, che riguarda il solo Ascierto, per il delitto di millantato credito. In base alla ricostruzione degli inquirenti, infatti, costui, abusando della qualità di deputato, avrebbe millantato credito presso pubblici uffici con taluni imprenditori coimputati, al fine di ricevere in cambio da essi prestazioni d'opera gratuite o a prezzo di favore nell'ambito delle opere edilizie nella casa di sua proprietà.

Ricorda come la Giunta abbia la funzione di formulare all'Assemblea una proposta motivata per concedere o negare l'autorizzazione richiesta. Esula, tuttavia, dalle competenze della Giunta ogni sindacato di merito sulla fondatezza o meno delle accuse mosse all'interessato. Le valutazioni di quest'organo devono, dunque,

concentrarsi sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria per dimostrare la natura « casuale » delle intercettazioni e la « necessità » del loro utilizzo processuale.

Quanto alla natura casuale delle intercettazioni, ritiene utile richiamare alcuni significativi passaggi della giurisprudenza costituzionale in materia, che trova i suoi pilastri, in particolare, nelle sentenze n. 390 del 2007 e nn. 113 e 114 del 2010.

La Corte costituzionale precisa che, soprattutto quando l'attività di captazione – come nel caso di specie – è articolata e prolungata nel tempo, la verifica dell'occasionalità dell'intercettazione deve farsi particolarmente stringente. Infatti, se anche non vi fosse l'iniziale intento di captare le conversazioni di un parlamentare, qualora nel corso dell'attività di intercettazione emergano non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può trascurare l'eventualità che intervenga nell'autorità giudiziaria un « mutamento di obiettivi » dell'indagine: nel senso che le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilità penali. In tal caso ogni « casualità » iniziale verrebbe evidentemente meno e le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero « mirate » (risultando quindi acquisite illegittimamente in assenza di preventiva autorizzazione parlamentare).

Proprio al fine di approfondire l'esame della natura occasionale delle intercettazioni, la Giunta ha richiesto all'Autorità giudiziaria di inviare ulteriore documentazione e, in particolare, le note di polizia giudiziaria richiamate nella motivazione dei decreti di proroga delle operazioni di captazione.

Dall'esame dell'informativa della Guardia di Finanza del 28 febbraio 2011 è quindi emerso che gli inquirenti – già in

quella data – avevano delineato, a carico di Filippo Ascierio, un'ipotesi investigativa precisa e dettagliata, contenente tutti gli elementi che in un secondo momento si sarebbero tradotti nella contestazione del delitto di millantato credito. Tale informativa è stata immediatamente portata a conoscenza dell'Autorità giudiziaria, che ha quindi concesso la proroga delle operazioni di captazione.

Dalla nota di polizia giudiziaria del 28 febbraio 2011, pertanto, emerge a carico dell'interessato un quadro indiziario tale da determinare un mutamento dell'obiettivo dell'indagine, che da quel momento si è rivolta (anche) a Filippo Ascierio, al fine di accertarne le eventuali responsabilità penali. A conferma del concreto realizzarsi di questo mutamento, osserva come solo un mese dopo, nella successiva informativa della Guardia di Finanza del 28 marzo 2011, l'interessato sia considerato un conclamato obiettivo di indagine, tanto è vero che la prosecuzione delle attività di captazione ha consentito agli inquirenti di sottoporre ad un attento controllo anche gli spostamenti e gli incontri del parlamentare.

Ciò premesso, per quanto di competenza della Giunta, ritiene si possa ragionevolmente affermare che, almeno a partire dal 28 febbraio 2011, le intercettazioni nei confronti di Filippo Ascierio abbiano cessato di essere « casuali ». Ne consegue che solo per le prime otto intercettazioni indicate nell'ordinanza, in quanto anteriori a quella data, si potrà valutare se concedere l'autorizzazione, sempre che in relazione alle stesse sussista anche il requisito della necessità processuale.

A tale proposito, sul presupposto della sussistenza di un nesso tra i risultati delle predette intercettazioni ed il fatto contestato, per come prospettato dagli inquirenti, si può ritenere che il giudice richiedente abbia motivato la necessità dell'utilizzo processuale in termini di « non implausibilità ». Tanto basta, secondo i principi enucleati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, perché questa Giunta concluda in senso favorevole le valutazioni di propria compe-

tenza in ordine alla sussistenza del requisito della necessità processuale, con riferimento alle prime otto intercettazioni indicate nell'ordinanza.

Formula pertanto una proposta volta a concedere l'autorizzazione all'utilizzo processuale delle sole intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierio, deputato all'epoca dei fatti, captate anteriormente alla data del 28 febbraio 2011, precisando come le stesse siano identificate nell'ordinanza con i seguenti riferimenti: 1. 1375 del 12.2.2011, 2. 1698 del 15.2.2011, 3. 5625 del 17.2.2011, 4. 2018 del 18.2.2011, 5. 2162 del 21.2.2011, 6. 2241 del 22.2.2011, 7. 2353 del 23.2.2011 e 8. 8202 del 26.2.2011.

Paola CARINELLI (M5S) preannuncia l'astensione del proprio Gruppo.

Anna ROSSOMANDO (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, poiché tale voto appare aderente tanto alla normativa in materia, quanto alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Ritiene importante che si distingua tra mera ipotesi investigativa e obiettivo di indagine, potendosi concedere l'autorizzazione fintanto che si verta nell'ambito delle mere ipotesi e non sia intervenuto un mutamento di obiettivo dell'indagine. La stessa ordinanza, d'altra parte, sembra muoversi in tale ordine concettuale allorché, sia pure con riferimento all'iscrizione di Ascierio nel registro degli indagati, distingue tra le mere ipotesi investigative ed una completa *notitia criminis*.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore.

La Giunta approva la proposta con 10 voti favorevoli ed un'astensione, confe-

rendo altresì all'onorevole Chiarelli il mandato di predisporre la relazione per l'Assemblea.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, e del senatore Antonio Milo (doc. IV, n. 15).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 25 novembre 2015.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che nella precedente seduta la Giunta, su proposta della relatrice, ha deliberato di richiedere all'Autorità giudiziaria l'invio di ulteriore documentazione. Tale documentazione è stata prontamente trasmessa, è composta da circa tremila pagine ed è a disposizione dei componenti della Giunta.

Avverte, inoltre, che l'onorevole Pugliese è stato ritualmente avvisato della facoltà di rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, primo comma, del Regolamento e dei termini indicati dalla Giunta per conciliare l'esercizio di tale facoltà con il principio di economia procedurale. L'interessato ha peraltro rinunciato ad avvalersi della predetta facoltà.

Non essendovi interventi rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: <i>a)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; <i>b)</i> della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; <i>c)</i> del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; <i>d)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. C. 3303 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e subemendamenti presentati</i>)	11
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	15

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza della presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro alla giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.30.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b)* della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c)* del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; *d)* della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

C. 3303 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 novembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati nove emendamenti (*vedi allegato 1*), tra i quali figura l'emendamento 1.1 Governo, finalizzato ad estendere l'autorizzazione alla ratifica e l'ambito di applicazione del provvedimento anche al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, il cui testo è stato distribuito anche in lingua italiana, unitamente ad una nota illustrativa sulla portata della proposta emendativa. L'emendamento 1.1 Governo reca, consequenzialmente, anche modifiche all'articolato del disegno di legge riferite agli articoli 2, 9 e al titolo. Gli ulteriori otto emendamenti sono tutti riferiti all'articolo 4 del disegno di legge, riguardante modifiche al codice penale, e sono stati presentati dai gruppi M5S, Lega

e Forza Italia. Quanto all'emendamento del Governo 1.1, secondo quanto convenuto anche per le vie brevi tra i gruppi delle due Commissioni, ricorda che stamattina alle ore 10 è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti. Avverte che è stato presentato un solo subemendamento da parte del collega Mattiello (*vedi allegato 1*), che in realtà non può essere considerato ammissibile in quanto esula del tutto dal contenuto dell'emendamento al quale si riferisce. Il subemendamento 0.1.1.1 presentato dall'onorevole Mattiello si riferisce alla ratifica di accordi, peraltro di natura bilaterale e non multilaterale come invece gli atti internazionali oggetto del provvedimento, in tema di cooperazione giudiziaria e di estradizione e dunque non attinenti alla materia oggetto dell'emendamento 1.1 al quale il subemendamento si riferirebbe e tantomeno alla materia oggetto del provvedimento in esame, che riguarda la lotta al terrorismo, cui si riferiscono invece tutte le convenzioni oggetto del disegno di legge in esame. Di ciò è oltretutto conferma la circostanza che una diversa decisione si presenterebbe in conflitto con le regole sulla competenza delle Commissioni, posto che un provvedimento di mera ratifica degli accordi oggetto del subemendamento rientrerebbe, per come formulato il subemendamento, nell'ambito esclusivo di competenza in sede referente della sola Commissione Affari Esteri e riguarderebbe solo in sede consultiva alla Commissione Giustizia. Questa precisazione, in aggiunta alla individuazione della materia della lotta al terrorismo internazionale come ambito dell'intervento normativo di cui al ddl 3303, è importante, in quanto fa riferimento ad un dato istituzionale, cioè al perimetro della competenza delle Commissioni riunite che non può essere esteso ad una materia che rientrerebbe, per come formulato il subemendamento, nella competenza esclusiva di una sola Commissione, cioè la Esteri.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la III Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, esprime

parere contrario su tutti gli emendamenti con l'eccezione dell'emendamento 1.1 del Governo e Molteni 4.4 a condizione che quest'ultimo sia riformulato nel senso di sostituire le parole: «sette a undici anni» con le seguenti: «sei a dodici anni». Presenta, inoltre, un emendamento di natura formale, finalizzato ad integrare il titolo del provvedimento con riferimento alla Convenzione di cui alla lettera d) (*vedi allegato 1*).

Il Viceministro Enrico COSTA esprime parere conforme a quello del relatore, concordando, inoltre, con la riformulazione, testé proposta dallo stesso relatore, dell'emendamento Pini 4.4.

Gianluca PINI (LNA), nell'accettare la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Molteni 4.4, di cui è cofirmatario, chiede al relatore e al rappresentante del Governo di motivare il parere contrario sul suo articolo aggiuntivo 4.01, osservando che, a differenza di altri Paesi appartenenti all'Unione europea, l'Italia identifica, ma non trattiene, sottoponendoli al regime di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, gli stranieri indagati o arrestati in flagranza di reato per aver commesso, tentato di commettere o favorito comunque l'effettuazione di attentati terroristici a matrice jihadista sul territorio della Repubblica, sia nel caso in cui tali atti siano commessi individualmente sia nel caso in cui siano commessi in forma di associazione eversiva. Ribadisce pertanto la richiesta di chiarimento rispetto ad un parere contrario espresso su una proposta emendativa finalizzata ad evitare che possano essere di fatto reimmessi nel circuito internazionale del terrorismo individui di nazionalità straniera che siano sottoposti alle predette misure.

Il Viceministro Enrico COSTA, in riferimento all'articolo aggiuntivo Pini 4.01, conferma il parere contrario testé espresso. Osserva, infatti, che lo stesso articolo aggiuntivo, del quale dichiara di condividere la *ratio* ispiratrice, reca dispo-

sizioni, sia al comma 1 che al comma 2, già contemplate dall'ordinamento. In particolare, evidenzia che l'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 è applicabile anche ai delitti di cui all'articolo 4-bis della medesima legge, tra i quali vanno ricompresi anche quelli di terrorismo di matrice internazionale. Rileva, inoltre, che il testo unico in materia di immigrazione reca disposizioni che già impediscono l'espulsione del cittadino straniero che abbia commesso, tentato di commettere o favorito l'effettuazione di reati di matrice terroristica.

Carlo SIBILIA (M5S), nel condividere l'integrazione apportata con la prima parte dell'emendamento del Governo, in ragione della sigla del Protocollo addizionale in un momento successivo alla presentazione del provvedimento, quanto alla parte dell'emendamento riguardante il ricorso a risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, rileva la prevedibile difficoltà di dare attuazione al Protocollo in assenza di un investimento specifico, come è avvenuto in merito alla Convenzione di Istanbul o ogniqualvolta si richieda un rafforzato impegno da parte delle Forze armate o delle Forze dell'ordine. Preannunzia, pertanto, il voto di astensione da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento del Governo 1.1 (*vedi allegato 2*), quindi respingono gli emendamenti Agostinelli 4.2 e Molteni 4.1; approvano l'emendamento Molteni 4.4 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e respingono l'emendamento Agostinelli 4.3.

Gianluca PINI (LNA), dando atto al Governo della spiegazione esaustiva sul parere contrario all'articolo aggiuntivo Molteni 4.01, osserva come rimanga tuttavia un problema interpretativo, trattandosi di un contesto applicativo assai specifico. Nell'osservare che il Governo avrebbe potuto ragionare su un ampliamento della sfera di applicabilità del richiamato articolo 41-bis ai casi predetti, e

richiamando la *ratio* della sua proposta emendativa finalizzata ad evitare che lo straniero che si limiti anche solo a fiancheggiare il terrorismo internazionale, o compia egli stesso atti di terrorismo di matrice jihadista, prospetta la disponibilità ad apportare delle opportune riformulazioni all'articolo aggiuntivo 4.01.

Il Viceministro Enrico COSTA conferma il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Pini 4.01.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Pini 4.01.

Gianluca PINI (LNA), illustrando il suo articolo aggiuntivo 4.02, ne richiama le finalità, osservando come esso sia rivolto ad estendere le garanzie previste per i nostri militari impegnati in missioni all'estero ai corpi speciali a disposizione dei Ministeri della difesa e dell'interno coinvolti nella gestione di situazioni di crisi o di emergenza interna determinate dalla minaccia imminente o in atto di attentati terroristici che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o pongano in pericolo l'incolumità dei cittadini, ritenendolo un atto doveroso verso chi è impegnato nella difesa della sicurezza dei cittadini e a rafforzamento del principio dell'immunità funzionale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pini 4.02.

Gianluca PINI (LNA), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 4.03, ne illustra la *ratio*, osservando come esso sia rivolto ad uniformare la nostra normativa a quella di altri Paesi appartenenti all'Unione europea, permettendo alla Presidenza del Consiglio di coordinare e disporre l'impiego, a fini di prevenzione, contrasto e risposta all'emergenza in caso di minaccia credibile ed imminente di attentato terroristico sul territorio nazionale.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la III Commissione*, replicando alle osservazioni del collega Gianluca Pini, rileva

come sarebbe più adatto, da un punto di vista contesto giuridico, presentare proposte emendative quale quella testé illustrata dall'onorevole Pini nell'ambito dell'esame della cosiddetta legge-quadro sulle missioni internazionali.

Gianluca PINI (LNA), replicando a sua volta al collega Manciuilli, evidenzia che il contenuto del suo articolo aggiuntivo 4.03 non ha assolutamente nulla a che fare con le missioni internazionali cui partecipa l'Italia, ribadendo la necessità che il coordinamento di tutte le forze speciali, nei casi richiamati, faccia capo alla Presidenza del Consiglio.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la III Commissione*, ricordando come, in occasione della discussione del recente decreto-legge di proroga delle missioni internazionali dell'Italia l'argomento sia stato già oggetto di discussione, manifesta la propria disponibilità ad un suo approfondimento, ma in una sede più idonea, diversa da un provvedimento di ratifica di accordi internazionali.

Gianluca PINI (LNA) prende atto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pini 4.03.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'arti-

colo aggiuntivo 4.04, si intende vi abbia rinunciato.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la III Commissione*, illustra l'emendamento 1.10 dei relatori, evidenziando come abbia un contenuto meramente formale.

Daniele FARINA (SI-SEL) ritiene che quella del relatore non sia una correzione di natura eminentemente formale, ma un vero e proprio emendamento, di carattere sostanziale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva che la modifica formale del titolo si rende necessaria in conseguenza di un errore di traduzione, laddove la Convenzione di Varsavia fa chiaramente riferimento, nel suo testo in lingua inglese, anche al finanziamento del terrorismo.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.10 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti testé approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione:
a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. C. 3303 Governo.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: proventi di reato aggiungere le seguenti: e sul finanziamento del terrorismo.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: proventi di reato aggiungere le seguenti: e sul finanziamento del terrorismo.

Conseguentemente, al titolo, le parole: proventi di reato aggiungere le seguenti: e sul finanziamento del terrorismo.

1. 10. I Relatori.**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1.
DEL GOVERNO**

Al capoverso articolo 2, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché alla ratifica ed esecuzione di due accordi di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli EAU, fatti ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

0. 1. 1. 1. Mattiello.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

Conseguentemente all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, alla Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005, al Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 e al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

Conseguentemente all'articolo 8, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle

informazioni ai sensi dell'articolo 7 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) è il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza. L'attività di cui al presente comma deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

1. 1. Il Governo.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 270-quinquies.1, dopo la parola: eroga, *inserire le seguenti:* , deposita, custodisce, intermedia, *e dopo la parola:* beni *inserire le seguenti:* , risorse economiche.

4. 2. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Manlio Di Stefano, Sibilia, Grande, Spadoni, Scagliusi, Di Battista, Del Grosso.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 270-quinquies.2, la parola: due *è sostituita con la seguente:* quattro.

4. 1. Molteni, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 280-ter, le parole: da cinque a dieci anni *sono sostituite con le seguenti:* da sette a undici anni.

4. 4. Molteni, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 280-ter, secondo paragrafo, sostituire le

parole: da sette a quindici anni *con le seguenti:* non inferiore ad anni quindici.

4. 3. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Manlio Di Stefano, Sibilia, Grande, Spadoni, Scagliusi, Di Battista, Del Grosso.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ARTICOLO 4-bis.

(Altre misure di contrasto al terrorismo transnazionale di matrice jihadista).

1. Le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 si applicano anche in relazione a persone indagate o arrestate in flagranza di reato per aver commesso, tentato di commettere o favorito comunque l'effettuazione di attentati terroristici a matrice jihadista sul territorio della Repubblica, individualmente o in collaborazione con associazioni eversive nazionali, transnazionali o straniere.

2. Il cittadino straniero cui venissero applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 per aver commesso, tentato di commettere o favorito comunque l'effettuazione di attentati terroristici a matrice jihadista sul territorio della Repubblica, individualmente o in collaborazione con associazioni eversive nazionali, transnazionali o straniere, non può essere destinatario di un provvedimento di espulsione fino alla conclusione delle indagini che lo concernono. L'efficacia di eventuali provvedimenti di espulsione pendenti è sospesa fino allo spirare del medesimo termine.

4. 01. Gianluca Pini, Molteni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ARTICOLO 4-bis.

(Disposizioni in materia di intelligence ed impiego delle unità speciali delle Forze Armate e dell'Ordine).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato par-

lamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di *intelligence* di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza interna determinate dalla minaccia imminente o in atto di attentati terroristici che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale o pongano in pericolo l'incolumità dei cittadini, anche con la cooperazione delle forze speciali a disposizione dei Ministeri della difesa e dell'interno.

2. In seguito all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, transitano temporaneamente alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri i reparti speciali delle Forze Armate e dell'Ordine coinvolti nella gestione delle situazioni di crisi o di emergenza sopramenzionate, fino alla loro cessazione.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure di *intelligence* di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il personale dipendente dal Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, dal Ministero dell'interno e dal Ministero della difesa Forze armate impiegato nell'attuazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo non è penalmente perseguibile per i reati eventualmente commessi in funzione dell'adempimento della missione assegnatagli nel contesto della situazione di crisi od emergenza interna determinata dalla minaccia imminente o in atto di attentati terroristici che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale o pongano in pericolo l'incolumità dei cittadini.

5. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, può essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di

sicurezza nazionale e l'incolumità dei cittadini, secondo modalità stabilite con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.

4. 02. Gianluca Pini, Molteni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ARTICOLO 4-bis.

(Disposizioni in materia di centralizzazione del comando e controllo sulle unità speciali delle Forze Armate e dell'Ordine in costanza di emergenza legata alla minaccia imminente di attentati terroristici sul territorio nazionale).

Al verificarsi di una minaccia credibile ed imminente di attentato terroristico sul territorio nazionale, condotto con armi convenzionali o non, le unità speciali delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine transitano temporaneamente alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne dispone e coordina l'impiego a fini di prevenzione, contrasto e risposta all'emergenza fino alla cessazione della medesima.

4. 03. Gianluca Pini, Molteni.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ARTICOLO 4-bis.

(Controllo della movimentazione di denaro tramite money transfer).

1. Al fine contrastare il terrorismo internazionale implementando la tracciabilità dei pagamenti verso l'estero, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero

attraverso gli istituti bancari, le agenzie « *money transfer* » ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari all'1 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 2 euro. L'imposta è ridotta al 50 per cento per trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola

INPS e codice fiscale. Le risorse rinvenienti dall'applicazione del presente articolo sono destinate al potenziamento dei mezzi e a misure in favore del personale impegnato contro il terrorismo internazionale.

4. 04. Pagano.

ALLEGATO 2

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. C. 3303 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

Conseguentemente all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, alla Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005, al Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 e al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la pre-

venzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

Conseguentemente all'articolo 8, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 7 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) è il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza. L'attività di cui al presente comma deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

1. 1. Il Governo.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 280-ter, le parole: da cinque a dieci

anni sono sostituite con le seguenti: da sei a dodici anni.

4. 4. (Nuova formulazione). Molteni, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: proventi di reato aggiungere le seguenti: e sul finanziamento del terrorismo.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: proventi di reato aggiungere le seguenti: e sul finanziamento del terrorismo.

Conseguentemente, al titolo, le parole: proventi di reato aggiungere le seguenti: e sul finanziamento del terrorismo.

1. 10. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
--	-----------

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 dicembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.10 alle 14.25.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa. COM(2015)192 final (<i>Esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO 1 (<i>Relazione depositata dalla Relatrice per la IX Commissione, deputata Vincenza Bruno Bossio</i>)	20
ALLEGATO 2 (<i>Relazione depositata dal Relatore per la X Commissione, deputato Lorenzo Basso</i>)	24

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa. COM(2015)192 final.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che l'incarico di relatore è stato affidato all'onorevole Bruno Bossio, in luogo dell'onorevole Coppola, precedentemente designato.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice per la IX Commissione*, fa presente che il provvedimento in esame ha la finalità di promuovere un mercato unico digitale, in cui sia garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e in cui non ci siano ostacoli all'accesso e all'esercizio delle attività *online* in condizioni di concorrenza leale e sicurezza. Sottolinea che la strategia per il mercato unico digitale poggerà su tre pilastri e su 16 azioni chiave. In particolare il primo pilastro consiste nel migliorare l'accesso *online* ai beni e servizi in tutta Europa per i consumatori e le imprese, ricoprendosi in tale pilastro. Al suo interno la Commissione prevede di delineare un quadro in cui sia agevolato il commercio elettronico, sul quale l'Italia registra fortissimi ritardi, sia alta la protezione dei consumatori, vengano impediti

i geoblocchi economici ingiustificati, sia migliorato l'accesso ai contenuti digitali. Il secondo pilastro consiste nel creare un contesto favorevole affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi, con azioni volte alla regolamentazione nel settore delle comunicazioni e dei media audiovisivi, la definizione del ruolo delle piattaforme *online* e l'aumento della sicurezza nei servizi digitali e nella gestione dei dati personali. Il terzo pilastro consiste nel massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale europea, attraverso un miglioramento nel flusso dei dati, un miglioramento dell'interoperabilità e della standardizzazione degli stessi nei settori chiave e la creazione di una società elettronica inclusiva. Ritiene opportuno, oltre all'esame dell'atto e all'attuazione di eventuali provvedimenti europei che dovessero scaturire, che le Commissioni facciano una riflessione autonoma volta a rendere operativo il mercato unico digitale.

Deposita quindi una relazione che analizza nel dettaglio contenuti della Comunicazione della Commissione europea, con particolare riguardo ai profili di competenza della IX Commissione (*vedi allegato 1*).

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, nel condividere interamente le considerazioni svolte dalla collega Bruno Bossio, deposita una relazione in cui sono esaminati dettagliatamente i profili della Comunicazione della Commissione europea di competenza della X Commissione (*vedi allegato 2*). Segnala altresì l'opportunità, in considerazione della complessità e della rilevanza dell'atto in esame, di procedere ad un ciclo di audizioni che permetta alle Commissioni di effettuare i necessari approfondimenti.

Paolo COPPOLA (PD) condivide l'opportunità che le Commissioni svolgano un ciclo di audizioni sul tema oggetto della comunicazione, che a suo avviso rappre-

senta una grande opportunità di crescita ma nella quale sono insiti anche una molteplicità di rischi. A tal fine reputa opportuno che vengano auditi anche soggetti che non sono direttamente coinvolti nel processo di creazione del mercato digitale ma che, dall'affermarsi di tale mercato, potrebbero avere vantaggi o svantaggi in conseguenza del loro grado di sviluppo informatico. A tale riguardo fa presente che la percentuale di piccole e medie imprese che vende *online* in Italia è rimasta stabile nel corso degli ultimi anni, attestandosi su una percentuale del 5 per cento, mentre è di molto cresciuta la percentuale di coloro che acquistano prodotti *online* che rappresenta circa il 20 per cento del totale. Osserva quindi che questo dato, congiuntamente alla forte volontà dell'Europa di promuovere il mercato digitale, aumenterà la probabilità che consumatori italiani si rivolgano ad imprese estere per acquistare prodotti *online*. Ritiene pertanto opportuno che le Commissioni procedano all'audizione anche dei rappresentanti delle piccole e medie imprese, visto che è pressante la richiesta di prodotti italiani ma il sistema industriale non sembra al momento pronto ad accettare questa sfida.

Michele Pompeo META, *presidente*, d'intesa con il presidente Epifani, rinvia alle determinazioni di un Ufficio di presidenza congiunto la decisione in merito alle audizioni sollecitate, invitando a tal fine i relatori e tutti i commissari interessati a segnalare i soggetti che ritengono opportuno ascoltare. Considera il tema in esame estremamente interessante e giudica questa un'occasione di approfondimento importante per rimettere il Paese al passo con i tempi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa. COM(2015)192 final.

RELAZIONE DEPOSITATA DALLA RELATRICE PER LA IX COMMISSIONE, DEPUTATA VINCENZA BRUNO BOSSIO

Le Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive avviano oggi l'esame della comunicazione della Commissione europea n. 192 del 2015, recante la Strategia per il Mercato unico digitale.

La comunicazione si inserisce nell'ambito della Strategia Europa 2020, che ha introdotto l'Agenda digitale europea come una delle iniziative faro, con l'obiettivo di sviluppare un mercato unico del digitale basato su connessioni Internet superveloci e su applicazioni interoperabili. In particolare, l'Agenda digitale si propone di garantire a tutti entro il 2020 l'accesso a Internet a velocità pari o superiori ai 30 Mbps e ad almeno il 50 per cento delle famiglie un accesso a velocità superiori ai 100 Mbps, tramite reti di nuova generazione.

La comunicazione in esame rispetto alla precedente relativa all'Agenda digitale, in linea altre recenti iniziative adottate dalla Commissione europea si caratterizza per un approccio molto più ampio, fornendo un quadro organico di azioni e di interventi sinergici che spaziano dal commercio elettronico alle infrastrutture di banda larga, alla digitalizzazione dell'economia e dei servizi. Questo approccio costituisce il primo elemento positivo della comunicazione che impegna in primo luogo le istituzioni europee: vengono infatti preannunciate una serie di iniziative su specifici aspetti che sono tuttavia inquadrati in una logica coerente. Anche gli Stati membri possono trarre da documenti come quello in esame molti

stimoli ad affrontare un tema, quello della evoluzione in senso digitale dell'economia e della organizzazione sociale, che a giudizio di larga parte dell'analisi economica segna una vera rivoluzione. Ciò vale in particolare per i Paesi membri, come l'Italia, che registrano i più vistosi ritardi in materia per l'assenza di una strategia organica e complessiva.

La strategia si prefigge in primo luogo di abbattere le barriere e la frammentazione esistenti nell'UE, al fine di sfruttare appieno le potenzialità che il mercato unico digitale è in grado di offrire. Secondo le stime della Commissione europea, il mercato unico digitale potrebbe comportare un aumento del PIL dell'UE di circa 415 miliardi di euro, creando nuove opportunità per *start-up* ma anche per le imprese già operanti sul mercato.

L'Italia risulta, infatti, ancora in notevole difficoltà rispetto a molti altri Stati membri sotto diversi aspetti dell'Agenda digitale europea. La Commissione europea monitora ogni anno lo stato di attuazione dell'Agenda digitale e i dati dell'ultimo rapporto evidenziano una situazione di certo non positiva per il nostro Paese. Per quanto riguarda la connettività l'Italia risulta avere la seconda peggiore copertura dell'Unione, con solo il 36 per cento delle famiglie con una connessione veloce ad Internet. L'Italia deve fare progressi anche sul piano dello sviluppo delle abilità digitali degli utenti e del rafforzamento della

fiducia nel commercio elettronico, fattori che trattengono lo sviluppo dell'economia digitale.

Per un adeguato ed efficiente funzionamento del mercato digitale, ad avviso della Commissione, deve essere assicurato l'accesso, a prezzi ragionevoli, ad una infrastruttura di banda larga, fissa e *wireless*, ad elevate prestazioni. Per stimolare gli investimenti nelle reti di telecomunicazione, l'esistenza di una concorrenza effettiva è un fattore fondamentale.

Altro tema fondamentale riguarda la gestione dello spettro radio, ossia il sistema di assegnazione delle frequenze. La gestione delle frequenze avviene a livello nazionale e la vendita dei diritti d'uso dello spettro radio determina ingenti entrate per gli Stati membri. Tuttavia, la gestione a livello nazionale, in mancanza di armonizzazione, comporta differenze tra i vari Stati, erigendo barriere all'ingresso sul mercato ed ostacolando la concorrenza. Lo spettro radio costituisce un presupposto fondamentale per la diffusione dei servizi a banda larga. In proposito, la Commissione annuncia la presentazione di una proposta relativa alla gestione dello spettro radio con un approccio improntato al mercato unico. In particolare, la Commissione presenterà proposte sulla liberazione coordinata della banda dei 700 MHz, particolarmente adatta ai servizi di banda larga nelle zone rurali.

La Commissione annuncia, inoltre, che saranno adottate proposte volte al superamento della frammentazione normativa, a garantire la parità di trattamento per gli operatori del mercato e l'uniforme applicazione delle regole, e ad incentivare gli investimenti nelle reti a banda larga ad alta velocità.

Infine, la Commissione intende consolidare il quadro regolamentare istituzionale e potenziare gli organi in cui sono rappresentate le autorità nazionali degli Stati membri, come l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche e il gruppo Politica dello spettro radio.

Su tutti questi aspetti, l'esame della comunicazione offre una preziosa occa-

sione per acquisire un quadro aggiornato degli orientamenti del Governo sulle iniziative che intende adottare per superare il *gap* che ci divide dagli altri Stati europei più sviluppati.

Per quanto riguarda, in particolare, la disponibilità di reti di banda ultraveloce l'Italia registra un consistente ritardo rispetto ai principali Paesi europei sia a livello quantitativo che qualitativo. Infatti solo il 3,6 per cento delle linee ha una velocità pari o superiore a 30 Mbps, a fronte di una media pari al 20 per cento di Germania, Francia e Regno Unito.

In merito al rafforzamento e all'ammodernamento della rete infrastrutturale, si segnala che la Commissione europea ha ammesso che il conseguimento degli obiettivi ambiziosi dell'Agenda digitale europea non può prescindere da un intervento a carico della finanza pubblica, precisando i termini per la concessione di eventuali aiuti di Stato per la realizzazione degli investimenti necessari. In particolare, la Commissione europea ha sottolineato che i finanziamenti pubblici e gli aiuti di Stato svolgeranno un ruolo importante soprattutto nelle aree geografiche in cui gli operatori di mercato difficilmente faranno investimenti (le cosiddette aree bianche).

La strategia definita dal Governo prevede il ricorso a diverse misure di incentivazione sia sul versante dell'offerta che sul versante della domanda (contributi in conto capitale, crediti di imposta, garanzie dello Stato su mutui o obbligazioni, intervento pubblico diretto, partenariato pubblico-privato). È evidente che l'efficacia degli incentivi sarà tanto maggiore quanto più essi opereranno in termini coordinati e coerenti sia sul versante della domanda che su quello dell'offerta.

Considerato che nella previsione dei diversi operatori la realizzazione di una rete interamente in fibra ottica comporterebbe, in Italia, oneri non inferiori a 12 miliardi di euro, ammontare che gli stessi operatori ammettono di non poter sostenere autonomamente, appare opportuno acquisire un quadro aggiornato da parte del Governo sulle strategie concrete che intende adottare per realizzare gli obiettivi

previsti dall'Agenda digitale italiana. Al riguardo, si evidenzia, infatti, che gli stanziamenti già disposti con la delibera del CIPE n. 65 del 2015 si riferiscono essenzialmente alle aree del Mezzogiorno, lasciando indeterminate le caratteristiche, le finalità e la misura degli eventuali incentivi per quanto concerne le cosiddette aree grigie e nere, in cui la domanda (effettiva e potenziale) degli utenti può essere più consistente. Sino ad ora gli operatori del mercato hanno adottato una strategia ispirata a notevole cautela, in attesa di conoscere dettagliatamente la natura e la misura degli incentivi governativi. Gli investimenti realizzati hanno privilegiato la rete mobile, assecondando gli orientamenti dei consumatori e, conseguentemente, rinunciando a realizzare una politica volta ad orientare e sostenere al domanda verso servizi più avanzati, ovvero attraverso la realizzazione di reti FTTC (*Fiber to the cabinet or Fiber to the curb*), con collegamento in una cabina esterna molto vicina alla sede dell'utente o al successivo armadio distributore, tipicamente entro 300 metri.

Né si può trascurare l'incidenza della più ridotta capacità di intervento e di investimento *dell'ex incumbent* nazionale, Telecom Italia, rispetto ai maggiori concorrenti europei; ciò ha indotto anche altri soggetti, pur non operanti nel settore, a cominciare da Enel, a candidarsi per la realizzazione di una rete capillare e ultraveloce, cogliendo l'occasione del cambio dei contatori.

In ogni caso, è da evitare un ulteriore rinvio nella definizione di scelte decisive per il futuro del Paese, quali sono appunto quelle che riguardano la realizzazione di una rete ultraveloce che dovrebbe realizzarsi in primo luogo attraverso una rete in fibra ottica.

Un aspetto fondamentale per la diffusione della banda larga è rappresentato dalla gestione e dalla liberazione dello spettro radio. L'Italia in passato ha già provveduto entro il 2013, scadenza fissata dalla Commissione, a liberare la banda degli 800 Mhz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e ad assegnare

le relative licenze d'uso. La questione è più complessa quando si tratta della liberazione della banda dei 700 Mhz, che in Italia ad oggi è completamente utilizzata per la televisione digitale terrestre, a differenza di altri Paesi, come Francia e Germania, che hanno invece già avviato le azioni per l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda 700 Mhz. Stando alla situazione attuale, l'Italia rischia di mancare la scadenza del 2020 per il cosiddetto *refarming* dei 700 Mhz, soprattutto in considerazione del fatto che i diritti d'uso assegnati ai canali nazionali scadranno nel 2032.

Anche su questo appare necessario acquisire elementi informativi dal Governo in merito alle iniziative e alle misure che intende porre in essere per rispettare la scadenza del 2020 fissata a livello europeo ai fini del *refarming* dei 700 MHz dalla televisione alla banda larga mobile.

La strategia fa poi riferimento ai servizi di media audiovisivi, sottolineandone la rapida evoluzione tecnologica, che ha determinato il cambiamento delle abitudini di visione dei consumatori. La materia è già regolata dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, che contempla sia la radiodiffusione televisiva tradizionale sia i servizi di media audiovisivi a richiesta, imponendo una serie di norme minime. In tale ambito, la Commissione annuncia che riesaminerà la predetta direttiva concentrandosi sull'eventuale estensione dell'ambito di applicazione della stessa a nuovi operatori e servizi attualmente esclusi in quanto non considerati servizi di media audiovisivi. La Commissione presenterà, inoltre, misure ai fini della promozione delle opere europee, nonché misure a tutela dei minori e di disciplina della pubblicità.

La Commissione sottolinea la centralità assunta nella vita sociale ed economica dalle piattaforme *online* (motori di ricerca, social media, piattaforme di commercio elettronico etc.). Le piattaforme generano, accumulano e controllano un volume enorme di dati sui clienti che le frequentano e li trasformano in informazioni utili. Si tratta di piattaforme che, mettendo

direttamente in contatto le persone, promuovono il pieno sfruttamento delle risorse attraverso l'affitto, la condivisione, lo scambio e la vendita di beni, competenze, tempo, denaro e spazio. Tuttavia, le potenzialità in quest'ambito sono frenate da una frammentazione dei mercati. Le piattaforme si sono dimostrate, inoltre, fonte di innovazione nell'economia digitale e sono alla base dello sviluppo dell'economia collaborativa digitale, che offre notevoli occasioni di crescita e di occupazione, ma pone al contempo una necessità di regolamentazione.

In particolare, preoccupa la Commissione il potere sempre maggiore che alcune piattaforme esercitano sul mercato, che le rende in grado di controllare l'accesso ai mercati *online*. Gli elementi più critici riguardano il modo in cui vengono utilizzate le informazioni acquisite, il forte potere contrattuale rispetto ai clienti, che può riflettersi nelle clausole contrattuali, tecniche anticoncorrenziali di promozione dei servizi e politiche di prezzo non trasparenti.

In considerazione del forte potere di mercato assunto da alcune piattaforme e dell'uso che ne fanno, la Commissione ritiene utile un'analisi approfondita che esuli dall'applicazione della norme sulla concorrenza in casi specifici.

Entro il 2015, la Commissione procederà dunque ad una valutazione globale del ruolo delle piattaforme, affrontando in particolare i temi della trasparenza nei risultati delle ricerche (*link* ipertestuali a pagamento, inserzioni pubblicitarie), dell'uso delle informazioni raccolte dalla

piattaforme e delle limitazioni della facoltà di lasciare una piattaforma in favore di un'altra.

Su questi temi ricordo brevemente i lavori della Commissione Trasporti sulla proposta di legge C. 2520 Quintarelli, le cui disposizioni mirano proprio ad evitare alcuni dei motivi di preoccupazione indicati nella comunicazione della Commissione.

Contestualmente alla valutazione delle piattaforme online la Commissione valgherà anche la necessità di presentare nuove misure per contrastare i contenuti illeciti su Internet.

In merito, la direttiva sul commercio elettronico afferma il principio che i prestatori intermediari di servizi via Internet non sono responsabili dei contenuti che trasmettono, conservano o ospitano purché mantengano un comportamento di rigorosa passività. Gli intermediari sono però tenuti a rimuovere i contenuti illeciti, sia nel caso in cui siano inerenti ad attività illegali, quali terrorismo o pedopornografia, sia in caso di violazione del diritto d'autore.

In considerazione del fatto che l'attuale processo di rimozione può rivelarsi lungo e complicato, come rilevato dal 52,7 per cento dei portatori di interesse, la Commissione valuterà la necessità di presentare nuove misure per contrastare i contenuti illeciti su Internet, attraverso la previsione di procedure di rimozione più rigorose, prestando attenzione, nello stesso tempo, a non ledere i fondamentali diritti alla libertà di espressione e di informazione.

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa. COM(2015)192 final.

**RELAZIONE DEPOSITATA DAL RELATORE PER LA X
COMMISSIONE, DEPUTATO LORENZO BASSO**

Per quanto concerne più specificamente i profili che investono la competenza della X Commissione, va in primo luogo segnalato che la Strategia delineata dalla Commissione si prefigge di abbattere le barriere e la frammentazione esistenti nell'UE, al fine di sfruttare appieno le potenzialità che il mercato unico digitale è in grado di offrire.

Secondo le stime della Commissione europea, infatti, il mercato unico digitale potrebbe comportare un aumento del PIL dell'UE di circa 415 miliardi di euro, creando opportunità per start-up e imprese già operanti sul mercato.

Certo, non si deve trascurare l'impatto che una rapida evoluzione nel senso auspicato dal documento della Commissione europea può avere sull'occupazione e sulle prospettive future di talune attività economiche e commerciali; i casi dei servizi per il turismo e, per quanto riguarda i Paesi più avanzati, del commercio elettronico sono al riguardo eloquenti. In questi comparti si è infatti registrata una rilevante perdita di occupazione e la chiusura di molte attività; d'altra parte, è innegabile che ogni avanzamento tecnologico non ordinario ha provocato inevitabili conseguenze sugli assetti produttivi e sul mercato del lavoro. D'altra parte, l'esperienza dimostra che i progressi tecnologici possono contribuire in misura decisiva a migliorare la produttività ed assicurare la crescita economica complessiva. In ogni caso, sembra necessario che la Commissione europea corredi i suoi documenti di una

valutazione accurata sull'impatto in termini occupazione e di prospettive di miglioramento del capitale umano.

Il rischio che si profila, per i Paesi come l'Italia che si collocano in una posizione arretrata, è di venire progressivamente marginalizzati e di perdere indispensabili occasioni di crescita.

Il mercato unico digitale è incentrato in particolare sull'eliminazione delle barriere nazionali alle transazioni online e si basa sul concetto di mercato comune, volto ad abbattere le barriere commerciali tra gli Stati membri, successivamente evolutosi nel concetto di mercato interno, ossia uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

Il mercato unico digitale è un obiettivo fondamentale dell'UE in virtù delle sue grandi potenzialità. La sua piena realizzazione, infatti, comporterebbe un migliore accesso all'informazione e consentirebbe di conseguire una notevole riduzione dei costi di transazione, determinerebbe una dematerializzazione dei consumi, riducendone anche l'impatto ambientale. Esso sarebbe, inoltre, idoneo ad introdurre modelli di business e di amministrazione più efficienti: secondo i dati forniti dalla Commissione europea, ad esempio, l'adozione del *cloud computing* potrebbe permettere all'80 per cento delle organizzazioni di conseguire riduzioni di costi tra il 10 per cento e il 20 per cento.

Un maggiore ricorso al commercio elettronico transfrontaliero, inoltre, attraverso una più agevole comparazione delle offerte, genererebbe effetti favorevoli per i consumatori, in termini di accesso a prodotti in continua evoluzione, di riduzione dei prezzi, di varietà della scelta e di migliore qualità dei beni e dei servizi. D'altra parte, lo sviluppo dell'*e-government* semplificherebbe i rapporti dei cittadini e delle imprese con la pubblica amministrazione attraverso lo snellimento dei procedimenti, offrendo anche nuove opportunità sul piano dell'occupazione e delle attività di impresa.

Dai dati del monitoraggio annuale effettuato dalla Commissione europea sullo stato di attuazione dell'Agenda digitale emerge che l'Italia si colloca al venticinquesimo posto tra i ventotto Stati membri dal punto di vista di diversi parametri. Le imprese italiane sono ancora largamente non digitali e fanno scarso ricorso all'e-commerce (solo il 5,1 per cento delle piccole e medie imprese vende *online*, ed il fatturato dell'e-commerce per le imprese italiane è pari a solo il 4,9 per cento del fatturato totale).

La strategia ha dimensione pluriennale e poggia su tre pilastri:

1) migliorare l'accesso *online* ai beni e servizi in tutta l'Unione per i consumatori e le imprese, eliminando le barriere frontaliere;

2) creare un contesto favorevole in cui le reti e i servizi digitali possano svilupparsi, caratterizzato da infrastrutture e servizi ad alta velocità protetti e affidabili, in cui siano garantite la concorrenza leale e la parità di condizioni;

3) massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale europea, attraverso investimenti in infrastrutture e tecnologie.

Per il conseguimento degli obiettivi del primo pilastro, la Commissione ritiene necessaria un'azione immediata per abbattere le barriere che bloccano l'attività *online* transfrontaliera, tra cui le diffe-

renze normative tra gli Stati membri in materia di contratti e di diritto d'autore, nonché la diversa incidenza dell'onere dell'IVA. Nell'ambito del primo pilastro vengono individuati i seguenti settori di intervento.

La strategia intende tracciare un quadro per il commercio elettronico, impedendo che i consumatori e le imprese subiscano discriminazioni in base alla cittadinanza, alla residenza o all'ubicazione geografica.

Alcuni aspetti del diritto dei consumatori e del diritto dei contratti sono già armonizzati per le vendite *online*, come le informazioni al consumatore prima che sottoscriva il contratto e il diritto di recesso dall'acquisto in caso di ripensamento. Ad altre fattispecie, invece, come in caso di difformità del bene rispetto al contratto di vendita, si applicano solo le norme che prevedono una disciplina armonizzata *de minimis*, mentre è lasciata agli Stati membri la facoltà di adottare norme più rigorose. Vi sono poi ipotesi per le quali non esistono norme UE specifiche, come in caso di contenuti digitali (ad esempio, libri elettronici) difformi o difettosi.

Ai fini dello sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero, la Commissione presenterà una proposta legislativa per un'ulteriore armonizzazione dei principali diritti e obblighi delle parti del contratto di vendita (rimedi in caso di inadempimento, periodi di garanzia giuridica). Al contempo, nell'ottica di garantire il rispetto della normativa, la Commissione presenterà una proposta di revisione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, nella quale saranno sviluppate e precisate le competenze delle autorità di esecuzione. Infine, nel 2016, la Commissione proporrà la costituzione di una piattaforma unionale di risoluzione delle controversie *online*.

Per i beni materiali ordinati *online* all'interno dell'UE le imprese incontrano ancora ostacoli legati alla necessità di conformarsi ai diversi regimi IVA degli Stati membri in cui operano. La Commissione stima che le imprese che vendono

oltre frontiera sostengono costi di adeguamento ai diversi regimi pari ad almeno 5000 euro per ciascuno degli Stati membri in cui opera. Inoltre, le stesse si trovano di fronte a considerevoli distorsioni del mercato dovute alla possibilità delle imprese extra UE di offrire merci in esenzione da IVA, il che determina un costo annuo per le imprese in termini di fatturato fino a 4,5 miliardi di euro.

Per alleviare gli oneri dei diversi regimi dell'IVA che gravano sul commercio elettronico transfrontaliero, la Commissione nel 2016 elaborerà proposte legislative volte ad estendere alle vendite *online* di beni materiali le nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2015 per tutti i servizi elettronici di telecomunicazione e di radiodiffusione, per i quali l'IVA è riscossa nel luogo in cui ha sede il cliente e non in quello in cui è ubicato il prestatore. Conseguentemente, il gettito dell'IVA confluirà nelle casse dello Stato membro del consumatore.

La Commissione proporrà, inoltre, l'estensione ai beni materiali del sistema elettronico di registrazione a pagamento, varato di recente per i servizi elettronici, sempre al fine di ridurre i costi e alleviare gli oneri amministrativi a carico delle imprese. Infine, saranno previste misure semplificative a favore di *start-up* che operano nel commercio elettronico e la soppressione dell'esenzione dall'IVA per le importazioni di piccole dimensioni provenienti da paesi terzi.

Per quanto riguarda il terzo pilastro della strategia, esso si propone di ottimizzare il valore aggiunto dell'economia digitale. Nel prossimo decennio la maggior parte dell'attività economica si svolgerà in ambiente digitale e, affinché le imprese dell'UE possano mantenere la loro competitività, sarà necessaria la digitalizzazione di tutti i settori. Il nodo cruciale sarà rappresentato dall'integrazione della tecnologia digitale nelle imprese tradizionali (esclusi i produttori di tecnologie dell'informazione e della comunicazione). La digitalizzazione, inoltre, secondo la strategia, offre grandi possibilità anche ai comparti del trasporto (sistemi di trasporto intelligenti) e dell'energia (reti in-

telligenti, contatori intelligenti) e può rendere più inclusiva la società, rendendo accessibili ai cittadini tutti i benefici dei servizi digitali, in particolare nei rapporti con la pubblica amministrazione. Nell'ambito del terzo pilastro vengono individuati i seguenti settori di intervento.

La strategia si propone di eliminare tutta una serie di ostacoli tecnici e normativi per consentire all'economia dei dati di liberare tutte le sue potenzialità. I megadati, le nuvole informatiche, l'Internet delle cose sono considerati elementi catalizzatori di crescita economica, di innovazione e di digitalizzazione. Secondo i dati forniti dalla Commissione il settore dei megadati cresce del 40 per cento l'anno, il settuplo della velocità con cui cresce il mercato delle tecnologie dell'informazione.

Sono considerati ostacoli da rimuovere le restrizioni relative all'ubicazione dei dati nei territori dei singoli Stati membri, l'attuazione diversificata delle norme sul diritto d'autore, la mancanza di sistemi aperti di interoperabilità e portabilità dei dati fra diversi servizi.

A tal fine, nel 2016 la Commissione proporrà un'iniziativa per il libero flusso dei dati, nella quale affronterà il problema delle limitazioni della libera circolazione dei dati all'interno della UE e tratterà anche i temi della proprietà, della interoperabilità e utilizzabilità dei dati.

La Commissione ritiene, altresì, necessario un quadro negoziale tra titolari dei diritti ed esecutori dei brevetti essenziali per lo standard (in caso di procedimenti di standardizzazione che coinvolgano tecnologie tutelate da brevetto), per assicurare condizioni eque nella concessione delle licenze.

Infine, la Commissione evidenzia il ruolo svolto dagli appalti pubblici nella promozione degli standard e ritiene necessario il superamento della frammentazione esistente, che si potrebbe conseguire facendo confluire i cataloghi nazionali delle norme nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle specifiche di interoperabilità, compilati dagli Stati membri, in cataloghi europei.

Per quanto concerne, in particolare, la pubblica amministrazione in rete, nel 2016 sarà avviato un progetto pilota per imprese e cittadini sul principio di «una tantum», in base al quale la pubblica amministrazione utilizzerà le informazioni sui cittadini e sulle imprese già in suo possesso evitando di chiederle nuovamente. Secondo le stime della Commissione, l'applicazione diffusa del principio potrebbe comportare un risparmio netto di 5 miliardi di euro annui entro il 2017.

La Commissione valuterà, inoltre, la possibilità di un archivio *online* protetto di documenti su scala UE informaticamente sicuro.

Per quanto concerne gli appalti pubblici, che rappresentano circa il 19 per cento del PIL dell'UE, la Commissione opererà per l'accelerazione della transizione degli Stati membri verso procedure d'appalto totalmente elettroniche. La Commissione adotterà, altresì, misure volte all'interconnessione dei registri delle imprese, che, in combinazione con il principio di «una tantum», dovrebbe garantire a ciascuna impresa di espandere la propria attività transfrontaliera *online*.

Infine, sono annunciate azioni mirate all'ampliamento e all'integrazione di portali, reti e servizi europei (per esempio, La tua Europa, gli sportelli prodotti, gli sportelli prodotti edili) per convogliarli in uno «sportello digitale unico», che consenta un facile accesso alle informazioni da parte di cittadini e imprese.

Le predette iniziative confluiranno in un nuovo piano d'azione per l'e-Government 2016-2020.

La Commissione si propone di accrescere la fiducia dei consumatori nei confronti del mercato digitale e di migliorare i livelli di cybersicurezza. Le minacce informatiche e il numero sempre crescente di reati, quali intercettazione dei dati, frode sui pagamenti *online*, usurpazione di identità, furti di segreti commerciali, determinano, infatti, ingenti perdite economiche e minano la fiducia dei cittadini nelle attività *online*.

In tale ambito, l'adozione della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione, ancora in fase di esame presso le istituzioni europee, dovrebbe dare un importante contributo. La Commissione ritiene, inoltre, fondamentale, in un settore in continua innovazione, lo sviluppo di risorse industriali e tecnologiche per aumentare l'offerta di soluzioni più sicure.

Per quanto riguarda i dati personali e la difesa della vita privata, è tuttora in fase di esame la proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati, finalizzata a rafforzare la tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali e, conseguentemente, ad aumentare la fiducia verso i servizi digitali.

La Commissione annuncia, inoltre, che nel primo semestre 2016 avvierà un partenariato pubblico-privato sulla *cybersicurezza* nel settore delle tecnologie e sicurezza delle reti.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00813 Polverini, 7-00815 Simonetti e 7-00826 Massimiliano Bernini: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00158 e 8-00159</i>)	28
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di testo unificato delle risoluzioni</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato delle risoluzioni 7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00813 Polverini e 7-00826 Massimiliano Bernini approvato dalle Commissioni riunite</i>)	38
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risoluzione 7-00815 Simonetti approvato dalle Commissioni riunite</i>) .	43

RISOLUZIONI

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del vicepresidente della XIII Commissione Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00813 Polverini, 7-00815 Simonetti e 7-00826 Massimiliano Bernini: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura.

(*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00158 e 8-00159*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2015.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Segnala, quindi, che l'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00813 Polverini, 7-00815 Simonetti e 7-00826 Massimiliano Bernini, in materia di interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura.

Ricorda che nella seduta di ieri l'onorevole Capozzolo aveva chiesto un rinvio del seguito della discussione congiunta alla giornata odierna per acquisire orientamenti da parte del Governo in ordine al testo da lei elaborato e poter poi concordare con i gruppi la votazione sulla proposta di testo unificato.

Le chiede, pertanto, se sia nelle condizioni di formulare una proposta unitaria.

Sabrina CAPOZZOLO (PD), prima firmataria della risoluzione n. 7-00769, ringraziando i colleghi per i loro contributi, illustra il contenuto della sua proposta di testo unificato delle risoluzioni (*vedi allegato 1*), con particolare riguardo agli impegni richiesti al Governo per prevenire e contrastare il lavoro irregolare e il caporalato in agricoltura. In particolare, auspicando la collaborazione con il Governo, con speditezza e con tempi certi, nella definizione di un nuovo quadro normativo finalizzato al contrasto del lavoro irregolare in agricoltura e del caporalato, il testo unificato delle risoluzioni impegna il Governo sui seguenti punti: piena attuazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità; valorizzazione dell'etichettatura volontaria dei prodotti finali del lavoro agricolo di qualità; partecipazione alla Cabina di regia anche del Ministero dell'interno e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in considerazione delle competenze loro attribuite in materia di immigrazione e di controlli sul lavoro; ulteriore potenziamento della tutela già approntata per i lavoratori che denunciano i caporali o i datori di lavoro, anche nei casi in cui i lavoratori siano immigrati; collaborazione con le diverse organizzazioni del terzo settore per realizzare apposite campagne di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza; utilizzo di moderni sistemi tecnologici di controllo a supporto dell'attività di vigilanza esercitata dagli ispettori del lavoro e dalle forze dell'ordine; rafforzamento dei controlli su tutto il territorio nazionale ed in particolare nelle aree dove il caporalato è più diffuso; eventuale previsione di indennizzi per i lavoratori vittime del caporalato; svolgimento di monitoraggi costanti, per valutare, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo; messa a sistema delle diverse banche dati esistenti; eventuale inserimento tra i requisiti necessari all'iscrizione alla « Rete del lavoro agricolo di qualità » della dichiarazione aziendale di conformità a quanto previsto dalla

contrattazione collettiva nazionale ed integrativa; promozione di ulteriori iniziative nei confronti delle imprese che si avvalgono dell'illecita intermediazione, volte ad aggredirne il patrimonio, attraverso un più ampio ricorso alla confisca dei beni, nonché a bloccarne la possibilità di ricevere contributi pubblici; eventuale riutilizzo delle risorse derivanti dalla confisca dei beni delle aziende irregolari per scopi di utilità sociale ovvero per l'indennizzo o per la promozione del reinserimento lavorativo di soggetti vittime del caporalato; esclusione dalla « Rete del lavoro agricolo di qualità » dei soggetti che abbiano riportato condanne per delitti contro la salute e il benessere degli animali, delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; intensificazione dell'attività di vigilanza e controllo, finalizzata al corretto utilizzo dei *voucher* per prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura; eventuale attivazione, nei limiti delle risorse disponibili, di uno specifico numero telefonico nazionale di pubblica utilità presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per le denunce di sfruttamento e irregolarità; possibilità per i soggetti provvisti di regolare autorizzazione al trasporto di persone, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, di stipulare apposita convenzione con la Rete; elaborazione da parte delle Amministrazioni statali competenti di un piano di interventi volto a garantire misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori; infine, relazione periodica alle Commissioni parlamentari competenti in ordine ai risultati conseguiti.

Massimiliano BERNINI (M5S), nel preannunciare il voto favorevole del gruppo sulla proposta di testo unificato, ringrazia la collega Capozzolo per il lavoro svolto e per avere raccolto le proposte di modifica avanzate sulle prime versioni del testo unificato delle risoluzioni. Sottolinea il grande significato non simbolico di una posizione unitaria assunta dal Parlamento su un fenomeno di tale gravità, in grado

anche di indirizzare l'azione del Governo. Si dichiara soddisfatto del tenore degli impegni previsti dalla proposta testo unificato ma avrebbe preferito la previsione più coraggiosa di un'azione mirata contro le cooperative senza terra e l'inclusione del riferimento alla contrattazione provinciale, laddove la proposta di testo unificato da riferimento alla contrattazione integrativa. Altro aspetto a suo avviso migliorabile è quello che riguarda l'impegno sulla riforma del mercato del lavoro agricolo per renderlo più aderente alla stagionalità che lo contraddistingue ma su questo punto, rileva l'impegno della collega Capozzolo ad accogliere le sue osservazioni. Si augura, infine, che dopo il voto delle Commissioni, il Governo si attivi al più presto.

Roberto SIMONETTI (LNA), ringraziando la collega Capozzolo per il lavoro svolto, osserva che il Governo non ha lasciato ulteriore spazio per la mediazione, riferendosi, in particolare, alla sua proposta di prevedere l'obbligo di deposito di una fideiussione per i soggetti non cittadini italiani titolari di partita IVA. Preannuncia la richiesta di mettere in votazione per parti separate anche la risoluzione a sua prima firma e si augura che, in sede di esame del disegno di legge del Governo, ci sia spazio per gli impegni votati dalle Commissioni con riferimento sia al testo unitario proposto dalla collega Capozzolo sia alla risoluzione a sua prima firma.

Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL) esprime soddisfazione per il lavoro svolto, che è stato approfondito e che è sfociato in un testo unitario. Avrebbe auspicato una maggiore riflessione sul tema degli indici di congruità, a suo avviso utili a quantificare la quantità di manodopera necessaria ad una azienda agricola. Esprime soddisfazione per l'inserimento tra gli impegni richiesti al Governo dell'utilizzo dei beni confiscati alle aziende che si avvalgono di manodopera irregolare per il finanziamento di indennizzi. Auspica, inoltre, la previsione di controlli più stringenti per le aziende che aderiscono

alla Rete e la previsione di forme di reinserimento lavorativo per coloro che denunciano lo sfruttamento della manodopera. Richiama a tale proposito la recente mobilitazione delle parti sociali a Foggia, che ha indotto il prefetto, attraverso un'interpretazione estensiva delle norme, al rilascio di permessi di soggiorno temporanei basati sull'autocertificazione della residenza. Ricorda, infine, la validità della proposta della CGIL di Grosseto che, richiamandosi all'esperienza del comune di Eboli, il primo in Italia ad aprire uno sportello per combattere il caporalato, ha lanciato l'idea di aprire uno « Sportello lavoro » pubblico, dedicato all'impiego nel settore agricolo.

Paolo RUSSO (FI-PdL) dichiara che il lavoro scrupoloso della collega Capozzolo non può fare velo all'atteggiamento dilatorio e irrispettoso del Governo. Dilatorio perché, alla richiesta del Parlamento di un decreto-legge, ha preferito l'adozione di un disegno di legge, peraltro non ancora presentato al Parlamento. Irrispettoso, in quanto in tale disegno di legge non sembrerebbero essere state accolte le istanze avanzate dalle Commissioni. Si tratta di un atteggiamento che, a suo avviso, può ottenere risultati sul piano del *marketing*, ma che si risolve, nella sostanza, in un oltraggio alle vittime del caporalato e nel mancato rispetto del lavoro del Parlamento. Rileva la difficoltà di proporre contributi, anche unitari, a un Governo che dimostra di non averne bisogno, ma reputa necessario che il Parlamento adotti una posizione unitaria che lo rafforzi, in vista dell'esame del disegno di legge del Governo, trasformando gli impegni richiesti al Governo nella risoluzione in altrettanti emendamenti. Per tale ragione, il suo gruppo voterà a favore della proposta di testo unificato, superando i rilievi che possono essere mossi sul contenuto, in nome della necessità di combattere una piaga sociale così grave.

Renata POLVERINI (FI-PdL), ringraziando la collega Capozzolo, si associa alle perplessità espresse dal collega Russo sul-

l'atteggiamento del Governo, che ricalca quanto sta avvenendo presso la XI Commissione, dove la discussione sulla possibilità di giungere ad una formulazione unitaria di una risoluzione in materia di lavoro autonomo è rallentata, di fatto, dall'annuncio della prossima presentazione di un disegno di legge del Governo in materia. Sembra pertanto che il Governo, ogniqualvolta il Parlamento si appresta a votare atti di indirizzo, voglia anticiparlo quasi per limitarne l'azione. Dichiara, poi, di condividere il merito della proposta unitaria di risoluzione, anche se esprime rincrescimento per il mancato accoglimento della sua proposta di inserire il caporalato tra i reati di associazione di stampo mafioso. Esprime anche dubbi sul ruolo che dovrebbe esercitare l'Ispettorato nazionale del lavoro, di recente istituzione, e condivide la preoccupazione di rendere più incisivi i compiti della « Rete del lavoro agricolo di qualità », che finora non si è rivelata uno strumento utile al raggiungimento delle finalità per le quali era stata istituita. Si dichiara invece soddisfatta perché nella proposta di risoluzione unitaria sono stati eliminati i riferimenti all'incidenza del clima e alle differenze tra Nord e Sud, come da lei suggerito. Si associa, infine, all'auspicio del collega Russo di poter trasformare gli impegni richiesti al Governo dalla risoluzione unitaria in altrettanti emendamenti al disegno di legge di prossima presentazione.

Sabrina CAPOZZOLO (PD) ringrazia i colleghi per gli spunti offerti nel corso del dibattito e si dichiara certa che gli impegni previsti nella risoluzione unitaria saranno attentamente considerati nel corso dell'esame del disegno di legge che il Governo si appresta a presentare. Comunica quindi al collega Bernini la propria disponibilità ad accogliere nel testo unitario delle risoluzioni la sua richiesta riguardante le « cooperative senza terra », proponendo la riformulazione dell'impegno contenuto nella sua risoluzione, nel senso di prevedere lo svolgimento di un'attenta verifica su tale fenomeno, al fine di individuare eventuali misure per il contrasto di forme

di caporalato e di lavoro irregolare (*vedi allegato 2*). Al collega Zaccagnini fa presente di ritenere la proposta della CGIL di Grosseto un modello su cui ragionare, ma in sede di esame del disegno di legge del Governo.

Walter RIZZETTO (Misto), ringraziando la collega Capozzolo, si associa ai rilievi dei colleghi Russo e Polverini sull'atteggiamento del Governo, che sta elaborando una propria iniziativa legislativa, dai tempi lunghi e incerti. Condivide l'auspicio di poter trasformare gli impegni della risoluzione unitaria in altrettanti emendamenti al disegno di legge del Governo. Propone una modifica all'impegno relativo ai controlli che preveda l'aumento dell'organico delle forze dell'ordine con compiti ispettivi. Propone, inoltre, di prevedere l'inserimento delle aziende che sfruttano la manodopera in un'apposita lista pubblicata sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Sabrina CAPOZZOLO (PD), condividendo gli obiettivi da ultimo indicati dal collega Rizzetto, fa notare che a legislazione vigente essi sono raggiunti, al contrario, mediante la previsione nel testo di una lista in cui sono iscritte le aziende virtuose.

Cesare DAMIANO, *presidente della XI Commissione*, ritiene importante lo sforzo profuso dalle Commissioni su un tema così importante. Riprendendo quanto affermato dal collega Rizzetto sulla necessità di aumentare l'organico delle forze dell'ordine, osserva che occorre piuttosto il potenziamento delle azioni di *intelligence*, a fronte della complessità del fenomeno. Dichiara di condividere il dispositivo della proposta di risoluzione unitaria e di essere soddisfatto dell'accoglimento, tra gli impegni richiesti al Governo, anche della proposta dell'on. Bernini sulle « cooperative senza terra ». Rileva, infine, che anche lui avrebbe preferito un'azione più tempestiva del Governo, attraverso la presentazione di un decreto-legge, ma osserva che la presentazione di più risoluzioni sul capora-

lato ha indotto il Governo comunque a prendere una posizione, promettendo la presentazione di un proprio disegno di legge. Auspica parimenti la presentazione di più risoluzioni anche sulla flessibilità nell'accesso al pensionamento, in modo da indurre il Governo a presentare una propria iniziativa legislativa in materia.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime apprezzamento per il lavoro delle Commissioni che darà un ulteriore contributo in vista dell'esame del disegno di legge del Governo che, confida, avverrà tra breve. Sottolinea che la scelta di ricorrere ad un disegno di legge, piuttosto che ad un decreto-legge, è stata meditata e dettata dalla opportunità di favorire la condivisione dei contenuti con il Parlamento. Osserva poi che alcune delle iniziative elencate nella proposta di risoluzione unitaria, come quella sul potenziamento della « Rete del lavoro agricolo di qualità », sono già state prese in considerazione dal Governo. Esprime poi parere favorevole sul testo della proposta di risoluzione unitaria come da ultimo riformulata dall'onorevole Capozzolo. Esprime inoltre parere favorevole sul primo, sul quarto e sul quinto impegno della risoluzione Simonetti n. 7-00815 e sulle relative premesse. Con riferimento al primo impegno, il parere favorevole è condizionato alla soppressione delle parole: « in particolare nelle regioni del Mezzogiorno più interessate dal fenomeno del lavoro nero in agricoltura ». Il parere è invece contrario sui restanti impegni e sulle relative premesse.

Marco MICCOLI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di risoluzione unitaria e ringrazia la collega Capozzolo e gli altri colleghi per il lavoro svolto, concentrato sul merito e sulla necessità di intervenire, senza guardare alle differenze di parte. Si è trattato, a suo avviso, di un dibattito esaustivo, che ha potuto contare sul contributo dei numerosi soggetti auditi, tra cui ricorda i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e fo-

restali. Osserva che gli impegni recati dalla risoluzione unitaria non sono solo di carattere generale, ma toccano anche alcuni punti di cui il Governo dovrà tenere conto in sede di discussione del proprio disegno di legge. Gli altri impegni che non vi troveranno spazio potranno essere trasformati in emendamenti, per essere oggetto di approvazione da parte del Parlamento. Auspica, infine, il coinvolgimento nella lotta al caporalato anche del Ministero dell'interno, per gli aspetti che coinvolgono i lavoratori immigrati, e il potenziamento del ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Non giudica, infine, negativamente, la concomitanza tra il lavoro delle Commissioni riunite e quello del Governo. Si è trattato, anzi, di un'occasione di arricchimento del dibattito che porta il contributo del Governo e del Parlamento alla protezione del mondo agricolo, un *asset* strategico per il Paese, anche dal punto di vista dell'immagine.

Massimo FIORIO, *presidente*, avverte che si passerà, quindi alla votazione del testo unificato delle risoluzioni Capozzolo n. 7-00769, Zaccagnini n. 7-00800, Rizzetto n. 7-00806, Labriola n. 7-00807, Polverini n. 7-00813 e Massimiliano Bernini n. 7-00826, come riformulato nel corso della seduta.

Le Commissioni approvano il testo unificato delle risoluzioni, come riformulato nel corso della seduta, il quale assume il numero 8-00158 (*vedi allegato 2*).

Massimo FIORIO, *presidente*, avverte che si passerà, quindi, alla votazione della risoluzione Simonetti n. 7-00815.

Roberto SIMONETTI (LNA), nell'accettare la proposta di riformulazione del primo impegno della risoluzione avanzata dal sottosegretario Castiglione, chiede la sua risoluzione sia votata per parti separate, procedendo distintamente alla votazione delle parti sulle quali il parere del Governo è favorevole e di quelle sulle quali il parere del Governo è contrario.

Massimo FIORIO, *presidente*, pone in votazione il primo impegno, come da ultimo riformulato, nonché il quarto e il quinto impegno della risoluzione Simonetti n. 7-00815 e le relative premesse.

Le Commissioni approvano il primo impegno, come da ultimo riformulato, nonché il quarto e il quinto impegno della risoluzione 7-00815 Simonetti e le relative premesse.

Massimo FIORIO, *presidente*, pone in votazione il secondo e il terzo impegno

della risoluzione Simonetti n. 7-00815 e le relative premesse.

Le Commissioni respingono il secondo e il terzo impegno della risoluzione Simonetti n. 7-00815 e le relative premesse.

Massimo FIORIO, *presidente*, avverte che, a seguito delle votazioni effettuate, la risoluzione Simonetti n. 7-00815, risulta approvata in nuovo testo, che assume il numero 8-00159 (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00813 Polverini, 7-00815 Simonetti e 7-00826 Massimiliano Bernini: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI

Le Commissioni XI e XIII,

premesso che:

nel corso dell'estate si sono registrati almeno quattro decessi, nella sola Regione Puglia, tra i braccianti impiegati nella raccolta del pomodoro;

la principale causa di tali decessi è rappresentata dalle gravissime e inaccettabili condizioni di lavoro e di sfruttamento cui sono costretti migliaia di lavoratori – prevalentemente stranieri ed extracomunitari, ma con percentuali sempre crescenti di manodopera nazionale – da un sistema criminale che opera con spietata determinazione, principalmente attraverso l'operato del caporalato e l'utilizzazione di lavoro irregolare;

si tratta di una piaga antica che, nonostante gli interventi normativi degli ultimi anni, sembra lontana dall'essere debellata nel nostro Paese e che vede coinvolti non solo i lavoratori immigrati, che risultano maggiormente disposti ad accettare lavori irregolari e sottopagati, con turni massacranti e in condizioni di pericolo per la salute, ma che, negli ultimi tempi, ha coinvolto anche altri soggetti deboli della società, come i giovani e le donne lavoratrici, cittadini italiani spesso vittime di una crisi economica e di un mercato del lavoro che in molte occasioni non è stato in grado di favorire i necessari raccordi con il mondo della scuola;

da quanto riportato dall'ultimo rapporto « Agromafie e caporalato » della

FLAI-CGIL si apprende che: « Secondo le nostre stime sono circa 400.000 i lavoratori che potenzialmente trovano un impiego tramite i caporali, di cui circa 100.000 presentano forme di grave assoggettamento a condizioni abitative e ambientali considerate paraschiavistiche, anche se negli ultimi anni le denunce sono sensibilmente cresciute. Dall'introduzione nel codice penale del reato di caporalato (articolo 603-bis del codice penale) sono circa 355 i caporali arrestati o denunciati, di cui 281 solo nel 2013. Secondo le nostre mappe sono circa 80 gli epicentri dello sfruttamento dei caporali, in 55 di questi epicentri abbiamo riscontrato condizioni di lavoro indecente o gravemente sfruttato. Più del 60 per cento dei lavoratori e delle lavoratrici costrette a lavorare sotto caporale – la maggior parte stranieri comunitari e non ha accesso ai servizi igienici e all'acqua corrente. Più del 70 per cento presenta malattie non riscontrate prima dell'inserimento nel ciclo del lavoro agricolo stagionale. Poi ci sono le intollerabili tasse dei caporali che sono pagate dai lavoratori e dalle lavoratrici e da tutti noi in termini di mancato gettito per la fiscalità generale. Solo in termini di mancato gettito contributivo il caporalato ci costa più di 600 milioni di euro l'anno. I lavoratori impiegati dai caporali percepiscono un salario giornaliero inferiore di circa il 50 per cento di quello previsto dai contratti nazionali e provinciali di lavoro, cioè circa 25/30 euro per una giornata di lavoro che dura fino a 12 ore continuative. A questo bisogna aggiungere le « tasse » da

corrispondere ai caporali dovute al trasporto (circa 5 euro), all'acquisto di acqua (1,5 euro a bottiglia) di cibo (3,5 euro per un panino) e commissioni varie dovute all'impossibilità di accedere a beni di prima necessità come il cibo e i medicinali. In molti casi, soprattutto al sud, i lavoratori sono costretti anche a pagare l'affitto degli alloggi fatiscenti nei tantissimi ghetti lontani dai centri urbani e da occhi indiscreti. I lavoratori non scelgono di vivere in questi contesti fatiscenti, ma sono costretti a farlo, visto che solo in quei luoghi troveranno un caporale che gli offrirà una giornata lavorativa;

spesso l'intermediazione illecita e il lavoro nero si intrecciano con altre forme di illegalità, quali l'avvio di attività imprenditoriali che, dopo pochi mesi, scompaiono nel nulla, senza adempiere ai versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali o l'utilizzo fraudolento della forma cooperativa;

anche sul versante dei controlli, si è evidenziata la necessità di mettere a regime il sistema delle banche dati esistenti (del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o di centri per l'impiego, INPS, INAIL, Guardia di finanza e Agenzia delle entrate), nonché di promuovere un'attività ispettiva gestita in modo univoco a livello nazionale, garantendo un efficace coordinamento dei servizi ispettivi, in vista di una effettiva attività di prevenzione, strumento essenziale per assicurare un efficace controllo dello Stato su tutto il territorio nazionale;

da questo punto di vista riveste una significativa importanza l'istituzione, dal 1° settembre 2015, ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, della Rete del lavoro agricolo di qualità, cui potranno aderire le imprese interessate, quale organismo autonomo finalizzato a rafforzare le iniziative di contrasto dei fenomeni di irregolarità e delle criticità che caratterizzano le condizioni di lavoro nel settore agricolo. Per la prima volta in Italia si

istituisce un sistema pubblico di certificazione etica del lavoro e si prevede inoltre l'introduzione di un sistema premiante per le imprese che aderiranno alla Rete ed entreranno nel circuito. Della cabina di regia, presieduta dall'Inps, fanno parte le organizzazioni sindacali, le organizzazioni professionali agricole, insieme ai rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, del lavoro e dell'economia della Conferenza delle regioni, con il compito di definire un piano organico complessivo per il contrasto stabile al lavoro nero e al caporalato, attraverso il pieno coinvolgimento e la collaborazione dei sindacati e delle organizzazioni agricole, dell'industria, della grande distribuzione e di tutte le istituzioni;

i requisiti previsti per richiedere l'iscrizione alla Rete sono:

a) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a);

c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;

del pari, pienamente condivisibile appare la volontà espressa congiuntamente dai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e della giustizia di varare uno specifico atto legislativo finalizzato alla confisca dei beni per le imprese che si macchiano del reato di caporalato, a garantire forme di assistenza legale per i braccianti che denunciano lo sfruttamento, oltretutto alla possibilità di introdurre la responsabilità in solido per chi sfrutta il lavoro nero, nonché a misure volte a introdurre l'obbligo di comunicazione preventiva degli operai agricoli a tempo determinato ad assicurare inoltre forme per evitare un uso distorto dei

voucher e a realizzare infine un'ipotesi di organizzazione del trasporto pubblico dei braccianti, con il coinvolgimento delle regioni;

tali specifiche misure appaiono oltremodo opportune e coerenti con una complessiva strategia riformatrice volta a realizzare un moderno mercato del lavoro;

parallelamente all'aggiornamento del quadro normativo di contrasto del caporalato e dell'utilizzo del lavoro irregolare in agricoltura, appare indispensabile una riflessione sul tema dei prezzi, dei costi di produzione e di quanto deve essere riconosciuto ai produttori, con il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutta la filiera, dal campo alla tavola, per garantire che dietro tutti gli alimenti, italiani e stranieri, in vendita sugli scaffali, non si nasconda la piaga del lavoro nero e del caporalato;

le audizioni svolte con le Istituzioni e le parti sociali maggiormente rappresentative nel settore hanno fornito importanti elementi di valutazione, anche in vista dell'esame delle specifiche iniziative normative in materia;

nella riunione del Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge contenente norme in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura,

impegnano il Governo:

a proseguire con speditezza e con tempi certi, in un rapporto collaborativo con le proposte di iniziativa parlamentare, nella definizione di un nuovo quadro normativo finalizzato al contrasto del lavoro irregolare in agricoltura e del caporalato;

a dare piena attuazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità implementando le iniziative elaborate dalla Cabina di regia, di cui all'articolo 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, promuovendo l'offerta da parte dei centri per l'impiego pubblici di servizi

adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo, prevedendo altresì un ruolo attivo e collaborativo degli enti territoriali con le altre istituzioni preposte all'azione di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e del caporalato;

a valorizzare il ricorso all'etichettatura volontaria dei prodotti finali del lavoro agricolo di qualità prevedendone adeguata pubblicità;

a prevedere che alla Cabina di regia partecipino anche il Ministero dell'interno e l'Ispettorato nazionale del lavoro, in considerazione delle competenze loro attribuite in materia di immigrazione e di controlli sul lavoro;

a valutare l'opportunità di un ulteriore potenziamento della tutela già approntata per i lavoratori che denunciano i caporali o i datori di lavoro, anche nei casi in cui i lavoratori siano immigrati;

ad attivare una collaborazione con le diverse organizzazioni del terzo settore in particolare con quelle impegnate sui temi della promozione della legalità e del rispetto dei diritti dei lavoratori e con le associazioni di rappresentanza dei consumatori per definire e realizzare apposite campagne di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sull'importanza di una produzione agricola di qualità e rispettosa dei diritti dei lavoratori;

a prevedere anche l'utilizzo di moderni sistemi tecnologici di controllo a supporto dell'attività di vigilanza esercitata dagli ispettorati del lavoro e dalle forze dell'ordine;

a rafforzare in modo strategico i controlli su tutto il territorio nazionale ed in particolare nelle aree dove il caporalato è più diffuso, al fine di contrastare e reprimere l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro;

a verificare la possibilità di prevedere indennizzi per i lavoratori vittime del caporalato;

a svolgere monitoraggi costanti, anche accedendo ai dati disponibili presso

l'INPS relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;

a mettere a sistema le diverse banche dati esistenti, quali quelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quelle dei centri per l'impiego, dell'INPS (CISOA), dell'INAIL, della guardia di finanza, dell'Agenzia delle entrate e di AGEA;

a valutare l'opportunità di inserire tra i requisiti necessari per accedere all'iscrizione alla « Rete del lavoro agricolo di qualità » la dichiarazione aziendale di conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa;

a promuovere ulteriori iniziative nei confronti delle imprese che si avvalgono di tale illecita intermediazione, volte ad aggredirne il patrimonio, attraverso un più ampio ricorso alla confisca dei beni, nonché a bloccare, da subito, la possibilità di ricevere contributi pubblici;

a valutare la possibilità di riutilizzare le eventuali risorse derivanti dalla confisca dei beni delle aziende irregolari per scopi di utilità sociale ovvero per l'indennizzo o per la promozione del reinserimento lavorativo di soggetti vittime del caporalato;

ad escludere dalla partecipazione alla « Rete del lavoro agricolo di qualità » anche i soggetti che abbiano riportato condanne per delitti contro la salute e il benessere degli animali, delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio;

ad intensificare l'attività di vigilanza e controllo, finalizzata al corretto utilizzo dei voucher per prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura e a prendere in

considerazione l'opportunità di rendere obbligatoria la procedura sperimentale FastPOA;

a valutare l'opportunità, nei limiti delle risorse disponibili, di attivare un numero telefonico nazionale di pubblica utilità presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare i fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato e la tutela da ogni atto ritorsivo, le cui denunce sono immediatamente trasmesse agli organi di vigilanza per gli immediati accertamenti;

a consentire ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, la possibilità di stipulare apposita convenzione con la Rete;

a prevedere che le amministrazioni statali direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo, elaborino un piano di interventi volto a garantire misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli. Il piano dovrà essere oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata, prevedendo altresì il coinvolgimento delle regioni, delle province autonome e delle amministrazioni locali nonché delle organizzazioni di terzo settore;

a riferire periodicamente alle Commissioni parlamentari competenti in ordine ai risultati conseguiti a seguito dell'adozione delle nuove misure di carattere normativo, nonché ai contenuti del piano organico complessivo per il contrasto stabile al lavoro nero e al caporalato, elaborato dalla cabina di regia preposta alla realizzazione della Rete del lavoro agricolo di qualità.

ALLEGATO 2

7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00813 Polverini, 7-00815 Simonetti e 7-00826 Massimiliano Bernini: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI 7-00769 CAPOZZOLO, 7-00800 ZACCAGNINI, 7-00806 RIZZETTO, 7-00807 LABRIOLA, 7-00813 POLVERINI E 7-00826 MASSIMILIANO BERNINI APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Le Commissioni XI e XIII,

premessi che:

nel corso dell'estate si sono registrati almeno quattro decessi, nella sola Regione Puglia, tra i braccianti impiegati nella raccolta del pomodoro;

la principale causa di tali decessi è rappresentata dalle gravissime e inaccettabili condizioni di lavoro e di sfruttamento cui sono costretti migliaia di lavoratori – prevalentemente stranieri ed extracomunitari, ma con percentuali sempre crescenti di manodopera nazionale – da un sistema criminale che opera con spietata determinazione, principalmente attraverso l'operato del caporalato e l'utilizzazione di lavoro irregolare;

si tratta di una piaga antica che, nonostante gli interventi normativi degli ultimi anni, sembra lontana dall'essere debellata nel nostro Paese e che vede coinvolti non solo i lavoratori immigrati, che risultano maggiormente disposti ad accettare lavori irregolari e sottopagati, con turni massacranti e in condizioni di pericolo per la salute, ma che, negli ultimi tempi, ha coinvolto anche altri soggetti deboli della società, come i giovani e le donne lavoratrici, cittadini italiani spesso vittime di una crisi economica e di un mercato del lavoro che in molte occasioni non è stato in grado di favorire i necessari raccordi con il mondo della scuola;

da quanto riportato dall'ultimo rapporto « Agromafie e caporalato » della FLAI-CGIL si apprende che: « Secondo le nostre stime sono circa 400.000 i lavoratori che potenzialmente trovano un impiego tramite i caporali, di cui circa 100.000 presentano forme di grave assoggettamento a condizioni abitative e ambientali considerate paraschiavistiche, anche se negli ultimi anni le denunce sono sensibilmente cresciute. Dall'introduzione nel codice penale del reato di caporalato (articolo 603-bis del codice penale) sono circa 355 i caporali arrestati o denunciati, di cui 281 solo nel 2013. Secondo le nostre mappe sono circa 80 gli epicentri dello sfruttamento dei caporali, in 55 di questi epicentri abbiamo riscontrato condizioni di lavoro indecente o gravemente sfruttato. Più del 60 per cento dei lavoratori e delle lavoratrici costrette a lavorare sotto caporale – la maggior parte stranieri comunitari e non ha accesso ai servizi igienici e all'acqua corrente. Più del 70 per cento presenta malattie non riscontrate prima dell'inserimento nel ciclo del lavoro agricolo stagionale. Poi ci sono le intollerabili tasse dei caporali che sono pagate dai lavoratori e dalle lavoratrici e da tutti noi in termini di mancato gettito per la fiscalità generale. Solo in termini di mancato gettito contributivo il caporalato ci costa più di 600 milioni di euro l'anno. I lavoratori impiegati dai caporali percepiscono un salario giornaliero inferiore di circa il

50 per cento di quello previsto dai contratti nazionali e provinciali di lavoro, cioè circa 25/30 euro per una giornata di lavoro che dura fino a 12 ore continuative. A questo bisogna aggiungere le « tasse » da corrispondere ai caporali dovute al trasporto (circa 5 euro), all'acquisto di acqua (1,5 euro a bottiglia) di cibo (3,5 euro per un panino) e commissioni varie dovute all'impossibilità di accedere a beni di prima necessità come il cibo e i medicinali. In molti casi, soprattutto al sud, i lavoratori sono costretti anche a pagare l'affitto degli alloggi fatiscenti nei tantissimi ghetti lontani dai centri urbani e da occhi indiscreti. I lavoratori non scelgono di vivere in questi contesti fatiscenti, ma sono costretti a farlo, visto che solo in quei luoghi troveranno un caporale che gli offrirà una giornata lavorativa »;

spesso l'intermediazione illecita e il lavoro nero si intrecciano con altre forme di illegalità, quali l'avvio di attività imprenditoriali che, dopo pochi mesi, scompaiono nel nulla, senza adempiere ai versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali o l'utilizzo fraudolento della forma cooperativa;

anche sul versante dei controlli, si è evidenziata la necessità di mettere a regime il sistema delle banche dati esistenti (del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o di centri per l'impiego, INPS, INAIL, Guardia di finanza e Agenzia delle entrate), nonché di promuovere un'attività ispettiva gestita in modo univoco a livello nazionale, garantendo un efficace coordinamento dei servizi ispettivi, in vista di una effettiva attività di prevenzione, strumento essenziale per assicurare un efficace controllo dello Stato su tutto il territorio nazionale;

da questo punto di vista riveste una significativa importanza l'istituzione, dal 1° settembre 2015, ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, della Rete del lavoro agricolo di qualità, cui potranno aderire le imprese interessate, quale or-

ganismo autonomo finalizzato a rafforzare le iniziative di contrasto dei fenomeni di irregolarità e delle criticità che caratterizzano le condizioni di lavoro nel settore agricolo. Per la prima volta in Italia si istituisce un sistema pubblico di certificazione etica del lavoro e si prevede inoltre l'introduzione di un sistema premiante per le imprese che aderiranno alla Rete ed entreranno nel circuito. Della cabina di regia, presieduta dall'INPS, fanno parte le organizzazioni sindacali, le organizzazioni professionali agricole, insieme ai rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, del lavoro e dell'economia della Conferenza delle regioni, con il compito di definire un piano organico complessivo per il contrasto stabile al lavoro nero e al caporalato, attraverso il pieno coinvolgimento e la collaborazione dei sindacati e delle organizzazioni agricole, dell'industria, della grande distribuzione e di tutte le istituzioni;

i requisiti previsti per richiedere l'iscrizione alla Rete sono:

a) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera *a)*;

c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;

del pari, pienamente condivisibile appare la volontà espressa congiuntamente dai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e della giustizia di varare uno specifico atto legislativo finalizzato alla confisca dei beni per le imprese che si macchiano del reato di caporalato, a garantire forme di assistenza legale per i braccianti che denunciano lo sfruttamento, oltre che alla possibilità di introdurre la responsabilità in solido per

chi sfrutta il lavoro nero, nonché a misure volte a introdurre l'obbligo di comunicazione preventiva degli operai agricoli a tempo determinato ad assicurare inoltre forme per evitare un uso distorto dei *voucher* e a realizzare infine un'ipotesi di organizzazione del trasporto pubblico dei braccianti, con il coinvolgimento delle regioni;

tali specifiche misure appaiono oltremodo opportune e coerenti con una complessiva strategia riformatrice volta a realizzare un moderno mercato del lavoro;

parallelamente all'aggiornamento del quadro normativo di contrasto del caporalato e dell'utilizzo del lavoro irregolare in agricoltura, appare indispensabile una riflessione sul tema dei prezzi, dei costi di produzione e di quanto deve essere riconosciuto ai produttori, con il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutta la filiera, dal campo alla tavola, per garantire che dietro tutti gli alimenti, italiani e stranieri, in vendita sugli scaffali, non si nasconda la piaga del lavoro nero e del caporalato;

le audizioni svolte con le istituzioni e le parti sociali maggiormente rappresentative nel settore hanno fornito importanti elementi di valutazione, anche in vista dell'esame delle specifiche iniziative normative in materia;

nella riunione del 13 novembre 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge contenente norme in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura,

impegnano il Governo:

a proseguire con speditezza e con tempi certi, in un rapporto collaborativo con le proposte di iniziativa parlamentare, nella definizione di un nuovo quadro normativo finalizzato al contrasto del lavoro irregolare in agricoltura e del caporalato;

a dare piena attuazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità implementando

le iniziative elaborate dalla Cabina di regia, di cui all'articolo 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, promuovendo l'offerta da parte dei centri per l'impiego pubblici di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo, prevedendo altresì un ruolo attivo e collaborativo degli enti territoriali con le altre istituzioni preposte all'azione di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e del caporalato;

a valorizzare il ricorso all'etichettatura volontaria dei prodotti finali del lavoro agricolo di qualità prevedendone adeguata pubblicità;

a prevedere che alla Cabina di regia partecipino anche il Ministero dell'interno e l'Ispettorato nazionale del lavoro, in considerazione delle competenze loro attribuite in materia di immigrazione e di controlli sul lavoro;

a valutare l'opportunità di un ulteriore potenziamento della tutela già approntata per i lavoratori che denunciano i caporali o i datori di lavoro, anche nei casi in cui i lavoratori siano immigrati;

ad attivare una collaborazione con le diverse organizzazioni del terzo settore, in particolare con quelle impegnate sui temi della promozione della legalità e del rispetto dei diritti dei lavoratori, e con le associazioni di rappresentanza dei consumatori per definire e realizzare apposite campagne di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sull'importanza di una produzione agricola di qualità e rispettosa dei diritti dei lavoratori;

a prevedere anche l'utilizzo di moderni sistemi tecnologici di controllo a supporto dell'attività di vigilanza esercitata dagli ispettorati del lavoro e dalle forze dell'ordine;

a rafforzare in modo strategico i controlli su tutto il territorio nazionale ed in particolare nelle aree dove il caporalato è più diffuso, al fine di contrastare e reprimere l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro;

a svolgere un'attenta verifica sul fenomeno delle cosiddette « cooperative senza terra » al fine di individuare eventuali misure per il contrasto di forme di caporalato e di lavoro irregolare;

a verificare la possibilità di prevedere indennizzi per i lavoratori vittime del caporalato;

a svolgere monitoraggi costanti, anche accedendo ai dati disponibili presso l'INPS relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;

a mettere a sistema le diverse banche dati esistenti, quali quelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quelle dei centri per l'impiego, dell'INPS (CISOA), dell'INAIL, della Guardia di finanza, dell'Agenzia delle entrate e di AGEA;

a valutare l'opportunità di inserire tra i requisiti necessari per accedere all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità la dichiarazione aziendale di conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa;

a promuovere ulteriori iniziative nei confronti delle imprese che si avvalgono di forme di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, volte ad aggredirne il patrimonio, attraverso un più ampio ricorso alla confisca dei beni, nonché a bloccare, da subito, la possibilità di ricevere contributi pubblici;

a valutare la possibilità di riutilizzare le eventuali risorse derivanti dalla confisca dei beni delle aziende irregolari per scopi di utilità sociale ovvero per l'indennizzo o per la promozione del reinserimento lavorativo di soggetti vittime del caporalato;

a escludere dalla partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità anche i soggetti che abbiano riportato condanne

per delitti contro la salute e il benessere degli animali, delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio;

a intensificare l'attività di vigilanza e di controllo finalizzata al corretto utilizzo dei *voucher* per prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura e a prendere in considerazione l'opportunità di rendere obbligatoria la procedura sperimentale FastPOA;

a valutare l'opportunità, nei limiti delle risorse disponibili, di attivare un numero telefonico nazionale di pubblica utilità presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato e la tutela da ogni atto ritorsivo, le cui denunce sono immediatamente trasmesse agli organi di vigilanza per gli immediati accertamenti;

a consentire ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, la possibilità di stipulare apposita convenzione con la Rete;

a prevedere che le amministrazioni statali direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo elaborino un piano di interventi volto a garantire misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli. Il piano dovrà essere oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata, prevedendo altresì il coinvolgimento delle regioni, delle province autonome e delle amministrazioni locali nonché delle organizzazioni di terzo settore;

a riferire periodicamente alle Commissioni parlamentari competenti in or-

dine ai risultati conseguiti a seguito dell'adozione delle nuove misure di carattere normativo, nonché ai contenuti del piano organico complessivo per il contrasto stabile al lavoro nero e al caporalato, elaborato dalla Cabina di regia preposta alla realizzazione della Rete del lavoro agricolo di qualità.

(8-00158) « Capozzolo, Zaccagnini, Rizzetto, Labriola, Polverini, Massimiliano Bernini, Damiano, Sani, Luciano Ago-

stini, Airaudo, Antezza, Baldassarre, Barbanti, Benedetti, Capelli, Capone, Carra, Catano, Cenni, Chimienti, Cominardi, Cova, Dal Moro, Fassina, Gagnarli, Gallinella, Gregori, L'Abbate, Loreface, Lupo, Mariano, Mottola, Mucci, Oliverio, Parentela, Paris, Pastorelli, Pastorino, Pisicchio, Placido, Prodani, Romanini, Russo, Schullian, Segoni, Turco, Venittelli ».

ALLEGATO 3

7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00813 Polverini, 7-00815 Simonetti e 7-00826 Massimiliano Bernini: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura.

**TESTO DELLA RISOLUZIONE 7-00815 SIMONETTI APPROVATO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

Le Commissioni XI e XIII,

premesso che:

i recenti episodi di cronaca di braccianti morti nelle campagne (l'ultimissimo registrato il 14 ottobre 2015), denunciano come, ancora oggi, il fenomeno del caporalato sia altamente diffuso nel settore agricolo, rappresentando una piaga tutt'altro che estirpata;

l'agricoltura è indubbiamente un settore che genera maggiore allarme sociale in ragione, anche e soprattutto, della stagionalità di alcune attività produttive;

secondo gli ultimi dati disponibili almeno 80 sono i centri dove sussiste il fenomeno del caporalato (con maggiore concentrazioni in Sicilia, Puglia, Campania e Calabria) ed oltre 100 mila i lavoratori agricoli coinvolti in situazioni di sfruttamento lavorativo,

impegnano il Governo:

ad intensificare i controlli per l'emersione e consolidare, al contempo, nuovi strumenti utili al contrasto permanente del fenomeno del caporalato;

a prevedere, nel dare piena attuazione alla Rete del lavoro agricolo e di qualità, il coinvolgimento di tutte le articolazioni territoriali della cabina di regia, *in primis* enti territoriali e locali, al fine di monitorare al meglio le diverse realtà territoriali e rispondere in maniera più efficiente e funzionale alle rispettive esigenze;

a relazionare alle competenti Commissioni parlamentari sui contenuti dello specifico piano operativo di contrasto al caporalato ed alle altre forme di lavoro irregolare, messo a punto dalla cabina di regia preposta alla realizzazione della Rete del lavoro agricolo di qualità.

(8-00159) « Simonetti, Fedriga, Guidesi ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	44
Sulla pubblicità dei lavori	44
Audizione del sottosegretario di Stato agli affari regionali, Gianclaudio Bressa	45

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione Affari costituzionali (AFCO) del Parlamento europeo sul tema «La futura evoluzione istituzionale dell'Unione: potenziare il dialogo politico tra il PE e i parlamenti nazionali e rafforzare il controllo sull'esecutivo a livello europeo» (Bruxelles, 19 novembre 2015)	45
ALLEGATO 1 (<i>Relazione del presidente on. Andrea Mazziotti Di Celso</i>)	48

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. Nuovo testo C. 2520 Quintarelli (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	45
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	55
AVVERTENZA	47

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni.

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Aldo RESCHIGNA, *coordinatore vicario della Commissione Affari istituzionali e generali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

I deputati Marilena FABBRI (PD), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Andrea CECCONI (M5S) e Mara MUCCI

(Misto) intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni.

Aldo RESCHIGNA, *coordinatore vicario della Commissione Affari istituzionali e generali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ringrazia il dottor Reschigna e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione del sottosegretario di Stato agli affari regionali, Gianclaudio Bressa.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, introduce l'audizione.

Gianclaudio BRESSA, *sottosegretario di Stato agli affari regionali*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

I deputati Andrea CECCONI (M5S), Teresa PICCIONE (PD), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Marilena FABRI (PD) e Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni.

Gianclaudio BRESSA, *sottosegretario di Stato agli affari regionali*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Gianclaudio Bressa e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 15.40.

Sugli esiti della riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione Affari costituzionali (AFCO) del Parlamento europeo sul tema «La futura evoluzione istituzionale dell'Unione: potenziare il dialogo politico tra il PE e i parlamenti nazionali e rafforzare il controllo sull'esecutivo a livello europeo» (Bruxelles, 19 novembre 2015).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che lo scorso 19 novembre si è recato in missione a Bruxelles, in rappresentanza della I Commissione, per partecipare alla riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo sul tema «Futura evoluzione istituzionale dell'Unione: intensificare il dialogo politico tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali e rafforzare il controllo sull'esecutivo a livello europeo».

In esito allo svolgimento della missione, presenta una relazione sui temi oggetto della predetta riunione (*vedi allegato 1*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

Nuovo testo C. 2520 Quintarelli.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, ricorda che la

proposta di legge C. 2520, come modificata dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, reca disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti, ha ad oggetto la disciplina generale dei servizi della Rete *internet* e si concentra, in particolare, sugli aspetti connessi al principio di neutralità della rete. Quest'ultimo inteso come possibilità garantita a tutti di accedere agli strumenti, alle informazioni, ai contenuti e ai servizi di *internet*, come delle altre infrastrutture di comunicazione in modo paritario, senza distinzioni o segmentazioni corrispondenti a livelli di utilizzo diversi.

Il provvedimento mira ad aumentare le possibilità di scelta e la libertà di espressione su *internet* per tutti i cittadini; come evidenziato nella relazione di accompagnamento al provvedimento, dovrebbero essere gli utenti finali, infatti — e non i fornitori di accesso a *internet* — a poter chiedere di privilegiare una classe di servizio, decidendo quali contenuti vogliono inviare e ricevere, quali servizi, applicazioni, *hardware* e software vogliono usare a tale scopo e dove fornirsene.

Passando ad esaminare nel dettaglio il contenuto del provvedimento, l'articolo 1, modificato in sede referente, reca le definizioni rilevanti per la proposta di legge, con riferimento alla rete *internet*, alla piattaforma tecnologica, al fornitore di servizi della società dell'informazione, al fornitore di reti o servizi della società di comunicazione elettronica, all'esperienza utente, all'accesso *best effort* (modalità di utilizzo delle rete *internet* in cui non vi è garanzia che i pacchetti dati siano effettivamente consegnati a destinazione).

L'articolo 2, anch'esso modificato dalla Commissione di merito, prevede che non può essere qualificato nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale ed informativa dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica come « accesso ad *internet* », un servizio che limiti l'accesso dell'utente a una porzione e/o sottoinsieme di servizi usufruiti attraverso la rete *internet*. Un

servizio che consenta il solo accesso ad una tale porzione e/o sottoinsieme di servizi è definito « servizio non *internet* ». La documentazione contrattuale deve indicare, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste al servizio rispetto ad un altro che consenta l'accesso illimitato alla « rete *internet* ».

Il comma 1 dell'articolo 3, modificato in sede referente, afferma il principio della neutralità della Rete. Si stabilisce infatti che ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non sia consentito ostacolare l'accesso ad applicazioni e servizi *internet* ovvero rallentarlo rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima velocità di banda e con accesso illimitato alla rete *internet*. Viene fatta eccezione per i casi in cui misure di ostacolo o rallentamento dell'accesso risultino necessarie, comunque per brevi periodi, per ridurre gli effetti della congestione del traffico nella rete *internet*, a condizione che tipologie differenti di traffico siano trattate con le medesime modalità; preservare l'integrità e la sicurezza della rete *internet* nonché il servizio del fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica in oggetto o del terminale dell'utente finale; limitare la trasmissione a un utente finale di comunicazioni non richieste, previo consenso dello stesso utente; dare attuazione a specifici, cogenti e inderogabili provvedimenti legislativi o giurisprudenziali.

Anche il comma 2 prevede una deroga al principio di neutralità della Rete. Si stabilisce infatti che i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica possono commercializzare servizi a valore aggiunto di prioritizzazione di classi di traffico nel proprio segmento di rete di accesso per soddisfare specifiche esigenze della clientela affari e residenziale. L'adesione dell'utente deve essere liberamente espressa, anche *on line*, ed oggetto di uno specifico e separato accordo tariffario e contrattuale. L'accesso *best effort* deve in ogni caso far parte dell'offerta, essere pubblicizzato con la medesima evidenza

nelle offerte commerciali di cui si tratta e, di queste, deve costituire la tariffa base. Secondo il comma 3, è vietato collegare al prezzo di tale offerta specifici servizi o contenuti. Si prevede, inoltre, al comma 4, una procedura nel caso di possibili danni all'integrità e alla sicurezza di *internet* derivanti dal traffico proveniente da un utente finale. Si prevede altresì, al comma 5, che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisca standard minimi, aggiornati annualmente, di qualità per l'accesso al servizio.

L'articolo 4 definisce il diritto degli utenti in tema di scelta e selezione dei *software*, contenuti e servizi. Si stabilisce che gli utenti hanno il diritto di reperire *on line* in formato idoneo alla piattaforma tecnologica utilizzata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie *software* proprietari o *open source*, contenuti e servizi legali di loro scelta. In particolare gli utenti hanno il diritto, indipendentemente dalla piattaforma tecnologica interessata di reperire contenuti e servizi dal fornitore di propria scelta alle condizioni con le modalità e nei termini liberamente definiti da ciascun fornitore. È pertanto vietato ai fornitori di servizi della società dell'informazione limitare o subordinare all'acquisto di determinati *software* tali diritti. A ciò si accompagna il diritto di disinstallare *software* o contenuti non di loro interesse dai propri dispositivi, salvo che non si tratti di elementi imposti da norme imperative. I due articoli successivi (artt. 4-*bis* e 4-*ter*), aggiunti in sede di esame degli emendamenti, impongono ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica di pubblicare sul proprio sito *internet*, nella sezione trasparenza le offerte ivi menzionate specificando quali consentano l'accesso ad *internet* e quali invece a porzioni di rete o a sottoinsiemi

di servizi e le sanzioni per le violazioni di quanto previsto dalla proposta di legge.

La proposta di legge di cui si tratta può essere ricondotta alla materia « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione), di esclusiva competenza legislativa dello Stato. Viene altresì in rilievo la materia « ordinamento della comunicazione », che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e la regione ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale ha peraltro, in più occasioni, (tra le altre, sentenza n. 336 del 2005) evidenziato le strette connessioni della materia « ordinamento della comunicazione » con altri ambiti di competenza esclusiva statale. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. C. 1278 Marco Meloni, C. 3297, approvata dal Senato, C. 3354 Centemero e C. 3359 Mucci.

ALLEGATO 1

Sugli esiti della riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione Affari costituzionali (AFCO) del Parlamento europeo sul tema « La futura evoluzione istituzionale dell'Unione: potenziare il dialogo politico tra il PE e i parlamenti nazionali e rafforzare il controllo sull'esecutivo a livello europeo » (Bruxelles, 19 novembre 2015).

RELAZIONE DEL PRESIDENTE ON. ANDREA MAZZIOTTI DI CELSO

L'incontro interparlamentare, organizzato dalla Commissione Affari costituzionali (AFCO) del Parlamento europeo, aveva ad oggetto *L'evoluzione del futuro istituzionale dell'Unione: migliorare il dialogo politico tra il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali e rinforzare il controllo sull'esecutivo a livello europeo*.

All'incontro hanno partecipato parlamentari nazionali provenienti da 13 Stati membri, dalla Turchia e dalla Norvegia. La Camera era rappresentata dal Presidente della Commissione affari costituzionali Mazziotti Di Celso.

Dopo gli interventi di apertura, l'incontro si è articolato in una sessione dedicata al futuro istituzionale dell'Unione (nell'ambito della quale è stato presentato il documento di lavoro in preparazione del rapporto sul Miglioramento del funzionamento dell'assetto dell'UE sulla base del potenziale del Trattato di Lisbona – relatori l'europarlamentare italiana S&D Mercedes Bresso e il Presidente PPE della Commissione affari esteri del Parlamento europeo Elmar Brok) e in un'audizione di accademici sul tema del controllo parlamentare sulla governance dell'UE.

Nella sessione introduttiva, dopo il saluto della Presidente della Commissione AFCO, Danuta Hubner (PPE, Polonia), è intervenuto Marc Angel, Presidente della Commissione esteri e affari europei della Camera dei deputati lussemburghese (il Lussemburgo detiene attualmente la Presidenza semestrale di turno del Consiglio dell'UE).

L'onorevole Angel ha in generale sottolineato che il rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali nel processo decisionale dell'Unione europea ed una migliore cooperazione con il Parlamento europeo potrebbero ulteriormente contribuire alla legittimità democratica dell'UE. Il relatore ha richiamato le iniziative in corso, nell'ambito della dimensione parlamentare della Presidenza lussemburghese, sul meccanismo di controllo sulla sussidiarietà e sul dialogo politico. In particolare, sono stati istituiti due gruppi di lavoro per il miglioramento, nell'ambito dei Trattati vigenti, della procedura di « cartellino giallo », e per l'introduzione sperimentale di una procedura di « cartellino verde », che consenta a un gruppo di Parlamenti di chiedere alle Istituzioni europee un'iniziativa legislativa. Con riferimento a tale ultimo tema, il relatore ha ricordato l'iniziativa della House of Lords sullo spreco alimentare (che ha ottenuto l'appoggio di 17 Camere), l'iniziativa lettone per la revisione della direttiva sui servizi audiovisivi, l'iniziativa dell'Assemblea nazionale francese sulla responsabilità sociale ed ambientale delle società. Secondo l'onorevole Angel la procedura andrebbe definita con l'introduzione di soglie minime e scadenze e con il coinvolgimento del Parlamento europeo. Anche se quest'ultimo, in base all'articolo 225 del Trattato sul funzionamento dell'UE, ha già il diritto di chiedere la presentazione di proposte legislative alla Commissione, l'appoggio da parte del PE ad un eventuale

«cartellino verde» presentato da Parlamenti nazionali darebbe naturalmente all'iniziativa un rilievo diverso.

Il relatore, soffermandosi quindi sul documento di lavoro presentato dagli europarlamentari Bresso e Brok, ne ha richiamato criticamente il punto 9, nel quale andrebbe specificamente menzionato il ruolo dei Parlamenti nazionali (come definito dagli articoli 5 e 12 del Trattato di Lisbona e dai Protocolli 1 e 2) e della COSAC. Con riferimento al paragrafo 10 sulla cooperazione interparlamentare, che espressamente esclude organi congiunti per la partecipazione al processo decisionale dell'UE, l'onorevole Angel ha osservato che questo tema andrebbe affrontato nelle sedi più opportune di cooperazione interparlamentare, a partire dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'UE.

Successivamente, Nicolas Schmit, Ministro del lavoro del Governo lussemburghese ed ex membro della Convenzione europea, ha evidenziato che molti miglioramenti all'assetto istituzionale dell'UE possono essere realizzati a trattati vigenti. Il relatore ha a tal fine richiamato il pacchetto *Better regulation* (per una migliore interazione tra le Istituzioni nel processo legislativo) e gli strumenti contenuti nei Trattati attuali per realizzare una politica comune di migrazione e di sicurezza. Con riferimento a tale ultimo aspetto ha anche ricordato che l'articolo 42, paragrafo 7, del Trattato (che contempla il dovere per gli Stati membri di prestare assistenza ed aiuto allo Stato che subisca un'aggressione armata nel suo territorio) è espressione del principio di solidarietà, principio che dovrebbe altresì declinarsi nell'esclusione dal Patto di stabilità le spese affrontate dallo Stato membro per garantire la sicurezza e fronteggiare la minaccia terroristica. Il Ministro Schmit ha quindi evidenziato la necessità di migliorare la governance dell'eurozona e di integrare la dimensione sociale nell'Unione economica e monetaria, osservando al contempo l'opportunità di pervenire alla creazione di una capacità fiscale e di bilancio della zona euro, da

finanziare attraverso un sistema di risorse proprie. Tale ultimo aspetto richiederebbe naturalmente modifiche ai Trattati. Con riferimento al tema dei Parlamenti nazionali, ne ha sottolineato il ruolo nell'ambito della procedura di controllo della sussidiarietà, e ha ritenuto incoerente con l'assetto istituzionale dell'UE la richiesta proveniente da taluni di essi di diventare una sorta di terza Camera legislativa.

Il rappresentante della Commissione europea (Pascal Leardini, Direttore nel segretariato generale della Commissione, responsabile per i rapporti con i Parlamenti nazionali) ha quindi richiamato le iniziative adottate dal Primo Vicepresidente Timmermans per rafforzare le relazioni tra Commissione e Parlamenti nazionali, tra le quali l'aumento del numero delle visite dei Commissari nei Parlamenti (finora oltre 200) e la nuova impostazione adottata nelle risposte della Commissione ai contributi trasmessi dai Parlamenti nazionali nell'ambito della procedura di sussidiarietà e del dialogo politico (la lettera di risposta, di natura politica, è cofirmata dal primo Vicepresidente e dal Commissario responsabile e contiene un allegato con gli elementi tecnici di risposta). Il relatore si è soffermato sulla drastica riduzione di pareri motivati adottati dai Parlamenti nazionali (probabilmente anche legata alla riduzione delle iniziative legislative della Commissione) e sugli sviluppi del dialogo politico. In proposito, ha riportato la valutazione positiva del Vicepresidente Timmermans rispetto alla procedura di «cartellino verde», nei limiti naturalmente in cui essa non comporti modifiche ai Trattati. Citando ad esempio la tempestività del primo cartellino verde sui rifiuti alimentari (trasmesso quando la Commissione stava elaborando il pacchetto sull'economia circolare), ha evidenziato l'importanza della tempestività per il successo di tali iniziative. Il relatore ha espresso una valutazione positiva anche sull'iniziativa sostenuta da alcuni Parlamenti nazionali di un coordinamento al fine di individuare proposte di comune interesse ed eventuali criticità già in fase di esame del programma di lavoro della

Commissione. Infine, in materia di governance dell'eurozona, il relatore ha ricordato la recente adozione da parte del Collegio dei Commissari delle misure attuative del rapporto dei cinque Presidenti (alcune delle quali richiedono modifiche ai Trattati) e si è soffermato in particolare sul tema della rappresentanza esterna dell'area euro, rispetto alla quale ha riportato talune perplessità emerse in occasione delle prime discussioni in Consiglio su tali misure.

L'europarlamentare italiana Mercedes Bresso (PD-S&D) ha evidenziato la finalità del rapporto in preparazione di mettere in evidenza il potenziale del Trattato di Lisbona nel processo di integrazione europea per affrontare, senza una revisione dei Trattati, sfide quali la crisi dei rifugiati, i cambiamenti climatici, la debolezza dell'Unione economica e monetaria, la mancanza di competitività, il completamento del mercato interno e la realizzazione del mercato unico digitale. Ripercorrendo i temi che saranno affrontati nel rapporto, la relatrice si è in particolare soffermata sulla necessità di una maggiore integrazione dell'eurozona (attraverso l'introduzione della capacità di bilancio della zona euro), del rafforzamento della dimensione sociale e della tutela dei diritti dei lavoratori nel mercato interno (incoraggiando in particolare l'introduzione di un salario minimo da parte degli Stati membri), di una migliore definizione delle competenze del Consiglio europeo. Con riferimento al ruolo dei Parlamenti nazionali, la relatrice ha concordato sulla necessità di una riflessione sul funzionamento della procedura di sussidiarietà e ha espresso una valutazione in linea di principio favorevole sul cartellino verde, purché naturalmente la relativa procedura sia definita in modo chiaro e trasparente.

Il correlatore del rapporto, Elmar Brok (Germania, PPE) ha evidenziato in generale come non servano modifiche dei Trattati, ma piuttosto occorre sfruttare il potenziale, finora non pienamente realizzato, del Trattato di Lisbona e realizzare coerenti politiche europee. Ha richiamato in proposito l'esempio delle misure adottate a

seguito della crisi finanziaria e gli strumenti contemplati dal Trattato per realizzare una politica migratoria e della sicurezza comune. Il Presidente Brok ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, osservando tuttavia che le decisioni vanno adottate al livello proprio di competenza, e senza combinare i diversi livelli Trattato di Lisbona. La cooperazione e lo scambio di informazioni tra parlamenti consente di operare un controllo parlamentare più efficace sull'operato degli esecutivi, ognuno al proprio livello di competenza, ma nel dialogo costante. In relazione alle procedure legislative dell'UE, il Presidente Brok ha stigmatizzato la mancanza di trasparenza dei lavori del Consiglio, che, da un lato, impedisce ai cittadini di individuare chi è responsabile delle decisioni assunte e, dall'altro, consente ai Governi nazionali di nascondersi dietro l'alibi del Consiglio.

Anche il Vicepresidente del Comitato economico e sociale Lobo Xavier, richiamando il parere espresso nel contesto della presentazione del Rapporto Bresso-Brok, ha condiviso l'idea secondo cui, allo stato, non ci sono le condizioni per una modifica dei Trattati, ma, piuttosto, vadano sfruttate le potenzialità del Trattato di Lisbona. In particolare, il relatore ha evidenziato la necessità del completamento dell'Unione economica e monetaria (UEM), che andrebbe integrata con un pilastro politico e sociale, l'esigenza di concentrarsi su un'applicazione più efficace dei principi di governance democratica e partecipazione, nel rispetto della proporzionalità e della sussidiarietà, e di un ritorno al metodo comunitario. Il relatore ha quindi espresso il sostegno del Comitato per meccanismi di sussidiarietà rinforzata con un ruolo più ampio della società civile, delle parti sociali e dei Parlamenti nazionali.

Il successivo dibattito è stato introdotto da Lord Boswell, Presidente della Commissione Affari europei della House of Lords britannica, che ha illustrato il contenuto di una lettera inviata alla Presidente della Commissione AFCE, nella

quale si esprimono preoccupazioni sui testi oggetto dei negoziati in corso sulla proposta di regolamento su EUROPOL. Tali testi prevedono infatti modalità dettagliate per l'esercizio del controllo parlamentare sull'Agenzia; secondo Lord Bonswell, la legislazione secondaria dell'UE si dovrebbe limitare a fissare il principio del controllo parlamentare su EUROPOL, rimettendo l'attuazione di tale principio agli strumenti consueti della cooperazione interparlamentare. Lord Bonswell ha colto inoltre elementi di criticità nei paragrafi 9 e 10 del documento di lavoro Bresso-Brok, che sembrano avere un contenuto prescrittivo rispetto al ruolo dei Parlamenti nazionali in evidente violazione della loro sovranità.

Nel corso della discussione, è emersa una convergenza sull'impostazione del rapporto Bresso-Brok, fondato sulla necessità di esplorare le potenzialità del Trattato di Lisbona nel processo di integrazione europea e sull'esigenza di un migliore raccordo tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali.

Con riferimento a tale ultimo punto, l'europarlamentare lussemburghese Goerens (ALDE) ha proposto la creazione di gruppi di lavoro composti da parlamentari nazionali ed europei con il compito di esaminare meccanismi più efficaci di controllo parlamentare su settori, quale quello dell'uso dei fondi europei, che sfuggono ad un efficace controllo parlamentare.

Il rappresentante lituano, richiamando i risultati della dimensione parlamentare della Presidenza lituana, ha suggerito di sviluppare meccanismi di dialogo politico multilaterale tra Parlamenti nazionali e Commissione; in proposito ha espresso una valutazione positiva sulla procedura di « cartellino verde ». Tale tema è stato positivamente ripreso da molti altri parlamentari nazionali ed europei; tra questi, il parlamentare tedesco socialista Jo Leinen ha sottolineato l'approccio costruttivo della proposta del « cartellino verde » e ha anche suggerito di dedicare una settimana l'anno alla discussione da

parte di Parlamenti nazionali e Parlamento europeo del programma di lavoro della Commissione.

Il Presidente Mazziotti Di Celso ha posto il tema della distanza tra l'Europa, da un lato, e i cittadini e i Parlamenti nazionali, dall'altro, osservando come l'attenzione per le tematiche europee da parte di questi ultimi e dei media spesso non è adeguata e focalizzata sul contenuto delle politiche. Il Presidente ha inoltre sottolineato l'importanza della presenza fisica dei Commissari e dei parlamentari europei nei Parlamenti nazionali, al fine sia di arricchire il contenuto del dibattito sia di stimolare l'attenzione da parte di opinione pubblica e media.

La seconda parte dell'incontro era dedicata al tema del controllo parlamentare sulla governance dell'UE.

È innanzi tutto intervenuta Christine Neuhold, dell'Università di Maastricht, che ha svolto una presentazione sull'attività in materia europea dei Parlamenti nazionali dopo il Trattato di Lisbona, basata su uno studio commissionato dal Parlamento olandese e su una ricerca condotta dall'OPAL (*Observatory for Parliaments after the Lisbon Treaty*). La relatrice si è in primo luogo soffermata sui diversi sistemi di scrutinio da parte dei Parlamenti nazionali dell'attività dei rispettivi Governi, evidenziando talune differenze legate, da un lato, al diverso ruolo che svolgono Commissioni settoriali e Commissione politiche UE e, dall'altro, al livello di informazione e al contenuto dei poteri dei Parlamenti rispetto all'attività negoziale svolta dai Governi in sede di Consiglio. La relatrice ha altresì evidenziato la tendenza in taluni Parlamenti verso la specializzazione di alcuni parlamentari (cosiddetti « europromoters ») su tematiche europee. Sul piano del coinvolgimento diretto dei Parlamenti nazionali nel processo decisionale europeo, la professoressa Neuhold ha analizzato il ruolo delle Commissioni di settore e della Plenaria nell'ambito della procedura di sussidiarietà e ha fornito dati statistici sui pareri motivati espressi dai Parlamenti nazionali. Su quest'ultimo punto, la relatrice ha rilevato da un lato

un'attività più intensa delle Camere alte in tema di sussidiarietà e, dall'altro, ha osservato che, in talune Camere (in particolare nei Paesi scandinavi) il numero particolarmente elevato di pareri motivati si spiega in ragione dell'assenza di un sistema di selezione degli atti da esaminare. La relatrice si è infine soffermata sulla tendenza verso un maggiore coordinamento tra Parlamenti, legata ad un sempre più efficace scambio di informazioni (grazie all'attività della COSAC e a strumenti quali l'IPEX, ovvero la piattaforma elettronica di scambio delle informazioni in materia europea) e ad un maggiore ruolo delle amministrazioni parlamentari.

Successivamente, Olivier Rozenberg, dell'Università SciencePo di Parigi, ha illustrato dati che mostrano un generale incremento dell'attività dei Parlamenti nazionali in materia europea. Tale tendenza è particolarmente accentuata nei Paesi caratterizzati da una forte tradizione parlamentare, o dove sono presenti Governi di minoranza o di coalizione.

In relazione all'attività dei Parlamenti nazionali rispetto alle riunioni del Consiglio europeo, il relatore ha evidenziato un progressivo aumento del grado di coinvolgimento di questi ultimi e ha altresì illustrato i differenti sistemi adottati dalle varie Camere, che prevedono l'intervento del Governo prima e/o dopo le riunioni del Consiglio e in alcuni casi il coinvolgimento della Plenaria. Con riferimento al controllo di sussidiarietà, ha espresso criticità sulle concrete modalità di funzionamento del meccanismo del cartellino giallo e ha manifestato scetticismo sulla proposta contenuta nella lettera del Primo Ministro inglese di una procedura di « cartellino rosso », che consentirebbe ad un gruppo di Parlamenti di bloccare la legislazione europea. In proposito il relatore ha osservato che l'Unione europea non necessita di nuovi meccanismi di blocco, anche tenendo conto della riduzione del volume della legislazione UE adottata negli ultimi anni e dell'allungamento dei relativi tempi. Il professor Rozenberg ha inoltre notato che l'aumento del numero di atti adottati in prima lettura e la mancanza di traspa-

renza nei triloghi contribuisce a rendere più difficile la partecipazione dei Parlamenti nazionali al processo decisionale UE. Il relatore ha commentato positivamente la procedura di « cartellino verde » e si è soffermato sul dialogo tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali. Richiamando le polemiche e i ritardi nell'adozione del regolamento della Conferenza interparlamentare prevista dall'articolo 13 del Trattato sul cd. Fiscal compact, il relatore ha colto la necessità di un sostanziale miglioramento nella cooperazione tra Parlamenti nazionali e Parlamento europeo.

È infine intervenuto Philippe Poirier, del Collège des Bernardins e dell'Università di Parigi La Sorbona, il quale ha richiamato il dibattito accademico sulla « deparlamentarizzazione », alla quale contribuiscono l'emergere di nuove forme di neocorporativismo, l'evoluzione della politica monetaria e di bilancio europea, il ruolo delle amministrazioni e dei comitati di esperti, la valutazione esterna delle politiche pubbliche. In tale contesto, la partecipazione dei Parlamenti nazionali al processo decisionale UE rappresenta un processo lento e non pienamente realizzato. Il ruolo di questi ultimi andrebbe meglio definito in un eventuale processo di revisione dei Trattati. Il relatore si è soffermato sulle diverse procedure adottate nei Parlamenti nazionali in materia di sussidiarietà, concordando sul fatto che il maggior numero di pareri motivati adottati dai Parlamenti scandinavi si giustifica non solo in relazione alla mancata selezione degli atti da esaminare, ma anche alla portata estensiva della nozione di « sussidiarietà » adottata da tali Parlamenti. Con riferimento al tema della governance economica, l'utilizzo di strumenti di natura intergovernativa conferma la tendenza alla deparlamentarizzazione, ulteriormente accentuata dal fatto che molti dei nuovi uffici di bilancio (i cosiddetti « *fiscal council* ») non sono formalmente collegati ai Parlamenti nazionali. Tra le proposte per rafforzare il ruolo di questi ultimi, il relatore ha rilevato la necessità di un più accentuato controllo parlamentare

nel quadro del semestre economico, di una maggiore interazione tra Parlamenti nazionali e Commissione europea, di un prioritario coinvolgimento nella materia europea delle commissioni settoriali. Il relatore ha anche rilevato che, a fronte dell'enorme flusso di informazioni in materia europea, i Parlamenti nazionali dovrebbero avviare una riflessione sulle modalità di gestione di tali informazioni. Rispetto alla procedura di « cartellino verde » il Professor Poirier ha evidenziato talune criticità legate alla diversa interpretazione dell'iniziativa da parte dei Parlamenti nazionali.

Nel successivo dibattito, sono stati affrontati temi di carattere generale, quali il basso livello di partecipazione alle elezioni europee che testimonierebbe la disaffezione dei cittadini per la politica europea. Tale tema, introdotto dal parlamentare turco, è stato sviluppato in sede di replica dai relatori, i quali da un lato hanno invitato a tener conto delle diverse situazioni nazionali (e in particolare del basso tasso di partecipazione anche alle elezioni nazionali nei Paesi dell'est) e, dall'altro, hanno affrontato una riflessione sull'assenza di dibattiti politici europei in sede di elezioni. In connessione con tale tema, il Presidente Mazziotti Di Celso ha riportato l'esperienza parlamentare italiana di dibattiti, in occasione dei Consigli europei, che raramente si focalizzano sul contenuto delle politiche UE, ma più spesso si concentrano su tematiche più generali legate al rapporto tra l'Italia e l'Europa. Su tale profilo, il professor Rozenberg e la professoressa Neuhold hanno osservato come tale situazione è comune anche a molti altri parlamenti, sebbene esistano anche casi virtuosi di parlamenti (quale quello danese e svedese) che svolgono un esame approfondito sui dossier UE.

Si è inoltre ripreso il tema, già affrontato nella precedente sessione, di una riflessione sull'efficacia della procedura di « cartellino giallo » nell'ambito del controllo della sussidiarietà, (parlamentari irlandese, olandese). L'europarlamentare britannico Richard Corbett ha altresì evidenziato che la riduzione del numero di

pareri motivati è legato anche al fatto che la nuova legislazione europea sempre più assume la natura di modifiche alla legislazione esistente, il che rende meno probabile la violazione del principio di sussidiarietà. Lo stesso onorevole Corbett ha espresso un giudizio positivo sulla procedura di cartellino rosso delineata nella lettera del Primo Ministro Cameron, valutazione non condivisa dagli studiosi presenti e da alcuni parlamentari (tra cui la Presidente della Commissione AFCE), i quali hanno evidenziato come l'Europa abbia bisogno di una spinta costruttiva da parte dei Parlamenti nazionali piuttosto che di procedure di veto.

Sul tema del controllo dei Parlamenti sui rispettivi Governi, il Presidente Mazziotti Di Celso ha richiamato la recente legge italiana n. 234 del 2012, che prevede obblighi informativi da parte del Governo nei confronti delle Camere prima e dopo il Consiglio europeo, nonché le riforme costituzionali in corso di esame, che prevedono espressamente il coinvolgimento del Parlamento nell'analisi e nella valutazione dell'impatto della legislazione europea. Il Presidente Angel ha richiamato un protocollo tra Parlamento e Governo lussemburghese che impone a quest'ultimo la presenza nelle Commissioni parlamentari; il parlamentare spagnolo ha invece introdotto la questione dei poteri dei parlamenti regionali rispetto ai rispettivi livelli di governo.

Sulla cooperazione tra Parlamenti nazionali e Parlamento europeo, la parlamentare dei Paesi Bassi ha richiamato lo stretto raccordo che si realizza attraverso la partecipazione dei parlamentari europei a riunioni delle Commissioni del Parlamento olandese. Il professor Rozenberg ha citato il Bundestag come modello positivo di raccordo tra parlamentari e gruppi politici. Il rappresentante della House of Lords, anche tenuto conto della diversità di sistemi e di risorse dei parlamenti nazionali, ha suggerito un approccio flessibile, immaginando anche riunioni di alcuni parlamenti nazionali su specifiche aree di comune interesse.

La Presidente della Commissione AFCO ha introdotto il tema del controllo democratico della Banca centrale europea, in relazione ai nuovi compiti di vigilanza e risoluzione delle crisi attribuiti nell'ambito dell'Unione monetaria; la Presidente ha inoltre informato di un memorandum d'intesa tra Parlamento europeo e Banca centrale che prevede lo svolgimento di incontri regolari tra tale Istituzione ed il PE.

È stato infine ripreso il tema dell'eccesso di informazioni in materia europea

che sarebbero trasmesse ai Parlamenti nazionali e quindi delle modalità di selezione delle informazioni rilevanti (House of Lords, Parlamento austriaco), ed è stata rappresentata da parte di alcuni Parlamenti nazionali la necessità di una maggiore trasparenza dei lavori legislativi UE.

Il Presidente Brok ha concluso l'incontro, preannunciando che la bozza del rapporto in corso di preparazione sarà trasmesso ai Parlamenti nazionali al fine di acquisire le loro osservazioni.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (Nuovo testo C. 2520 Quintarelli).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2520 Quintarelli, recante « Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti »;

osservato che tale testo ha ad oggetto la disciplina generale dei servizi della Rete *internet* e si concentra, in particolare, sugli aspetti connessi al principio di neutralità della rete, inteso come possibilità garantita a tutti di accedere agli strumenti, alle informazioni, ai contenuti e ai servizi di *internet*, come delle altre infrastrutture di

comunicazione in modo paritario, senza distinzioni o segmentazioni corrispondenti a livelli di utilizzo diversi;

considerato che il provvedimento può essere ricondotto alla materia « tutela della concorrenza » – ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione) – di esclusiva competenza legislativa dello Stato, nonché alla materia « ordinamento della comunicazione », che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense. Atto n. 213 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari. Atto n. 225 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione. Atto n. 245 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	60
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili. Atto n. 246 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	58
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	63
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati. Atto n. 219 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	58
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense.

Atto n. 213.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in

oggetto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Maria Gaetana GRECO (PD), *relatrice*, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari. Atto n. 225.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione.

Atto n. 245.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Ermini, ha presentato una proposta di parere favorevole, con una condizione e due osservazioni (*vedi allegato 1*), sul provvedimento in discussione. Tenuto conto che l'esame

del provvedimento dovrà concludersi nella seduta di domani, invita i Gruppi parlamentari a far pervenire, in tempo utile, eventuali rilievi o osservazioni.

Giulia SARTI (M5S) osserva che solo nella seduta di ieri è stato avviato l'esame del provvedimento e che da parte della Presidenza della Commissione non era stata preannunciata l'intenzione di concludere l'esame già nella seduta di domani. Ritieni che tale improvvisa accelerazione dell'approvazione del parere, peraltro non giustificata dall'imminenza della scadenza del termine di espressione del parere, possa impedire all'opposizione di esaminare in maniera compiuta il provvedimento in esame, la cui delicatezza è da tutti riconosciuta.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replica alla deputata Giulia Sarti che l'esigenza di concludere entro la settimana corrente l'esame del provvedimento è dettata da due circostanze: la prima è data dalla scelta della Commissione di non tenere seduta nel corso della prossima settimana al fine di consentire ai deputati di partecipare alle sedute della Commissione Bilancio dedicate all'esame degli emendamenti sui documenti di bilancio; la seconda, connessa alla prima, deriva dall'esigenza di trasmettere quanto prima il parere al Governo affinché possa valutarlo adeguatamente prima dell'emanazione del decreto legislativo. Per quanto attiene alla riduzione dei tempi a disposizione dell'opposizione per esaminare in maniera compiuta lo schema di decreto legislativo, osserva che in realtà il provvedimento non risulta essere complicato dal punto di vista strettamente tecnico-giuridico nonostante la sua rilevanza dovuta a scelte di natura politica che in massima parte sono state già compiute con l'approvazione della legge delega. Le scelte, anche rilevanti, di natura politica compiute dal Governo nel formulare lo schema di decreto legislativo attengono al mancato esercizio della delega in relazione ad alcuni reati, come quello di immigrazione clandestina, possono essere condivise o meno, ma non

richiedono tempi particolari per essere valutate.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili.

Atto n. 246.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Ermini, ha presentato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), sul provvedimento in discussione. Tenuto conto che l'esame del provvedimento dovrà concludersi nella seduta di domani, invita i Gruppi parlamentari a far pervenire, in tempo utile, eventuali rilievi o osservazioni.

Giulia SARTI (M5S) esprime le medesime perplessità sollevate in merito allo schema di decreto legislativo n. 245, in materia di depenalizzazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che anche in questo caso non si tratti in alcun modo di una compressione ingiustificata dei tempi di esame. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

Atto n. 219.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ed esaminare, nella seduta odierna, lo schema di regolamento recante « norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 247 del 2012, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati ».

In proposito, rammenta che il predetto articolo 4 prevede che la professione forense possa essere esercitata sia individualmente, sia in forma associata, fermo restando che l'incarico professionale è comunque conferito all'avvocato in via personale.

Osserva che, come si evince dalla relazione illustrativa, infatti, la costituzione di un'associazione multidisciplinare ha lo scopo di promuovere la possibilità di creare costruttive sinergie tra gli avvocati e un ampio numero di categorie professionali, in modo da determinare utili prospettive di collaborazione, idonee a migliorare anche la qualità del servizio da offrire ai propri assistiti. In tale ottica, lo schema di regolamento in discussione ha lo scopo di individuare le categorie professionali con le quali l'avvocato può costituire un'associazione multidisciplinare, coerentemente alle disposizioni della norma di rango primario sopra richiamata.

Con riferimento ai contenuti del provvedimento, segnala che l'articolo 1, al comma 2, lettera *b*), definisce le associazioni « multidisciplinari », tali intendendosi quelle costituite o partecipate da un avvocato con altri liberi professionisti.

Fa presente che l'articolo 2 dispone che i liberi professionisti non iscritti nell'albo forense che partecipano ad un'associazione multidisciplinare, devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini o collegi professionali: ordine dei dottori agronomi e dottori forestali; ordine degli agrotecnici e agrotecnici laureati; ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; ordine degli assistenti sociali; ordine degli attuari; ordine dei biologi; ordine dei chimici; ordine dei commercialisti e degli esperti contabili; ordine dei geologi; ordine degli ingegneri;

ordine dei tecnologi alimentari; ordine dei consulenti del lavoro; ordine dei medici chirurghi e odontoiatri; ordine dei medici veterinari; ordine degli psicologi; collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati; collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati; collegio dei geometri.

Rammenta che l'articolo 3 specifica che le associazioni multidisciplinari sono disciplinate dall'articolo 4, commi 3 e seguenti, della legge n. 247 del 2012, nonché dalle disposizioni del codice civile (in tema di associazioni) in quanto compatibili.

Ricorda, in fine, che l'articolo 4 stabilisce la data di entrata in vigore del provvedimento, a decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ciò premesso, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 dicembre 2015 — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. Interviene il Viceministro della Giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Alessia MORANI (PD), *relatrice*, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione. Atto n. 245.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

rilevata la corrispondenza con i principi e criteri direttivi di delega, di cui alla legge n. 67 del 2014, relativi alla trasformazione in illeciti amministrativi dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, della multa o dell'ammenda, ad esclusione delle fattispecie penali riconducibili alle determinate materie;

preso atto della scelta di non prevedere un elenco delle fattispecie trasformate in illecito amministrativo, giustificata dall'esigenza di evitare il rischio di una formulazione che potrebbe essere lacunosa;

condivisa l'interpretazione dei principi di delega richiamati secondo cui dalla depenalizzazione sono esclusi i reati puniti con sola pena pecuniaria previsti dal codice penale, considerato la legge delega prevede espressamente che il reato di cui all'articolo 726 (Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.) del codice penale debba essere trasformato in illecito amministrativo (articolo 2, comma 2, lettera b) della legge n. 67 del 2014), per quanto sia punito con la sola pena dell'ammenda a seguito del trasferimento della sua competenza al giudice di pace. È evidente che la previsione espressa dell'articolo 726 del codice penale sarebbe superflua qualora si intendessero ricompresi nella clausola generale della depenalizzazione tutti i reati inseriti nel codice penale che siano puniti con la sola pena pecuniaria;

rilevato che la scelta di non procedere alla depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina previsto dall'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo quanto invece previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge n. 67 del 2014 – così come peraltro in altri casi in cui non si è proceduto a depenalizzare reati per i quali la legge delega prevedeva la depenalizzazione (contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui all'articolo 659 c.p. e la contravvenzione relativa alla coltivazione di piante proibite sul territorio nazionale di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) – non incide sulla legittimità del provvedimento in esame, in quanto non si tratta di una violazione dei principi di delega quanto piuttosto di un mancato esercizio della delega su un particolare punto, che comunque è del tutto autonomo rispetto alle altre ipotesi di depenalizzazione previste dallo schema di decreto legislativo;

condivisa anche la scelta relativa alle fattispecie penali punite con la sola pena pecuniaria nell'ipotesi base e, nella ipotesi aggravata, anche con pene detentive, secondo cui la fattispecie base è depenaliz-

zata mentre l'aggravante diventa una autonoma fattispecie di reato, ritenendo opportuno non procedere, come avvenuto in occasione di precedenti leggi di depenalizzazione, alla esclusione della depenalizzazione per i reati che, nelle ipotesi aggravate, erano puniti con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria;

osservato che all'articolo 3, comma 1, dando attuazione alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge delega, trasforma in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 11 della legge n. 234 del 1931, che detta norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici, e conseguentemente modifica l'articolo 12 della legge n. 234 del 1931, che si riferisce ai controlli che gli ufficiali di pubblica sicurezza e gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di fondato sospetto di contravvenzione alle disposizioni dell'articolo 1 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, prevedendo che possono eseguire perquisizioni domiciliari secondo le formalità prescritte dagli articoli 167 e 171 del Codice di procedura penale, senza tenere conto che così come modificato l'articolo 12 si riferirebbe unicamente ad una disposizione priva di efficacia, in quanto il R.D. n. 1067 del 1923, Norme per il servizio delle comunicazioni senza filo, è stato abrogato dal c.d. taglia leggi del 2008 (decreto-legge n. 112 del 1998, articolo 24). Occorrerebbe, quindi, abrogare l'articolo 12 della legge n. 234 del 1931 che a seguito della depenalizzazione risulta inapplicabile;

rilevato che l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo dà attuazione all'articolo 2, comma 2, lettera e) della delega, introducendo la sanzione accessoria della sospensione (da 10 giorni a 3 mesi) della concessione, della licenza, dell'autorizzazioni o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività dalla quale è derivato l'illecito nel caso di reiterazione degli illeciti amministrativi relativi alla concessione in uso di opere protette dalla legge sul diritto d'au-

tore od alla rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive;

considerato che il comma 3 dell'articolo 4 esclude che per i predetti illeciti il pagamento in misura ridotta, potrebbe essere opportuno chiarire se l'inammissibilità del pagamento in misura ridotta riguardi la commissione del singolo illecito, ovvero la reiterazione specifica dello stesso;

rilevato che l'articolo 8 prevede l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, sempre che il procedimento penale non sia già stato definito in modo irrevocabile (comma 1) e che per garantire il principio del favor rei, il comma 3 precisa che in nessun caso potrà essere applicata in relazione a fatti commessi prima della depenalizzazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo della pena inflitta per il reato, anche tenendo conto del ragguglio tra pene detentive e pene pecuniarie dell'articolo 135 c.p.;

ritenuto che in relazione a questa ultima previsione si dovrebbe valutare l'opportunità di fare riferimento, oltre che alla pena inflitta, anche alla pena prevista per il reato, in quanto il campo d'applicazione della disposizione riguarda i procedimenti penali in corso, rispetto ai quali una pena non è stata ancora necessariamente inflitta;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3, comma 1, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: c) l'articolo 12 è abrogato:

e con le seguenti osservazioni:

a) il Governo valuti l'opportunità di chiarire all'articolo 4, comma 3, se l'inammissibilità del pagamento in misura ridotta riguardi la commissione del singolo

illecito previsto dal comma 1 del medesimo articolo ovvero la reiterazione specifica dello stesso.

b) il Governo valuti l'opportunità, all'articolo 8, comma 3, di fare riferi-

mento, oltre che alla pena inflitta, anche alla pena prevista per il reato, in quanto il campo d'applicazione della disposizione riguarda i procedimenti penali in corso, rispetto ai quali una pena non è stata ancora necessariamente inflitta.

ALLEGATO 2

Abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili. Atto n. 246.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

rilevato che:

il predetto schema è diretto a dare attuazione alle legge 28 aprile 2014, n. 67, e in particolare all'articolo 2, comma 3, concernente delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria;

l'articolo 1 abroga alcuni articoli del codice penale, quali gli articoli 485 (Falsità in scrittura privata),. 486 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato),. 594 (Ingiuria), 627 (Sottrazione di cose comuni), 647 (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito), mentre, secondo una scelta che non contrasta con i principi e criteri direttivi di delega ma che costituisce una attuazione parziale della delega,

non abroga altri articoli del codice penale, per quanto sia prevista la loro abrogazione nella legge delega, quali: 631 (usurpazione, punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206), 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206) e 633 (invasione di terreni o edifici (punita con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032), in quanto, come si legge nella relazione di accompagnamento, si tratta di fenomeni criminali che, seppur ancora di scarsa incidenza sul carico giudiziario, meritano rilievo penale in quanto attengono ai fenomeni di occupazione di luoghi privati (es. seconde case di villeggiatura) in via di drammatica espansione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	64
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005. C. 3300 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	64
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1° aprile 2015. C. 3329 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	66
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015. C. 3330 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	67
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015. C. 3332 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
ERRATA CORRIGE	67

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 15.05.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che a far data dal 23 novembre scorso ha cessato di far parte della Com-

missione l'onorevole Michaela BIANCO-FIORE (FI-PdL).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005. C. 3300 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Maria Chiara CARROZZA (PD), *relatrice*, nell'introdurre il provvedimento ri-

leva che la cooperazione culturale tra l'Italia e la Cina è disciplinata da un Accordo di cooperazione culturale firmato a Roma il 6 ottobre 1978, mentre la cooperazione nel campo scientifico e tecnologico è sancita da un Accordo firmato a Pechino il 9 giugno 1998. Osserva quindi che l'Accordo è teso a favorire ancora di più la collaborazione tra i due Paesi nel settore dell'istruzione.

Rileva altresì che l'intesa tiene invece opportunamente conto dei cambiamenti verificatisi con la Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997.

Nota inoltre che sono state considerate le ultime riforme effettuate in Italia nel settore dei titoli di studio con particolare riferimento al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004, che ha modificato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Osserva quindi che manca attualmente una disciplina del reciproco riconoscimento dei titoli di studio a livello universitario rilasciati dalle autorità competenti della Repubblica italiana e della Repubblica popolare cinese e che ciò comporta che i cittadini che intendono iscriversi presso le università dell'altro Stato contraente conseguono presso tali università diplomi di laurea privi di riconoscimento legale da parte delle autorità dei Paesi di origine, e che questo è oggettivamente un problema.

Nel porre in rilievo che l'Accordo permetterà quindi agli studenti italiani e cinesi in possesso del titolo finale degli studi secondari superiori di essere ammessi nelle istituzioni universitarie dell'altro Stato contraente, osserva ancora che eventualmente potrà essere previsto un esame di idoneità al corso universitario prescelto o verifiche sulla conoscenza della lingua nazionale.

Con riferimento all'elevato numero di studenti di lingua italiana nelle scuole superiori e nelle università cinesi e del

crescente numero di studenti cinesi che s'iscrivono presso i nostri atenei (circa 8 mila), evidenzia che l'Accordo, favorendo l'inserimento di questi studenti nel sistema accademico italiano, contribuirà altresì all'aumento del tasso di internazionalizzazione dei nostri atenei nonché all'ulteriore diffusione della lingua italiana anche attraverso la rete dei tre istituti di cultura operanti a Pechino, Shanghai ed Hong Kong.

Osserva ancora che l'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario, rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, sottoscritto Pechino il 4 luglio 2005, disciplina la corrispondenza di livello dei titoli accademici dei due Paesi secondo la tabella riportata all'articolo 2.

Passando all'illustrazione dell'articolato evidenzia che l'Accordo si compone di un preambolo e di 9 articoli. L'articolo 1 ne individua l'ambito di validità, stabilendo che i destinatari siano le università, gli istituti universitari, i politecnici e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, statali e non, legalmente riconosciuti ed abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale. Ricorda che in Cina l'accordo si applica alle istituzioni universitarie e agli istituti di ricerca abilitati ad emettere titoli accademici e certificati di livello corrispondente, in Italia, alla laurea breve, alla laurea specialistica e al dottorato di ricerca. Osserva ancora che l'elenco delle istituzioni accademiche coinvolte è espressamente indicato nei due Allegati, « A » e « B », costituenti parte integrante dell'Accordo stesso.

Rileva inoltre che, ai sensi dell'articolo 3, gli studenti in possesso del titolo finale di studi secondari superiori possono essere ammessi presso un'istituzione universitaria di uno dei due Paesi, secondo le disposizioni vigenti nel Paese di accoglienza, previa verifica della conoscenza della lingua nazionale, della disponibilità dei posti riservati agli studenti stranieri e del superamento delle procedure di selezione per l'accesso ai corsi a numero chiuso. Il medesimo articolo prevede che

siano esonerati dalle prove per l'accertamento della competenza linguistica, nonché dal contingentamento dei posti, i diplomati presso scuole secondarie nel cui programma di insegnamento sia stato inserito almeno per un triennio l'insegnamento della lingua del Paese ospite.

Evidenzia altresì che gli articoli da 4 a 6 disciplinano il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle istituzioni universitarie cinesi in Italia, disponendo che i certificati rilasciati dalle istituzioni universitarie riportate nell'allegato B consentano l'iscrizione ai corsi universitari di primo livello, dei livelli successivi ed al dottorato di ricerca presso gli atenei italiani.

Per quanto riguarda l'articolo 7, osserva che esso riconosce ai possessori di un titolo universitario conseguito presso un'istituzione universitaria di uno dei due Paesi il diritto a fregiarsi di tale qualificazione nell'altro Paese. Il successivo articolo 8 prevede la creazione di una Commissione mista permanente per l'attuazione dell'intesa.

Ricorda infine che il disegno di legge è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento il 10 settembre scorso e riproduce il contenuto di un analogo provvedimento, già presentato nel corso del 2012, ma il cui esame si è interrotto per lo scioglimento delle Camere nel 2013, e che gli oneri economici sono quantificati in 2.180 euro, ad anni alterni, a decorrere dal 2015.

Nota, da ultimo, che è appena il caso di richiamare la rilevanza di questo Accordo, che è molto atteso sia dagli studenti cinesi, molto numerosi, che stanno studiando la lingua italiana in Italia sia dagli studenti italiani in Cina.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice.

Carlo SIBILIA (M5S), nel ricordare che il MoVimento 5 Stelle è favorevole alla ratifica di accordi di scambio culturale quali quello in titolo, lamenta, tuttavia, la contraddizione relativa all'introduzione di una sorta di « dazio » a carico degli stu-

denti, ossia di un visto oneroso per soggiorno di studio dal 2016 in poi, operata dal disegno di legge di stabilità in corso di esame presso questo ramo del Parlamento. Si tratta di una misura in distonia con gli impegni di natura bilaterale assunti dall'Italia in campo culturale e che ricadono sugli studenti italiani in Cina e cinesi in Italia.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1° aprile 2015.

C. 3329 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Finanze. Avverte anche che il relatore, onorevole Monaco ha presentato un emendamento di carattere formale.

Francesco MONACO (PD), *relatore*, illustra l'emendamento Tit. 1 *(vedi allegato)*.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Tit. 1 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore, onorevole Monaco, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015.

C. 3330 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Finanze.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore, onorevole Rabino, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015.

C. 3332 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Finanze.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore, onorevole Nicoletti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.20 alle 15.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 548 del 26 novembre 2015, a pagina 77, prima colonna, diciannovesima riga, sostituire la parola: « essendo » con le seguenti: « avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze e Politiche dell'Unione europea, mentre le Commissioni Giustizia e Attività produttive hanno preannunciato di non procedere all'espressione del previsto parere. Essendo ».

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1° aprile 2015. (C. 3329 Governo).

EMENDAMENTO

TITOLO

Al titolo, sostituire le parole: « a Roma » con le seguenti: « nella Città del Vaticano ».

Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire le parole: « a Roma » con le seguenti: « nella Città del Vaticano ».

Tit. 1. Il Relatore.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale Tullio Del Sette
(Svolgimento e rinvio) 69

AUDIZIONI

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale Tullio Del Sette.

(Svolgimento e rinvio).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Tullio DEL SETTE, *Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri*, svolge una relazione sull'attuale situazione dell'Arma dei Carabinieri.

Intervengono, quindi, sull'organizzazione dei lavori della Commissione, i deputati Massimo ARTINI (Misto-AL-P), Gian Piero SCANU (PD) e Tatiana BASILIO (M5S).

Il presidente Francesco Saverio GAROFANI rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	70
ALLEGATO 1 (Emendamento 42.73 del Governo)	77
ALLEGATO 2 (Relazione tecnica all'emendamento 42.73 del Governo)	79
ALLEGATO 3 (Proposte emendative dei relatori e del Governo)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 9.45.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2015.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in riferimento al disegno di legge di stabilità per il 2016, deposita l'emendamento 42.73, che riproduce sostanzialmente il testo del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, attualmente all'esame, in sede referente, presso la Commissione finanze della Camera (A.C. 3446) (*vedi allegato 1*) nonché la relativa relazione tecnica (*vedi allegato 2*).

Con riguardo alla specificità della materia trattata, rileva che l'azzeramento del valore delle obbligazioni subordinate — come tali parte del capitale di rischio — costituisce un vincolo non eludibile imposto dalla Direzione generale per la concorrenza della Commissione europea per approvare gli interventi del fondo di risoluzione. Segnala come il Governo sia tuttavia consapevole che, almeno a una parte dei risparmiatori coinvolti, la natura dello strumento obbligazione subordinata poteva non essere perfettamente nota. Per tale ragione, evidenzia come, da parte del

Governo, sia stata avviata una approfondita verifica circa la possibilità che siano messe in atto misure in grado di ridurre gli effetti negativi del processo di risoluzione sulla componente socialmente più debole degli investitori coinvolti, che possa aver agito senza la necessaria consapevolezza del livello di rischio del prodotto acquistato.

Nel sottolineare la rilevanza della materia trattata, dichiara la disponibilità del Governo ad approfondire la questione nel corso dei lavori della Commissione e ad apportare all'emendamento in questione eventuali modificazioni a seguito del dibattito parlamentare.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rilevata l'ammissibilità dell'emendamento testé presentato dal Governo, avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti al medesimo emendamento è fissato per le ore 11 della giornata di venerdì.

Rocco PALESE (Misto-CR), in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea, chiede che le comunicazioni della Presidenza sull'esito delle richieste di riammissione delle proposte emendative dichiarate inammissibili per estraneità di materia o per carenza o inidoneità di compensazione vengano rese al termine dei lavori antimeridiani della stessa.

Vincenzo CASO (M5S) rileva che, alla luce della presentazione testé effettuata dal Governo di un emendamento volto a riprodurre il testo del decreto-legge n. 183 del 2015, i tempi dei lavori della Commissione per l'esame dei provvedimenti in titolo, precedentemente stabiliti in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potranno subire una variazione.

Guido GUIDESI (LNA), concordando con quanto richiesto dal deputato Palese, chiede altresì che il termine per la segnalazione da parte dei gruppi delle proposte emendative riferite al disegno di legge di

stabilità 2016 venga posticipato alle ore 18 della giornata odierna. Invita inoltre il rappresentante del Governo a presentare quanto prima altri eventuali emendamenti al disegno di legge di stabilità, in modo che i componenti della Commissione possano disporre di un tempo adeguato per l'approfondimento del contenuto dei medesimi e per la conseguente presentazione di subemendamenti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rileva che il Governo, con la presentazione dell'emendamento in oggetto già nelle sedute odierna, dà modo ai componenti della Commissione di disporre di un tempo adeguato per l'approfondimento delle relative disposizioni e per la predisposizione di eventuali proposte di modifica.

Nel ricordare inoltre che nella seduta prevista per domani dovrebbe iniziare l'esame degli emendamenti al disegno di legge di bilancio, mentre a partire dalla seduta prevista per il prossimo 6 dicembre dovrebbe iniziare l'esame degli emendamenti al disegno di legge di stabilità, ritiene che i tempi stabiliti dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per l'esame dei provvedimenti in oggetto possano essere rispettati anche dopo la presentazione da parte del Governo dell'emendamento in materia creditizia.

Infine, accedendo alle richieste dei deputati Palese e Guidesi, rinvia il seguito della seduta odierna alle ore 14 per le comunicazioni della Presidenza sull'esito delle richieste di riammissione delle proposte emendative dichiarate inammissibili per estraneità di materia o per carenza o inidoneità di compensazione e posticipa alle ore 18 della giornata odierna il termine per la segnalazione da parte dei gruppi delle proposte emendative riferite al disegno di legge di stabilità 2016.

Sospende quindi la seduta, che riprenderà alle ore 14.

La seduta, sospesa alle 9.55, riprende alle 14.25.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica, con riferimento al disegno di legge di

stabilità, che sono stati ritirati gli emendamenti Pierdomenico Martino 10-*bis*.3, Rubinato 50-*bis*.21, Braga 48.30, Losacco 42.14 e 42.15, Guerra 48.30.

Segnala inoltre che il deputato Migliore sottoscrive gli emendamenti Covello 40-*ter*.5 e 11.34; i deputati Vico, Cassano, Capone, Bordo, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Pelillo, Ventricelli, Ginefra, Tino Iannuzzi e Antezza sottoscrivono l'emendamento Carloni Tab.E.9; il deputato Giorgis sottoscrive gli emendamenti Lenzi 34.47, Carnevali 25.26, Speranza 17.77 e Paola Bragantini 43.38; le deputate Paris e Camani sottoscrivono l'emendamento Misiani Tab.C.3; il deputato Palese sottoscrive l'emendamento Marchi 38.34; la deputata Duranti sottoscrive gli emendamenti Fassina 4.163, Scotto 24.40, Nicchi 32.25 e 19.79, Pastorino 18.72, Placido 19.78, Airaudo 11.48, Fassina 18.71 e 27.150, Giancarlo Giordano 16.176, Ricciatti 47.43, Marcon 23.24 e 33.235 e Vico 32-*quater*.19; il deputato Dallai sottoscrive l'emendamento Fregolent Tab.A.2; i deputati Venittelli, Iori, Fragomeli, Parrini, Patriarca, Lodolini, Crimi, Galperti, Quartapelle, Ascani, Pelillo, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Cinzia Maria Fontana, Fragomeli, Ginato, Gitti, Petrini, Ribaud, Sanga, Zoggia e Fanucci sottoscrivono l'emendamento Fregolent 6.113; i deputati Ferrara e Ricciatti sottoscrivono l'emendamento Duranti 42.34; i deputati Giacobbe, Tullo e Carocci sottoscrivono l'emendamento Pastorino 47.2; la deputata Giacobbe sottoscrive gli emendamenti Zappulla 33.188 e Maestri 20.3; il deputato Galati sottoscrive gli emendamenti Di Gioia 2.6 e 17.71; il deputato Falcone sottoscrive l'emendamento Minnucci 43.27; il deputato Palese sottoscrive gli emendamenti Latronico 9.151 e Sanna 9.108.

Avverte altresì che, per un mero errore materiale, l'emendamento 35.108 reca come primo firmatario Stella Bianchi, mentre deve intendersi a prima firma Dorina Bianchi.

Segnala inoltre che, a causa di un disguido con i presentatori, non sono stati

includere nel fascicolo degli emendamenti le proposte emendative Alberto Giorgetti 7.38 e 9.150, Latronico 9.151 e Laforgia 15.38.

Avverte poi che sono stati presentati al disegno di legge di bilancio gli emendamenti Tab.14.1 e Tab.14.2 dei relatori e 17.1 e Tab.11.3 del Governo (*vedi allegato 3*), che dichiara ammissibili. Avverte inoltre che il termine per la presentazione dei subemendamenti ai suddetti emendamenti è fissato per le ore 17 di oggi.

Avverte altresì che, a seguito della presentazione di richieste di riammissione di proposte emendative dichiarate inammissibili per estraneità di materia, sono da considerarsi riammesse le seguenti proposte emendative:

Sottanelli 4.118, in quanto, pur recando, norme in materia di vigilanza sui consulenti e i promotori finanziari, unificando in un unico albo i diversi albi al momento esistenti, introduce al tempo stesso disposizioni tributarie nonché di regolazione finanziaria che appaiono inscindibilmente connesse alle predette norme;

Latronico 4-*quater*.17, in quanto reca misure di sostegno ai dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio dando loro la possibilità di acquisire la proprietà di immobili avuti in locazione da enti previdenziali privatizzati alle stesse condizioni riconosciute ai locatari di immobili di enti previdenziali pubblici;

Gadda 8.46, in quanto reca norme di sostegno al settore dei professionisti attraverso un contributo di 3 mila euro per la formazione e l'acquisto di software relativi a strumenti di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

Della Valle 11.56, in quanto escludendo la corresponsione dei diritti di segreteria alle Camere di commercio da parte delle start up innovative per la validazione dei libri sociali, realizza un effetto di riduzione della pressione tributaria a carico di un'ampia gamma di imprese;

Bargero 13-*bis*.11, Famiglietti 13-*bis*.17, Sani 13-*bis*.18 e Pagano 13-*bis*.20, in quanto, riaprendo i termini per la presentazione della documentazione finale per le agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, consentono di recuperare risorse che non sono state utilizzate negli anni precedenti;

Pagano 13-*bis*.21 e Bargero 13-*bis*.22, in quanto prevedono una moratoria del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo erogate sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, ride-terminando la durata complessiva del piano di rimborso del finanziamento;

Sgambato 15-*bis*.13, in quanto, recando disposizioni in materia di dirigente scolastico, risulta analogo all'emendamento Piccione 16.88, già ritenuto ammissibile;

Mottola 17.20, in quanto il disegno di legge di stabilità prevede disposizioni relative alle dotazioni organiche dei dirigenti della pubblica amministrazione;

identici Crimi 17.76 e VII Commissione 17.189, in quanto il disegno di legge di stabilità reca diverse disposizioni di razionalizzazione procedurale e quindi di risparmio di spesa;

identici Malpezzi 17.102 e VII Commissione 17.191, in quanto il disegno di legge di stabilità prevede disposizioni varie attinenti al miglior funzionamento degli istituti scolastici sotto diversi profili;

Pagano 18.40, in quanto interviene sulla classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali e assistenziali, con riflessi importanti in ordine ai processi di privatizzazione di imprese in precedenza partecipate dalla pubblica amministrazione, rispetto ai quali specifiche indicazioni sono contenute anche nel DEF;

Sammarco 18.44, in quanto volto a perseguire, pur riguardando unicamente il personale della scuola, finalità assimilabili a quelle dei commi da 145 a 154, concer-

nenti la salvaguardia di alcune categorie di lavoratori dall'applicazione dei requisiti previsti dalla riforma pensionistica;

Verini 20-*bis*.10, Berretta 20-*bis*.12, II Commissione 20-*bis*.24, che attribuiscono un'indennità ai componenti dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

Pagano 22.9, che è suscettibile di determinare effetti positivi di sostegno al settore del turismo;

Malpezzi 22.14, in quanto analogo all'emendamento Alberto Giorgetti 27.24, già dichiarato ammissibile;

Minnucci 22-*quater*.8, in quanto nel disegno di legge di stabilità sono presenti altre disposizione che recano sostegni economici a istituzioni culturali;

Francesco Saverio Romano 23.1, che, prevedendo la collaborazione tra lo Stato e il Terzo settore nella cooperazione allo sviluppo, presenta la medesima finalità di rafforzamento dell'azione dell'Italia nell'ambito dell'azione internazionale per lo sviluppo di cui al comma 197;

Schirò 25.55, in quanto, istituendo in via sperimentale presso il Ministero della giustizia il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, reca un intervento di sostegno al reddito;

Coccia 25.40, in quanto, istituendo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo speciale denominato « Lotta all'esclusione sociale attraverso lo sport » con una dotazione di 500 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2016, riveste valenza di carattere economico-sociale;

Venittelli 26-*quater*.25, in quanto interviene sulla disciplina e sulle risorse del Fondo di solidarietà nazionale destinate alle imprese agricole che hanno subito danni in conseguenza di eventi alluvionali;

Melilla 27.141, in quanto, prevedendo tra l'altro un aumento delle aliquote di prodotto che i titolari di coltivazioni di

idrocarburi sono tenuti a corrispondere, è suscettibile di determinare maggiori entrate per la finanza pubblica;

Faenzi 27.212, in quanto detta disposizioni finalizzate all'impiego, per il controllo del territorio, del personale appartenente alle Forze armate in servizio, che possono considerarsi rivolte ad un più efficiente utilizzo delle risorse umane in questione;

Marcon 27.229 e Tofalo 28.68, in quanto sopprimendo l'istituto dell'ausiliaria, attualmente disciplinato dall'articolo 886 del Codice dell'ordinamento militare, è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica;

Paolo Bernini 28.64, in quanto, recando una disposizione interpretativa volta ad estendere il divieto di trattenimento in servizio del personale delle pubbliche amministrazioni previsto dal decreto-legge n. 90 del 2015 anche ai richiami in servizio del personale militare, è suscettibile di determinare ulteriore risparmi di spesa;

Boccadutri 33.76 e 33.77, in quanto, analogamente al comma 548, recano modifiche al codice della strada che appaiono suscettibili di determinare maggiori introiti per la finanza pubblica.

Dambruso 33.109, gli identici Verini 33.150 e Berretta 33.395, che recano disposizioni sul trattamento economico dei magistrati in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

Dambruso 33.110, relativo alla determinazione del trattamento accessorio per le unità di personale in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

gli identici Bargerò 33.142 e Benamati 33.141, in quanto, disponendo l'abrogazione del comma 6-*quinquies* dell'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo il quale le somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche antecedentemente alla sentenza

della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato, sono volti a dare certezza giuridica e a porre fine al contenzioso con le amministrazioni;

gli identici Cirielli 33.157, De Menech 33.125, Pastorelli 33.422, Borghi 33.404, D'Ottavio 33.361, Sammarco 33.108 e Centemero 33.38, che intervengono, per finalità di razionalizzazione della spesa pubblica e di riduzione delle attuali stazioni appaltanti, in materia di distribuzione del gas naturale, stabilendo che con decreto del Ministero dello sviluppo economico siano determinati – sulla base di specifici criteri – gli ambiti territoriali ottimali ai soli fini delle organizzazione e gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 2011 (che attualmente provvede a determinare degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale);

Crippa 33.240 in quanto interviene in materia di remunerazione di capacità produttiva, intervenendo su quanto disposto dalla legge di stabilità 2014;

Crippa 33.242, in quanto, intervenendo sui « sistema di accumulo di energia elettrica », « unità idroelettriche di produzione e pompaggio » e di « zona della rete rilevante » può determinare risparmi di spesa per il sistema elettrico. L'emendamento dispone, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2017 nessun soggetto potrà disporre, anche per tramite di società collegate e controllate, di oltre il 30 per cento della potenza nominale degli impianti con unità idroelettriche di produzione e pompaggio, recando a tal fine le relative procedure attuative della previsione in esame;

Della Valle 33.249, in quanto assegna risorse per il finanziamento della metropolitana di Torino che, in conseguenza di una modifica approvata al Senato, è oggetto di rimodulazione nella tabella E;

D'Ambrosio 33.291, in quanto, abrogando il comma 335 dell'articolo 1 della

legge n. 56 del 2014, ha l'effetto di ridurre il numero dei consiglieri e degli assessori dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti ed è pertanto suscettibile di determinare risparmi di spesa;

Nuti 33.293 che, intervenendo sulla soppressione del finanziamento di alcune emittenti radiofoniche nazionali, è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica;

gli identici Verini 38.55, II Commissione 38.93 e Berretta 38.110, II Commissione 38.96 e identici Berretta 38.113 e Verini 38.57, che, intervenendo sulla disciplina del personale del Ministero della giustizia, recano disposizioni analoghe ad altre categorie di personale già contenute nel disegno di legge di stabilità;

Ferraresi 38.84, 38.85 e 38.88 in quanto, prevedendo assunzioni nell'ambito del Ministero della giustizia, recano disposizioni analoghe ad altre già contenute nel disegno di legge di stabilità;

Benamati 42.24, in quanto prevedendo l'utilizzo delle somme derivanti dalle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per progetti energetico-ambientali, consente la loro riutilizzabilità per finalità economiche;

Pilozzi 46.27, che interviene in materia di addebito al cliente bancario di commissioni per il servizio di cambio delle monete in banconote, in quanto la materia delle commissioni bancarie può essere riconducibile all'elevamento della soglia del contante;

Gallinella 47.54, che aumenta la dotazione del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'acquisto di formaggi italiani DOP e IGP, in quanto reca norme volte a sostenere il settore lattiero caseario;

L'Abbate 51.7, volto a rifinanziare gli interventi connessi allo sviluppo del settore ippico.

Avverte inoltre che, con riferimento alle richieste di riesame delle proposte

emendative dichiarate inammissibili per carenza o inidoneità della compensazione, sono da ritenersi riammesse le seguenti proposte emendative:

Catanoso 3-*bis*.1, Fanucci 4.9, Centemero 4.68, Alberti 4.178 e 4.179, Alberto Giorgetti 6.14, Alberti 6-*bis*.5, Pelillo 7.22, Fantinati 8.32, Alberto Giorgetti 10.8, Prestigiaco 11.18, Dell'Aringa 11.23, Vacca 15.28, Incerti 16.56, VII Commissione 17.188, Rizzetto 19.66, Sberna 19.100 e 19.101, Paris 19.131, Dell'Aringa 20.49 e 20.50, Burtone 20.51 e 20.52, Pagano 21.6 e 21.14, Losacco 21.47, Pagano 23.12, Fassina 23.23, Lenzi 24.18 e 24.19, Scotto 24.40, Nicchi 24.41, XII Commissione 24.71, Ginato 26.14, Marchi 26.17, Vito 27.43, Nicchi 27.130, Lombardi 27.182, Paolo Nicolò Romano 29.22, Borghesi 33.65 e 33.66, Rizzetto 33.184, Zappulla 33.188, Baruffi 33.189, Rubinato 35.4, Brugnerotto 35.171, Capodicasa 38.74, Palesse 40.61 e 40.62, Losacco 42.14 e 42.15, Matteo Bragantini 42.70, Locatelli 42.67, Allasia 42.12, Caparini 42.7, Laffranco 42.3, Pastorino 42.2, Squeri 42.5, Centemero 42.11, Vignali 42.13, Pagano 42.19, Rigoni 42.26, Rizzetto 42.36, Pastorelli 42.71, Basso 42.72, Nastri 42.64, Cani 42.61, Carrescia 42.59, Bargerò 42.58, Paola Bragantini 42.57, Rabino 48.24, Pettrini 49.45.

Segnala altresì che, pur permanendo l'inammissibilità per estraneità di materia, sono da ritenersi riammesse, per i soli profili finanziari, le proposte emendative Ginoble 33.302 e Pagano 39-*bis*.2.

Precisa inoltre che per l'emendamento Dambruoso 33.110, pur se riammesso per il profilo della materia, permane l'inammissibilità per i profili finanziari.

Conferma, infine, per le restanti proposte emendative per le quali è stato chiesto il riesame, le inammissibilità relative sia ai profili di materia sia ai profili di compensazione finanziaria già dichiarate con riferimento al disegno di legge di stabilità.

Davide CRIPPA (M5S) chiede delucidazioni sulla mancata riammissione del-

l'emendamento a sua prima firma 33.243, volto a novellare alcune disposizioni relative al Fondo per lo sviluppo della manifattura sostenibile e dell'artigianato digitale, contenute nella legge di stabilità per il 2014. In proposito rileva che tale emendamento dovrebbe essere ritenuto ammissibile proprio in considerazione del suo collegamento con le disposizioni di una precedente legge di stabilità, i cui effetti, tra l'altro, si produrranno anche nel prossimo anno 2016. Ricorda inoltre che in occasione della discussione dell'interrogazione a sua prima firma 5-6811 aveva preannunciato la presentazione di alcune proposte emendative al provvedimento in esame, al fine di rendere più efficaci le agevolazioni previste per la manifattura digitale e più consistente la dotazione del Fondo medesimo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, pur riservandosi di valutare più approfonditamente l'ammissibilità dell'emendamento in questione, evidenzia come non si possa affermare che un emendamento debba essere ammissibile per materia per il solo fatto di riguardare una materia già contenuta in una precedente legge di stabilità.

Guido GUIDESI (LNA), in relazione alla valutazione dell'inammissibilità per estraneità di materia, esprime perplessità sulla dichiarazione di ammissibilità del-

l'emendamento 42.73, presentato dal Governo.

Tiene poi ad evidenziare le modalità eccessivamente formalistiche con le quali è stata effettuata, a suo parere, la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative per i profili finanziari. Osserva al riguardo che, in presenza di emendamenti su cui gli uffici avessero stimato oneri in misura superiore alla copertura prevista dal proponente, sarebbe stato preferibile non dichiarare inammissibili gli emendamenti medesimi, così permettendo un approfondimento sui profili finanziari, con maggiore ponderazione, nel seguito dell'esame. Ritiene inoltre che le motivazioni che hanno accompagnato la presentazione dei ricorsi non siano state adeguatamente considerate in occasione del riesame delle proposte emendative.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).**C. 3444 Governo, approvato dal Senato.****EMENDAMENTO 42.73 DEL GOVERNO**

Dopo il comma 491 inserire i seguenti:

491-bis. Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015, quattro società per azioni, denominate Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., (di seguito "le società") tutte con sede in Roma, via Nazionale, 91, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riguardo rispettivamente alla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., alla Banca delle Marche S.p.A., alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e alla Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., in risoluzione, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo.

491-ter. Alle società di cui al comma 491-bis possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche sottoposte a risoluzione di cui al comma 491-bis, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

491-quater. Il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. è stabilito in euro 191.000.000 ed è

ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca delle Marche S.p.A. è stabilito in euro 1.041.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., è stabilito in euro 442.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. è stabilito in euro 141.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni. Le azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione; nel rispetto dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il capitale di nuova emissione della società potrà essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione.

491-quinquies. La Banca d'Italia con proprio provvedimento adotta lo statuto, nomina i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e ne determina i compensi. Resta fermo, per la fase successiva alla costituzione, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Se già adottati al momento di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, tali atti s'intendono convalidati.

491-sexies. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto-legge n. 183 del 2015, tiene luogo di tutti gli adempimenti di legge richiesti per la costituzione delle società. Dalla medesima data per le obbligazioni sociali rispondono soltanto le società con il proprio patrimonio.

491-*septies*. Fermo restando quanto disposto al comma 491-*sexies*, gli adempimenti societari sono perfezionati dagli amministratori delle società nel più breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento.

491-*octies*. Dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento e del Consiglio, del 15 luglio 2014, fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico previsti dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari già versati al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle misure previste dai Provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni aggiuntive al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014. Solo per l'anno 2016, tale limite complessivo è incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014.

491-*novies*. In caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale le risorse ai sensi del comma 491-*octies*, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, per la violazione degli articoli 82 e 83 del medesimo decreto legislativo.

491-*decies*. Nel caso in cui sono adottate azioni di risoluzione, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate relative ai componenti negativi di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma.

491-*undecies*. Il comma 491-*decies* si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

491-*duodecies*. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: « in corso al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 ».

491-*terdecies*. Ai fini delle imposte sui redditi, i versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione nazionale all'ente-ponte non si considerano sopravvenienze attive.

491-*quaterdecies*. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.

42. 73. Il Governo.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).**C. 3444 Governo, approvato dal Senato.****RELAZIONE TECNICA ALL'EMENDAMENTO 42.73 DEL GOVERNO**

L'emendamento, strettamente connesso alle procedure di risoluzione delle crisi bancarie avviate dalla Banca d'Italia nei confronti di talune banche in amministrazione straordinaria, reca esclusivamente norme procedurali volte ad agevolare la tempestività ed efficace implementazione dei programmi di risoluzione.

La Banca d'Italia ha avviato le procedure di risoluzione, ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (*Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento*), nei confronti di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Umbria e del Lazio - Società cooperativa e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., tutte in amministrazione straordinaria.

Il finanziamento delle procedure di risoluzione viene assicurato dal Fondo di risoluzione nazionale istituito, ai sensi dell'articolo 78, del citato d.lgs n. 180 del 2015, dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 12226609/15 del 18 novembre 2015.

Il Fondo di risoluzione nazionale è alimentato dallo stesso sistema bancario mediante contribuzioni ordinarie e straordinarie.

Non è prevista alcuna forma di finanziamento o supporto pubblico alle banche in risoluzione o al Fondo di risoluzione nazionale.

In particolare, i commi da 491-*bis* a 491-*septies* sono volti a consentire la tempestiva costituzione degli enti-ponte previsti dai provvedimenti di avvio della risoluzione delle banche in questione. In sostanza, la pubblicazione del decreto-legge n. 183 del 2015 in Gazzetta Ufficiale tiene luogo delle formalità civilistiche di costituzione delle società e di iscrizione nel registro delle imprese.

I commi 491-*octies* e 491-*novies* sono volti a dissipare talune perplessità legate alle disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione nazionale successivamente all'integrale avvio del Meccanismo di risoluzione unico. Il comma 491-*octies* chiarisce le modalità con le quali il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del Meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti.

I commi 491-*decies* e 491-*undecies* disciplinano l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2, commi 55 e seguenti, del D.L. 225 del 2010, rispetto alle procedure di risoluzione previste dal citato d.lgs. n. 180 del 2015. Le disposizioni introdotte con i predetti commi si inseriscono nell'ambito del nuovo quadro delineato dal d.lgs. n. 180 del 2015, garantendo anche in caso di ingresso nelle nuove procedure di risoluzione la possibilità di adottare le misure vigenti in materia di trasformazione delle imposte anticipate relative alle svalutazioni crediti (*deferred tax asset* - D'A) in crediti d'imposta, a partire dalla data di avvio della risoluzione medesima.

Trattandosi di un intervento di adeguamento della legislazione vigente, alla disposizione non si ascrivono effetti.

Il comma 491-*duodecies* interviene sull'art. 16, comma 2, del D.L. n. 83 del 2015, prevedendone l'applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ("periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015"). La proposta trova motivazione nel garantire l'applicazione delle misure contenute nel comma 1 del citato articolo 16 (deducibilità delle rettifiche su crediti in un unico periodo d'imposta) del D.L. n. 83 del 2015 anche ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente ovvero superiore all'anno solare.




In termini finanziari, la disposizione non comporta effetti aggiuntivi rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, in quanto la stima, in via prudenziale e in mancanza di elementi puntuali, è stata basata fin dal primo anno di applicazione sui dati dichiarativi e di bilancio dell'intero universo dei soggetti interessati dalla misura operanti nel settore finanziario. Pertanto, alla modifica in esame non si ascrivono effetti.

Il comma 491-*terdecies* dispone che i versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione agli enti-ponte non si considerano sopravvenienze attive. La disposizione configura una rinuncia a maggior gettito, trattandosi di versamenti relativi ad azioni recentemente previste dalla legge e non ancora poste in essere.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO**27 NOV. 2015**

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 3

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018.**
C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni
C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI E DEL GOVERNO

ART. 17.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del successivo comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

17. 1. Il Governo.

TAB. 11.

Alla Tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1. Difesa e sicurezza del territorio, apportare le seguenti variazioni:

al programma 1.2 – Approntamento e impiego delle forze terrestri:

2016:
CP: + 54.789.278;
CS: + 54.789.278;

al programma 1.4 – Approntamento e impiego delle forze aeree:

2016:
CP: + 730.097;
CS: + 730.097;

al programma 1.1 – Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:

2016:
CP: + 109.515;
CS: + 109.515.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 4 – Fondi da ripartire, programma 4.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:
CP: – 55.628.890;
CS: – 55.628.890.

Tab. 11. 3. I Relatori.

TAB. 14.

Alla Tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 – Tutela della salute, programma 1.11 – Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie, apportare le seguenti variazioni:

2016:
CP: + 600.000;
CS: + 600.000;

2017:

CP: + 600.000;
CS: + 600.000;

2018:

CP: + 600.000;
CS: + 600.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 2 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.4 – Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 600.000;
CS: – 600.000;

2017:

CP: – 600.000;
CS: – 600.000;

2018:

CP: – 600.000;
CS: – 600.000.

Tab. 14. 1. I Relatori.

Alla Tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 – Tutela della salute, apportare le seguenti variazioni:

al programma 1.1 – Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante:

2016:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000;

2017:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000;

2018:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000;

al programma 1.4 – Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano:

2016:

CP: + 440.000;
CS: + 440.000;

2017:

CP: + 440.000;
CS: + 440.000;

2018:

CP: + 440.000;
CS: + 440.000;

al programma 1.11 – Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie:

2016:

CP: + 10.000;
CS: + 10.000;

2017:

CP: + 10.000;
CS: + 10.000;

2018:

CP: + 10.000;
CS: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartite, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 700.000;
CS: + 700.000;

2017:

CP: + 700.000;
CS: + 700.000;

2018:

CP: + 700.000;
CS: + 700.000.

Tab. 14. 2. I Relatori.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio</i>)	83
---	----

SEDE REFERENTE:

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria. C. 3369, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE. Atto n. 235 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	91
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106
---	-----

AVVERTENZA	106
------------------	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla VIII Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, collegato alla legge di

stabilità 2014, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

Ricorda preliminarmente che il provvedimento, il quale è già stato esaminato in sede consultiva dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame in prima lettura, e sul quale la Commissione ha già espresso parere favorevole con alcune condizioni e osservazioni il 17 settembre 2014, contiene alcune disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della VI Commissione, di seguito descritti.

L'articolo 1 integra l'articolo 12, quarto comma, della legge n. 979 del 1982, in materia di responsabilità per danni all'ambiente marino che siano arrecati dalle navi nel caso di avarie o incidenti, prevedendo che in relazione a tale responsabilità il proprietario del carico si deve munire di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone copia al comandante della nave, che è tenuto ad esibirla tra i documenti di bordo necessari in occasione dei controlli disposti dall'autorità marittima.

L'articolo 14, introdotto al Senato, interviene sulla disciplina dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, contenuta nell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003.

In particolare, il comma 1 introduce nella norma appena citata un nuovo comma 4-*bis*.1, riguardante l'attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale, il quale dispone che i soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali, aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche e gasdotti – interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale – sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati.

A tal fine, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione delle opere della rete di trasmissione nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione, propone le modalità di attraversamento ai soggetti sopra indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i successivi sessanta giorni.

È previsto un meccanismo di silenzio/assenso tale che, decorso inutilmente il termine suddetto, in assenza di diversa determinazione, le modalità proposte dal soggetto richiedente si intendono assentite definitivamente.

Il comma 2 prevede che quanto da esso disposto al comma 1 si applichi anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Passa quindi a illustrare l'articolo 17, il quale stabilisce che, per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, ai fini della formulazione delle relative graduatorie, costituisce elemento di preferenza la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 o il possesso della certificazione ISO 50001.

Al riguardo ricorda che su tale previsione interveniva l'osservazione di cui alla lettera a) del parere espresso in prima lettura dalla Commissione Finanze, la quale chiedeva di rivedere la formulazione della previsione, eliminando il riferimento alle agevolazioni, o almeno di precisare se tra tali benefici si intenda far riferimento anche a misure di carattere tributario, specificando in tal caso almeno la tipologia dei predetti benefici.

Nell'ambito dell'articolo 23, con cui si integra il Codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di prevedere la stipulazione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo, segnala il nuovo articolo 206-*quater* del già richiamato Codice il quale prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con decreto il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale *post* consumo o derivanti dal recupero degli scarti che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti.

Il nuovo articolo 206-*quinquies* del Codice indica inoltre che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro centoventi giorni, un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivi, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali *post* consumo riciclati o derivanti dal recupero degli scarti.

In merito a tali previsioni, peraltro ormai approvate in identico testo da Camera e Senato, ricorda che la condizione n. 1) del parere approvato dalla Commissione Finanze in prima lettura chiedeva di specificare già nella norma primaria criteri, condizioni e limiti di attribuzione delle predette misure agevolative tributarie, rilevando l'improprietà di delegare integralmente tali aspetti alla normativa secondaria.

Con riferimento all'articolo 29, il quale modifica l'articolo 206-*bis* del Codice dell'ambiente, relativo alla vigilanza e al controllo in materia di gestione dei rifiuti, segnala, per i profili di interesse della Commissione Finanze, il numero 2) della lettera *b*) del comma 1, il quale inserisce nel testo del predetto articolo 206-*bis* una nuova lettera *g-bis*), la quale prevede (nel quadro della soppressione dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti) che il Ministero dell'ambiente elabori parametri per l'individuazione dei costi *standard* nella gestione dei rifiuti e definisca un sistema tariffario equo e trasparente basato sul

principio comunitario « chi inquina paga » e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

In merito a tale previsione, peraltro ormai approvata in identico testo da Camera e Senato, ricorda che la condizione n. 2) del parere approvato dalla Commissione Finanze in prima lettura chiedeva di riformulare la disposizione nel senso di prevedere a tali fini, analogamente a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 216 del 2010 sui fabbisogni *standard*, il coinvolgimento in sede tecnica dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), della Società per gli studi di settore (SOSE), e della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), nonché l'intesa in merito del Ministero dell'economia e delle finanze.

All'articolo 32, che modifica l'articolo 205 del Codice dell'ambiente, per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti, segnala, per quanto di interesse della Commissione Finanze, la lettera *c*) del comma 1, la quale inserisce nel testo una serie di commi aggiuntivi dopo il comma 3.

In tale ambito il nuovo comma 3-*bis* del predetto articolo 205 prevede che la misura del tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge n. 549 del 1995, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dalla stessa legge n. 549, secondo una tabella in base alla quale:

il superamento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa statale in misura inferiore al 10 per cento comporta una riduzione del tributo del 30 per cento;

il superamento del 10 per cento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa statale comporta una riduzione del tributo del 40 per cento;

il superamento del 15 per cento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa statale comporta una riduzione del tributo del 50 per cento;

il superamento del 20 per cento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa statale comporta una riduzione del tributo del 60 per cento;

il superamento del 25 per cento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa statale comporta una riduzione del tributo del 70 per cento.

Il nuovo comma 3-ter dell'articolo 205 del Codice dell'ambiente specifica che per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente e che il grado di efficienza della raccolta differenziata è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune.

Il nuovo comma 3-quater affida alle regioni il compito di definire con apposita deliberazione il metodo *standard* per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni Comune secondo le Linee guida definite entro novanta giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio. Inoltre ciascuna regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta.

Il nuovo comma 3-septies del già citato articolo 205 stabilisce che l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, prevista qualora a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dal medesimo articolo 205, non si applica ai Comuni che hanno ottenuto la deroga prevista dal comma 1-bis dello stesso articolo 205 (qualora non sia possibile realizzare gli obiettivi di raccolta differenziata dal punto di vista tecnico, ambientale e economico), oppure che hanno conseguito nell'anno di competenza una produzione *pro capite* di rifiuti inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di ap-

partenza anche a seguito dell'attivazione di politiche di prevenzione sulla produzione di rifiuti.

Il nuovo comma 3-octies indica che l'addizionale appena richiamata è dovuta alle Regioni ed affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione sulla produzione di rifiuti previsti dai Piani regionali, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, per il cofinanziamento degli impianti, per attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.

Passa quindi a illustrare l'articolo 33, introdotto al Senato, il quale consente ai comuni con sede giuridica nelle isole minori e per i comuni nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un contributo di sbarco, il quale sostituisce la vigente imposta di sbarco, ferma restando l'alternatività con l'imposta di soggiorno.

Analogamente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di imposta di sbarco, l'istituzione del contributo dovrà avvenire con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

La misura del contributo prevista è al massimo di euro 2,50 (dunque 1 euro in più rispetto alla vigente imposta di sbarco) e può essere elevato a 5 euro dai comuni in via temporanea. Il contributo può essere elevato a 5 euro dai comuni anche in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche, regolarmente autorizzate, o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.

Esso è applicabile ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea, come previsto dalle norme vigenti; rispetto all'assetto attuale, esso può essere richiesto anche ai passeggeri che sbarcano mediante vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di per-

sone a fini commerciali (dunque non solo di linea), abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola.

Il contributo di sbarco dovrà essere riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, come sostanzialmente avviene oggi per l'imposta di sbarco. Rispetto alle disposizioni attuali, viene affidata al regolamento comunale anche la possibilità di disporre modalità diverse di riscossione del tributo in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole.

In tale ambito rileva come, rispetto alla vigente imposta, siano ampliate le finalità a cui è destinato il gettito: esso finanzia interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale, nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.

Viene previsto inoltre che il comune destini il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle stesse. Sono altresì riprodotte le vigenti disposizioni in tema di responsabilità dei vettori in ordine del pagamento (con diritto di rivalsa sui soggetti passivi), alla presentazione della dichiarazione e agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento; analoga è la misura delle sanzioni dichiarative e relative ai versamenti, nonché la disciplina delle esenzioni.

L'articolo 34, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina della cosiddetta ecotassa, vale a dire del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dettata dai commi 24 e seguenti dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, al fine di estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico e di modificare la destinazione del gettito derivante dal tributo, eliminando la quota (attualmente pari al 10 per cento del tributo) destinata alle province e desti-

nando l'intero tributo, e non solo il 20 per cento del gettito, al fondo regionale con finalità ambientali.

L'articolo 35 modifica il comma 40 dell'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995 che già, nel testo vigente, assoggetta al pagamento dell'ecotassa, nella misura ridotta del 20 per cento, anche i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, nonché per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, così come per i fanghi anche palabili.

In tale quadro viene precisato che l'ecotassa nella misura ridotta si applica in ogni caso a tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra.

Illustra quindi l'articolo 36, inserito nel corso dell'esame al Senato, che prevede la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, stabilendo che le riduzioni tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti.

L'articolo 37, modificato nel corso dell'esame al Senato, contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio, sia individuale sia di comunità.

In tale ambito il comma 1 prevede l'applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti (ovvero della tariffa in base alla quale – ai sensi del comma 650 della legge di stabilità 2014 – è corrisposta la tassa) per le utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale. Tale disposizione si applica alle:

utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche;

utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino.

In merito ricorda che la previsione, nel testo approvato dalla Camera, riguardava

le sole utenze domestiche e aveva non solo la finalità di agevolare il compostaggio domestico tramite riduzioni tariffarie, ma anche di autorizzare *tout court* il compostaggio domestico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, mediante l'utilizzazione di una compostiera avente capacità massima non superiore a 900 litri. Tale ultima disposizione autorizzatoria è stata soppressa nel corso dell'esame al Senato.

L'articolo 40 inserisce nel Codice dell'ambiente un nuovo articolo 232-*bis*, il quale, al comma 1, obbliga i Comuni a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo, e prevede, al comma 2, che i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione per sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo, istituendo a tali fini presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo. Tale Fondo è alimentato con quota parte dei proventi di sanzioni amministrative.

A tale proposito rileva come sia stata accolta la condizione di cui al n. 3) del parere approvato in prima lettura dalla Commissione Finanze sul provvedimento, la quale chiedeva di individuare una diversa forma di copertura finanziaria degli oneri derivanti, eliminando la previsione, contenuta nel testo esaminato in precedenza, secondo cui a tal fine si sarebbe dovuto disporre un aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati.

L'articolo 42 modifica il comma 667 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), al fine di specificare che la definizione di criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un ef-

fettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è finalizzata a dare attuazione al principio comunitario « chi inquina paga ».

In merito rileva come sia stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *b)* del parere espresso in prima lettura dalla Commissione, la quale chiedeva di operare tale intervento normativo incidendo sul dettato dell'articolo 1, comma 667, della legge di stabilità 2014.

Nell'ambito dell'articolo 51, il quale reca una serie molto ampia di modifiche alla disciplina delle autorità di bacino distrettuale, nonché in materia di distretti idrografici, segnala, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 7, ai sensi del quale le Regioni, mediante la stipula di accordi di programma, determinano la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico, nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio « chi inquina paga », e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure che le Regioni stesse possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico ricadente nel territorio di competenza e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino.

L'articolo 56 istituisce un credito d'imposta per gli anni 2017, 2018 e 2019 per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive.

In particolare, il comma 1 prevede l'attribuzione del credito d'imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento. Il credito di imposta è

attribuito entro il limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

In merito ricorda che l'agevolazione si aggiunge alle detrazioni di imposta per interventi di bonifica dell'amianto previste, con riferimento però ai redditi delle persone fisiche, dall'articolo 16-*bis* di cui al Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prorogate nella misura del 50 per cento fino al 31 dicembre 2015 dal comma 47 della legge di stabilità 2015. Un'ulteriore proroga è prevista dai commi da 41 a 543 del disegno di legge di stabilità 2016.

Il comma 2 limita l'attribuzione del credito d'imposta agli investimenti di importo unitario non inferiore a 20.000 euro.

Il comma 3 stabilisce la ripartizione del credito in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è soggetto ai limiti di utilizzo annuale dei crediti d'imposta previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), che pongono un tetto massimo annuale di 250.000 euro (con eventuale riporto in avanti dell'ammontare eccedente; la richiamata disposizione comunque prevede l'integrale compensabilità per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza).

La norma non deroga, invece ai limiti massimi di compensazione di debiti e crediti fiscali, previsti dall'articolo 34 della

legge n. 388 del 2000, da ultimo elevati a 700.000 euro per ciascun anno solare per effetto dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013.

Per fruire del credito d'imposta è previsto l'utilizzo obbligatorio del modello F24 in via telematica, attraverso i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 « Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio ».

Segnala quindi come il comma 4 assegni a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, il compito di adottare le disposizioni attuative. Il decreto dovrà individuare, in particolare:

le modalità e i termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo (5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019);

i casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito.

In tale ambito è previsto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.

Il comma 5 prevede che i controlli per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta sono effettuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto degli ambiti di competenza.

Il comma 6 subordina l'operatività di tale agevolazione al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti « *de minimis* ».

Il comma 8 provvede alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti all'istituzione del credito d'imposta 2016 per gli interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive, pari a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, prevedendo a tal fine la riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 62 interviene sulla disciplina del sovracanoone annuo cui sono assoggettati i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, per ogni chilowatt di potenza nominale media, come risultante dall'atto di concessione.

In particolare il comma 1 stabilisce che il sovracanoone è corrisposto per gli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt.

Il comma 2 stabilisce che per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnata dal 1° gennaio 2015, l'obbligo di pagamento del sovracanoone decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, comunque non oltre 24 mesi dalla data della concessione.

Il comma 3 specifica che per gli impianti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità

2013, i sovracanooni idroelettrici sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali.

Illustra quindi l'articolo 70, che delega il Governo a introdurre sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), intesi quali meccanismi di remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, da attivare, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune.

In tale contesto segnala, tra i principi e criteri direttivi di delega, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera *d*) del comma 2, in forza della quale è previsto che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi:

fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura di proprietà demaniale, collettiva e privata;

regimazione delle acque nei bacini montani;

salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche;

utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche.

In tale contesto rileva come la Commissione Ambiente abbia chiesto che le Commissioni competenti in sede consultiva esprimano quanto prima il parere sul provvedimento, al fine di poter concludere l'esame in sede referente del provvedimento, il quale sarà discusso in Assemblea prima dell'aggiornamento dei lavori parlamentari per le festività di fine anno. Ritiene pertanto opportuno esprimere il parere nella seduta di domani.

Sebastiano BARBANTI (Misto), con riferimento all'articolo 32, il quale modifica l'articolo 205 del Codice dell'ambiente, inserendovi una serie di commi aggiuntivi,

chiede, con riferimento al nuovo comma 3-*bis* del predetto articolo 205, nella parte in cui prevede che la misura del tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica istituito dalla legge n. 549 del 1995 sia modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata dei rifiuti, secondo una tabella in base alla quale il superamento di determinate percentuali di raccolta differenziata comporta riduzioni del tributo dovuto, quale sia il parametro rispetto al quale si calcola la predetta percentuale di superamento.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, con riferimento alla questione posta dal deputato Barbanti, chiarisce come, in base al nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 205 del Codice dell'ambiente, introdotto dall'articolo 32, comma 1, lettera *c*), del disegno di legge, la percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata va calcolata rispetto al livello di raccolta differenziata stabilito dalla normativa statale; inoltre specifica come, in base al nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 205 del Codice dell'ambiente, per la determinazione del tributo si assuma come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto in ciascun comune nell'anno precedente.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, invita la relatrice a predisporre nella giornata odierna una proposta di parere, che sarà posta in votazione domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.45.

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria.

C. 3369, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 novembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, informa che sono pervenuti sul provvedimento i pareri delle Commissioni Affari costituzionali e politiche dell'Unione europea, nonché il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre devono ancora pervenire i pareri delle Commissioni Giustizia, Bilancio e Lavoro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.

Atto n. 235.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (Atto n. 235).

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva che il provvedimento intende attuare, ricorda che la direttiva 2013/50/UE è stata adottata per modificare la direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e le successive direttive connesse. L'esigenza di modificare il quadro normativo in questo settore è stata motivata con le rapide trasformazioni del mercato finanziario e con l'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie società emittenti, in modo da migliorare il loro accesso ai capitali. In particolare, è stato cancellato l'obbligo di presentare relazioni finanziarie trimestrali, che rappresentano un onere significativo per molti piccoli e medi emittenti, senza essere necessarie per la tutela degli investitori.

Sulla base di tale direttiva, gli Stati membri non sono autorizzati a imporre, nella propria legislazione nazionale, l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali. Essi tuttavia possono imporre agli emittenti di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive se tale obbligo non costituisce un onere finanziario consistente e se le informazioni aggiuntive sono proporzionate

ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento. Il termine per la pubblicazione delle relazioni finanziarie semestrali viene fissato, per una maggiore flessibilità, a tre mesi dopo la fine del periodo di riferimento.

Per garantire la trasparenza sui pagamenti effettuati a favore dei governi, gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che operano nell'industria estrattiva o forestale primaria comunicano annualmente, in una relazione separata, i pagamenti effettuati ai governi dei Paesi in cui operano. La comunicazione dei pagamenti ai governi dovrebbe mettere a disposizione del pubblico e degli investitori informazioni che inducano i governi dei paesi ricchi di risorse a giustificare le proprie entrate derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali.

Osserva quindi come, ai fini della trasparenza e della tutela degli investitori, gli Stati membri debbano imporre alle comunicazioni sui pagamenti effettuati ai governi l'applicazione di alcuni principi:

1) rilevanza degli importi, che – singoli o correlati tra loro – non devono essere inferiori alla soglia di 100.000 euro per essere considerati nella relazione;

2) comunicazione per singolo Governo e progetto;

3) universalità – che significa che non dovrebbero essere autorizzate esenzioni a favore di alcun soggetto, per non creare effetti distorsivi;

4) esaustività – che significa che tutti i pagamenti pertinenti versati ai governi vanno segnalati, in linea con la direttiva 2013/34/UE sui bilanci di esercizio e consolidati.

Per garantire che gli emittenti e gli investitori abbiano piena conoscenza della struttura dell'assetto proprietario delle società, la definizione di strumenti finanziari comprende tutti gli strumenti con effetto economico simile alla detenzione di azioni e al diritto di acquisirne; ciò è reso opportuno dall'introduzione (per effetto

dell'innovazione finanziaria) di nuove tipologie di strumenti in grado di generare una esposizione economica degli investitori nei confronti delle società e la cui comunicazione non è disciplinata dalla direttiva 2004/109/CE.

Inoltre, per garantire un'adeguata trasparenza delle partecipazioni rilevanti, è richiesta una nuova notifica per ogni variazione nella tipologia delle partecipazioni.

In particolare, rileva come l'armonizzazione delle norme sulla notifica delle partecipazioni rilevanti con diritto di voto – in particolare per quanto riguarda l'aggregazione delle partecipazioni azionarie con la detenzione di strumenti finanziari – sia condizione necessaria per aumentare la certezza del diritto, migliorare la trasparenza e ridurre gli oneri amministrativi per gli investitori transfrontalieri. Tuttavia, in considerazione delle differenze esistenti nella concentrazione della proprietà e nel diritto societario tra gli Stati dell'Unione, la direttiva consente agli Stati membri di continuare a definire soglie inferiori e aggiuntive per la notifica delle partecipazioni con diritto di voto e a esigere notifiche equivalenti in relazione a soglie basate sulle quote di capitale.

Inoltre gli Stati membri possono continuare a definire obblighi più rigorosi di quelli stabiliti dalla direttiva 2004/109/CE riguardo a contenuto, procedura e tempi di notifica sulle partecipazioni rilevanti non previste dalla stessa direttiva 2004/109/CE.

In particolare gli Stati possono continuare ad applicare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di offerte pubbliche di acquisto, operazioni di fusione e altre operazioni che incidono sulla proprietà o sul controllo di imprese sottoposte a vigilanza in conformità all'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE (concernente le offerte pubbliche di acquisto), che stabilisce obblighi di pubblicità più severi rispetto alla direttiva 2004/109/CE.

Vengono introdotte norme tecniche che garantiscono un'armonizzazione coerente del regime di notifica delle partecipazioni rilevanti, nonché livelli di trasparenza ade-

guati. A tal fine l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010, è incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione da presentare alla Commissione. La Commissione adotta le norme tecniche di regolamentazione sviluppate dall'AESFEM, specificando le condizioni per l'applicazione delle esenzioni dagli obblighi di notifica per le partecipazioni rilevanti con diritto di voto. Facendo ricorso alle proprie competenze, l'AESFEM definisce i casi di esenzione, tenendo conto di eventuali abusi volti ad aggirare gli obblighi di notifica.

Per facilitare gli investimenti transfrontalieri, gli investitori devono poter accedere facilmente, e per tutte le società quotate nell'Unione, alle informazioni previste dalla regolamentazione. Al fine di garantire l'accesso transfrontaliero alle informazioni e tenere in considerazione gli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e delle tecnologie della comunicazione, viene delegato alla Commissione il potere di adottare atti per definire gli *standard* minimi per la diffusione delle informazioni previste, l'accesso a queste ultime in tutto il territorio dell'Unione e i meccanismi per centralizzare la gestione di tali informazioni. L'AESFEM predispone e gestisce un portale *web* che funge da punto di accesso elettronico europeo (« punto di accesso »).

Vengono inoltre rafforzati i poteri sanzionatori degli Stati, anche per le sanzioni amministrative pecuniarie accessorie. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e livelli di sanzioni amministrative pecuniarie più elevati di quelli previsti dalla direttiva 2004/109/CE, considerando l'esigenza di renderle sufficientemente dissuasive a sostegno di mercati corretti e trasparenti. Gli Stati possono inoltre adottare sanzioni anche nei confronti dei singoli membri degli organi di amministrazione delle società, o di ogni soggetto che sia ritenuto responsabile di violazioni.

Affinché le decisioni che impongono sanzioni o misure amministrative abbiano un effetto dissuasivo sul grande pubblico è

opportuno che siano di norma pubblicate. La pubblicazione costituisce uno strumento importante per informare i partecipanti al mercato in merito a quali comportamenti siano considerati in violazione della direttiva 2004/109/CE e per promuovere la diffusione di comportamenti corretti tra i partecipanti stessi.

La direttiva 2013/50/UE precisa e chiarisce, adattandosi alle trasformazioni di alcuni aspetti del mercato finanziario, la definizione di « emittente », in modo tale da includere gli emittenti di titoli non quotati rappresentati da certificati di deposito ammessi alla negoziazione. Tale definizione deve tener conto del fatto che in alcuni Stati membri gli emittenti di titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possono essere persone fisiche.

Un'altra definizione importante specificata è quella di « Stato membro di origine » per le società emittenti titoli di debito di un Paese terzo. In tali casi viene stabilito che lo Stato membro d'origine deve essere uno Stato membro scelto dall'emittente tra quelli in cui i suoi valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

La normativa comunitaria si basa sull'esigenza che tutti gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nell'Unione siano soggetti alla vigilanza di un'autorità competente di uno Stato membro, in modo da garantire che soddisfino i propri obblighi. Per questo è importante che la società emittente indichi quale sia lo Stato di origine. Se ciò non avviene entro il termine di tre mesi, si considera Stato membro di origine quello in cui i valori mobiliari dell'emittente sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Qualora i valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in più di uno Stato membro, tutti questi Stati membri saranno Stati membri d'origine, fino a che l'emittente non scelga e comunichi un solo Stato membro d'origine. Gli emittenti sono in tal modo incentivati a scegliere e comunicare

lo Stato membro d'origine alle autorità competenti rispettive e, nel contempo, le autorità competenti possono prontamente disporre dei poteri necessari per intervenire. Il legame con lo Stato così individuato cessa se i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di quello Stato. In questi casi la società emittente – prima della scadenza di tre anni – deve indicare un nuovo Stato di origine tra quelli in cui i suoi titoli sono negoziati, o in quello nel quale ha la sua sede legale.

In tale ambito rileva come la direttiva 2007/14/CE contenga, in particolare, alcune norme relative alla notifica della scelta dello Stato membro d'origine da parte dell'emittente. Tali norme sono state integrate nella direttiva 2004/109/CE, per garantire che le autorità competenti dello Stato o degli Stati membri ospitanti e dello Stato membro in cui si trova la sede legale dell'emittente siano informate in merito alla scelta dello Stato membro d'origine da parte dell'emittente.

Per quanto riguarda la comunicazione delle nuove emissioni di prestiti, le norme fissate dalla direttiva 2004/109/CE hanno generato problemi pratici di attuazione e sono risultate di complessa applicazione, tra l'altro sovrapponendosi ad altre normative. La direttiva 2013/50/UE ha quindi provveduto a modificarle, abolendo tale obbligo così da ridurre gli oneri amministrativi inutili a carico degli emittenti.

L'obbligo di comunicare alle autorità competenti dello Stato membro d'origine eventuali modifiche ai documenti costitutivi o allo statuto dell'emittente si sovrappone ad un obbligo analogo di cui alla direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate e può dare adito a confusione per quanto concerne il ruolo delle autorità competenti. Anche in questo caso la direttiva 2013/50/UE ha provveduto ad abolire tale obbligo così da ridurre gli oneri amministrativi inutili a carico degli emittenti.

La comunicazione delle informazioni richieste dalla normativa sulla trasparenza

finanziaria è agevolata dalla disposizione che prevede per tali comunicazioni un formato elettronico armonizzato, con benefici per gli emittenti, gli investitori e le autorità competenti. Ne risulta un vantaggio anche per l'accessibilità, l'analisi e la comparabilità delle relazioni finanziarie annuali. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è obbligatoria la preparazione delle relazioni finanziarie annuali in un formato elettronico unico di comunicazione. L'AESFEM è incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre all'adozione della Commissione.

Per quel che concerne la normativa di delega ai sensi della quale lo schema di decreto è stato predisposto, essa è recata dall'articolo 5 della n. 114 del 2015, il quale specifica i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE.

In particolare segnala come, ai sensi dei predetti principi e criteri, il Governo sia tenuto a:

a) apportare al TUF le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nella direttiva medesima alla CONSOB, quale autorità competente;

b) prevedere, ove opportuno, l'innalzamento della soglia minima prevista dal TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2004/109/CE, nonché le occorrenti modificazioni al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

c) attribuire alla CONSOB il potere di disporre, con proprio regolamento e in conformità con le previsioni della direttiva 2013/50/UE, obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e alle relazioni finanziarie semestrali;

d) apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

Passando quindi a illustrare il contenuto dello schema di decreto, che si compone di 3 articoli, illustra l'articolo 1 il quale, al comma 1, apporta modifiche all'articolo 1, comma 1, del Testo unico della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, relativo alle definizioni.

In particolare, la lettera *a)* del comma 1 modifica le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera *w)*, del TUF che definisce gli « emittenti quotati » stabilendo che con tale nozione si intendono i soggetti, italiani o esteri, inclusi i *trust*, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nell'ipotesi in cui si ammettono alla negoziazione nel mercato regolamentato le ricevute di deposito, si definisce « emittente » il soggetto che emette valori mobiliari rappresentati anche se i predetti valori mobiliari non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

La modifica apportata attiene, pertanto, all'inclusione dei « *trust* » e degli emittenti di valori mobiliari rappresentati, quali le ricevute di deposito.

La lettera *b)* del comma 1 modifica la lettera *w-quater)* dell'articolo 1, comma 1, del TUF.

In dettaglio, ai numeri 1) e 2) della lettera *b)* viene stabilito che la definizione di Comunità europea, laddove presente nella stessa lettera *w-quater)*, viene sostituita con quella di Unione europea.

Il numero 3) sostituisce il numero 3) della lettera *w-quater)*, stabilendo che si intendono emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine gli emittenti valori mobiliari la cui sede legale non rientra in uno Stato dell'Unione europea e che hanno scelto l'Italia come Stato mem-

bro d'origine. La scelta resta valida a meno che non ci sia una manifesta volontà di scegliere un nuovo Stato membro di origine.

Tali emittenti devono rientrare tra: 1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede in Italia; 2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede in Italia;

Il numero 4) della lettera *b*), modificando il numero 4) della lettera *w-quater*), conferma che si intendono emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine.

Al riguardo viene precisato che l'emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione europea o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti dell'Unione europea o salvo ancora che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di seguito elencati, di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) della lettera *w-quater*):

1) le società emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede in Italia;

2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede in Italia;

3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente all'Unione europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato dell'Unione europea è stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro d'origine quando tale prima domanda di ammissione non è stata effettuata in base a una propria scelta;

Il numero 5) della lettera *b*) inserisce un'ulteriore numero *4-bis*) nella lettera *w-quater*), il quale prevede che rientrino tra gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, gli emittenti indicati ai menzionati numeri 3) e 4) della lettera *w-quater*) i quali hanno valori mobiliari che non risultano più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro di origine ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, abbiano la sede legale in Italia ovvero abbiano comunque scelto l'Italia come nuovo Stato di origine. Ciò al fine di allineare le previsioni a quelle della direttiva 2013/50/UE.

La lettera *c*) del comma 1 sostituisce la lettera *w-quater*.1) dell'articolo 1, comma 1, del TUF, relativa alla definizione di piccole e medie imprese (PMI) in tale ambito; al riguardo vengono considerate PMI le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, con un fatturato inferiore a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi. La modifica prevede, in particolare, che la CONSOB stabilisca con regolamento le disposizioni attuative, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. Inoltre viene stabilito che è onere della CONSOB, sulla base delle informa-

zioni fornite dagli emittenti, pubblicare l'elenco delle PMI tramite il proprio sito *internet*.

Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema apporta modifiche all'articolo 62, comma 2, del TUF, relativo al regolamento del mercato, al fine di operare una netta distinzione tra la fase dell'ammissione alla quotazione e quella di ammissione alla negoziazione.

In merito ricorda che il vigente comma 2 del citato articolo 62 prescrive che le società di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali, le quali garantiscono una negoziazione corretta e ordinata, nonché di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini. Inoltre viene previsto che il regolamento del mercato debba determinare:

le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori dalle negoziazioni;

le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;

le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;

i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili e

le condizioni e le modalità per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati.

In tale contesto rileva come, mediante la modifica recata dalla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 1 dello schema, il regolamento del mercato non si occupi più della determinazione delle condizioni, delle modalità di ammissione e di esclusione e di sospensione degli strumenti finanziari.

La lettera *b)* del comma 2 introduce invece nel già richiamato comma 2 dell'articolo 62 una nuova lettera *a-bis)*, secondo la quale il regolamento del mercato

deve determinare, altresì, le condizioni e le modalità di ammissione alla quotazione e quelle inerenti l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari e alla loro esclusione e sospensione sia dalla quotazione che dalle negoziazioni.

Il comma 3 apporta modifiche all'articolo 64 del TUF, riguardante l'organizzazione e il funzionamento del mercato e delle società di gestione, al fine di precisare ulteriormente le disposizioni legislative in materia di strumenti finanziari e di coordinarle con le disposizioni dell'articolo 62 del TUF.

In dettaglio, la lettera *a)* del comma 3 precisa che le società di gestione devono occuparsi di disporre l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni e comunicare immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB.

La lettera *b)* precisa, al comma 1-*bis*, lettera *a)*, del citato articolo 64, che le decisioni della CONSOB circa l'ammissione e l'esclusione di strumenti finanziari riguardano le negoziazioni: in sostanza viene stabilito che la CONSOB può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione alle negoziazioni e di esclusione dalle negoziazioni disposte dalle società di gestione con riferimento alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato, nonché l'esecuzione delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni, se reputi che la decisione sia contraria alla trasparenza, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela degli investitori.

La lettera *c)* stabilisce che la CONSOB si occupa dell'ammissione, dell'esclusione e della sospensione non soltanto delle negoziazioni, bensì, a seguito di tale modifica, anche della quotazione degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito. Inoltre, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del

mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, e di regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. Gli strumenti finanziari sono ammessi subordinatamente all'adeguamento del regolamento del relativo mercato.

Illustra quindi il comma 4, il quale introduce nel TUF un nuovo articolo 91-*bis*, in materia di comunicazione dello Stato membro d'origine, al fine di precisare le modalità con cui gli emittenti comunicano alla CONSOB di aver scelto l'Italia quale Stato membro di origine.

In dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 91-*bis* stabilisce che, nei casi indicati dalla lettera *w-quater*) dell'articolo 1, comma 1, del TUF (cioè per i soggetti emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine), i predetti soggetti emittenti sono tenuti a comunicare lo Stato membro di origine, e che tale comunicazione deve essere effettuata in considerazione delle disposizioni dell'articolo 113-*ter* del TUF (modificato dal comma 6 dell'articolo 1 dello schema) in materia di pubblicità delle informazioni regolamentate e delle disposizioni stabilite al riguardo dalla CONSOB con apposito regolamento.

La comunicazione deve essere effettuata alle autorità competenti dello Stato membro di origine nel quale l'emittente ha stabilito la propria sede legale. Inoltre essa deve essere eseguita anche a favore delle autorità competenti dello Stato membro di origine e degli stati membri ospitanti.

Il comma 2 del nuovo articolo 91-*bis* prevede che, nell'ipotesi in cui gli emittenti di strumenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*), numeri 3), 4) e 4-*bis*), non effettuino la prescritta comunicazione dello Stato membro di origine entro tre mesi dalla data in cui i valori mobiliari sono stati ammessi alla negoziazione, per la prima volta nell'Unione europea, unicamente in un mercato regolamentato italiano, si considera come Stato membro di origine l'Italia. Se l'ipotesi riguarda emittenti di valori mobiliari di più Stati membri, inclusa l'Italia, sono da considerarsi Stati membri di ori-

gine sia l'Italia che gli altri Stati membri fino alla data della successiva scelta e della prescritta comunicazione.

Il comma 5 dell'articolo 1 apporta alcune modifiche all'articolo 93-*bis*, comma 1, lettera *f*), numero 3), del TUF, sostituendo il riferimento normativo, ivi contenuto, alla direttiva 2003/71/CE con quello alla più recente direttiva 2013/50/UE.

In merito ricorda che l'articolo 93-*bis* del TUF, alla lettera *f*) del comma 1, definisce lo Stato membro di origine, indicando che con esso si intende lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2013/50/UE o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un Paese terzo.

A seguito della modifica recata dal comma 5 ciò avviene, oltre che qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta, anche nell'ipotesi stabilita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *i*), punto *iii*), della direttiva 2004/109/CE e cioè allorquando si tratti di un emittente i cui valori mobiliari non siano più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nello Stato membro d'origine, ma siano ammessi alla negoziazione in uno o più degli altri Stati membri, il nuovo Stato membro d'origine che l'emittente può scegliere tra gli Stati membri in cui i suoi valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e, se del caso, lo Stato membro in cui l'emittente ha la sede legale.

Passa quindi a illustrare il comma 6, il quale apporta alcune modifiche all'articolo 113-*ter* del TUF, in materia di pubblicità delle informazioni regolamentate.

In dettaglio, la lettera *a*) del comma 6 interviene sul comma 1 dell'articolo 113-*ter*, secondo il quale le informazioni regolamentate sono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emit-

tenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti che li controllano. A seguito della modifica, per la predetta pubblicazione occorre far riferimento a varie disposizioni, tra le quali quelle degli articoli da 120 a 123 del TUF, e non, come originariamente previsto, a quelle della sezione *I-bis* del TUF.

Osserva come si tratti, pertanto, di allineare l'elenco delle informazioni regolamentate a quello minimo e obbligatorio previsto dagli atti dell'Unione europea.

La lettera *b)* del comma 6 stabilisce che le informazioni regolamentate non debbano essere oggetto anche di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali. Pertanto, la CONSOB stabilisce modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea.

In merito rileva come la pubblicazione sui quotidiani non risulti essere un adempimento che deriva da obblighi previsti da atti dell'Unione europea, in quanto, le informazioni, oltre che trasmesse al sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR), a cui hanno accesso le agenzie di stampa, e al meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla CONSOB, che ne garantisce la memoria storica, risultano di pronta reperibilità per il pubblico dei risparmiatori mediante accesso al sito *internet* dell'emittente, ove le stesse devono essere pubblicate.

Il comma 7 apporta una modifica all'articolo 114 del TUF, relativo alle comunicazioni al pubblico, con la quale si sopprime l'obbligo a carico degli emittenti quotati di pubblicare tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 del TUF (vale a dire quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari) che

riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. Restano inalterati gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge. Viene previsto che la CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidare loro per il corretto svolgimento delle funzioni delle società di gestione, al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato e predisponendo dispositivi e procedure efficaci per il controllo del rispetto del regolamento.

Il comma 8 apporta una modifica all'articolo 120, comma 2, del TUF, relativo agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

Mediante tale modifica si innalza dal due al tre per cento la soglia di partecipazione al capitale di un emittente dal cui superamento discende l'obbligo di notifica sia verso l'emittente stesso sia verso la CONSOB. Pertanto, coloro che posseggono in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento.

In merito ricorda che la legge n. 114 del 2015, tra i criteri di delega specifici previsti per il recepimento della direttiva 2013/50/UE, all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, ha stabilito che, ove opportuno, è possibile l'innalzamento della soglia minima prevista dal TUF in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

Il comma 9 apporta una modifica all'articolo 125-*bis*, comma 1, del TUF, relativo all'avviso di convocazione dell'assemblea, sopprimendo l'obbligo di pubblicazione a mezzo stampa dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atteso che non risulta obbligo di questo tipo nella normativa europea di riferimento.

Viene, quindi, stabilito che l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul

sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla CONSOB con apposito regolamento.

Il comma 10 modifica l'articolo 154-ter del TUF, in materia di relazioni finanziarie.

In dettaglio, la lettera *a)* del comma 10 modifica l'articolo 154-ter, comma 1, stabilendo che il termine entro il quale gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico la relazione finanziaria, è fissato in quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, mentre al momento esso è fissato in 120 giorni: la modifica ha il solo fine di allineare il testo alle previsioni dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera *b)*, della direttiva 2013/50/UE.

La lettera *b)* del comma 10 opera un intervento di carattere redazionale in merito alla corretta denominazione del soggetto al quale è attribuito l'onere del controllo legale dei conti, precisando che si tratta del revisore legale o della società di revisione legale.

La lettera *c)* opera una modifica del comma 2 dell'articolo 154-ter del TUF, prevedendo che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono pubblicare una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma 5, del TUF. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della società di revisione legale, ove redatta, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine.

Al riguardo rileva come, mediante la modifica apportata, in luogo degli attuali sessanta giorni, venga stabilito che la relazione finanziaria semestrale deve invece essere pubblicata quanto prima possibile e, comunque, non oltre tre mesi dalla fine di tale semestre.

L'attestazione è redatta in base al modello indicato con regolamento dalla CONSOB e attesta:

a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e

contabili nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;

b) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002;

c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;

e) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;

f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni.

La lettera *d)* sostituisce integralmente il comma 5 dell'articolo 154-ter del TUF: tale modifica ha origine dalla soppressione dell'obbligo di presentare e pubblicare il resoconto semestrale da parte degli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, allineando la disposizione a quanto previsto in materia dalla direttiva 2013/50/UE.

Si prevede, tuttavia, che la CONSOB possa esercitare il potere previsto dalla direttiva e, pertanto, possa stabilire obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche, con una frequenza maggiore rispetto a quella annuale e semestrale. Le informazioni finanziarie possono consistere in una descrizione generale della situazione patrimoniale e del-

l'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento e in una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate.

Resta ferma, comunque, la possibilità per la CONSOB, di richiedere informazioni il cui contenuto, al massimo, coinciderà con quello previsto attualmente dalla relazione trimestrale di cui al vigente comma 5 dell'articolo 154-ter.

La lettera e) inserisce nell'articolo 154-ter del TUF un nuovo comma 5-bis, il quale, collegandosi alle previsioni del comma 5, stabilisce che, nell'esercitare la facoltà di prevedere obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche, la CONSOB deve preventivamente realizzare una valutazione di impatto volta ad assicurare che:

la richiesta di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comporti un onere finanziario sproporzionato, in particolare per i piccoli e medi emittenti, tenendo conto anche di quanto previsto negli altri Stati membri in materia;

il contenuto delle informazioni sia proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori;

le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste non favoriscano un'attenzione eccessiva ai risultati ed al rendimento a breve termine degli emittenti e non incidano negativamente sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati.

La lettera f) apporta all'articolo 154-ter del TUF modifiche di carattere esclusivamente redazionale che hanno il solo scopo di assicurare il coordinamento con altre disposizioni in materia.

Passa quindi a illustrare il comma 11 il quale, introducendo nel TUF un nuovo articolo 154-quater, in materia di trasparenza dei pagamenti ai governi, intende

allineare gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro di origine al regime di trasparenza dei pagamenti ai governi al quale sono soggetti coloro che operano nei settori estrattivo e forestale. Inoltre, il nuovo articolo 154-quater reca la disciplina delle modalità e dei tempi di messa a disposizione per il pubblico delle relazioni derivanti dall'assolvimento di tali obblighi: a tal fine è previsto che la relazione resti a disposizione del pubblico per un periodo di dieci anni e che i pagamenti siano riportati a livello consolidato.

Alla CONSOB è attribuito il compito di procedere alla definizione regolamentare di quanto previsto nel nuovo articolo.

Ricorda che i predetti soggetti operanti nei settori estrattivo e forestale, rientrano tra i soggetti i quali, ai sensi del decreto legislativo n. 139 del 2015, sono tenuti a redigere per ogni esercizio finanziario una relazione sui pagamenti effettuati ai governi e, per ogni esercizio finanziario, una relazione consolidata sui pagamenti effettuati ai governi.

Il comma 12 reca alcune modifiche all'articolo 192-bis, del TUF, in materia di misure e sanzioni amministrative.

In dettaglio, la lettera a) del comma 12 sostituisce il comma 1 dell'articolo 192-bis, allo scopo di adeguare la normativa nazionale alle nuove misure previste dalla direttiva. La modifica ha come destinatari gli emittenti di strumenti finanziari nell'ipotesi in cui questi si rendano responsabili di violazioni o omissioni inerenti le informazioni, prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), del TUF contenute nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari. L'effetto di tale disposizione è aumentare le sanzioni amministrative ad esso associate.

Gli emittenti, a seguito della modifica apportata, potranno essere:

oggetto di una dichiarazione pubblica che indichi il responsabile nonché la natura della violazione;

destinatari di un ordine di cessazione della condotta scorretta, con l'eventuale indicazione delle azioni da intraprendere per porvi fine;

destinatari di una sanzione amministrativa da euro diecimila a euro due milioni.

Al riguardo ricorda che il vigente articolo 192-*bis*, comma 1, del TUF, stabilisce che, le società quotate nei mercati regolamentati, le quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-*bis*, comma 2, lettera *a*) (la quale stabilisce che gli emittenti, nella sezione della relazione sulla gestione deve riportare le informazioni riguardanti l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari), siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro trecentomila, salvo che il fatto costituisca reato.

La lettera *b*) del comma 12, sostituendo il comma 1-*bis* dell'articolo 192-*bis* del TUF, sancisce che, in caso di omissioni riguardanti le comunicazioni predette, prescritte dal citato articolo 123-*bis*, comma 2, lettera *a*), si applicano, a titolo di sanzioni amministrative:

una dichiarazione pubblica che indichi la persona responsabile della violazione e la natura della violazione;

un ordine volto ad eliminare le infrazioni delle quali i soggetti si sono resi responsabili, con l'eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine stabilito per l'adempimento.

Inoltre viene altresì formulata la richiesta di astenersi dal ripetere tali infrazioni nell'ipotesi in cui esse siano scarsamente offensive o pericolose; una sanzione amministrativa pecuniaria il cui

valore può variare tra i diecimila e i due milioni di euro.

In tale contesto osserva come la modifica abbia il fine di allineare la normativa alle disposizioni della direttiva 2013/50/UE in materia di misure e sanzioni irrogabili agli esponenti aziendali ed al personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari.

La lettera *c*) aggiunge all'articolo 192-*bis* del TUF un nuovo comma 1-*quater*, al fine di rendere esaustivo il regime sanzionatorio; vengono previste quindi sanzioni applicabili in caso di inosservanza dell'obbligo di eliminare le infrazioni commesse o dell'astenersi dal ripeterle, nonché applicabili agli esponenti aziendali e al personale che abbiano contribuito al determinare l'inosservanza degli ordini.

Le sanzioni da applicare rispettivamente al primo dei casi esposti consistono nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata, il cui importo può essere aumentato fino a un terzo. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale la cui condotta abbia contribuito al mancato rispetto dell'ordine impartito alla persona giuridica, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo può variare tra gli euro diecimila e gli euro due milioni.

Illustra quindi il comma 13, il quale introduce numerose modifiche all'articolo 193 del TUF, in materia di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale, allo scopo di adeguare il regime sanzionatorio a quanto disposto dalla direttiva 2013/50/UE.

In dettaglio, la lettera *a*) sostituisce il comma 1 dell'articolo 193, e ha lo scopo di ricomprendere tra le violazioni sottoposte a sanzione anche quelle relative alla pubblicazione delle relazioni sui pagamenti ai governi stabilite dalla nuova formulazione dell'articolo 154-*ter* del TUF, come risultante dalle modifiche apportate dal comma 10.

Le sanzioni applicabili in tali casi sono le seguenti:

una dichiarazione pubblica che indichi la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della violazione;

un ordine di eliminare le infrazioni con l'indicazione degli adempimenti da porre in essere e dei relativi termini; a ciò si associa l'ordine di astenersi dal ripeterle quando le infrazioni risultano caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità;

una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può variare da euro cinquemila a euro dieci milioni; l'ammontare della sanzione può essere pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo, se tale importo risulta superiore a quelli indicati nel periodo precedente.

La lettera *b)* del comma 13, inserendo due ulteriori commi nel comma 1 dell'articolo 193 del TUF, stabilisce, al nuovo comma 1.1, che, nell'ipotesi in cui le comunicazioni indicate nella lettera *a)* siano dovute da persona fisica, si applicano nei confronti di essa le stesse misure sanzionatorie indicate al comma 1, tranne quella commisurata al fatturato in quanto riferibile esclusivamente a persona giuridica. Inoltre, con l'inserimento del nuovo comma 1.2, viene previsto che, per le violazioni commesse, si applicano le medesime sanzioni per i soggetti che svolgono funzione di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale la cui condotta abbia determinato violazioni da parte della persona giuridica.

La lettera *c)* del comma 13 opera un semplice richiamo ai nuovi commi 1.1 e 1.2, al fine di coordinare e completare la disciplina delle sanzioni.

La lettera *d)* sostituisce il comma 2 dell'articolo 193 del TUF, il quale stabiliva le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere *b)* e *c)*, del TUF nei confronti dei soggetti autorizzati

dalla CONSOB all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

La modifica, conseguenza delle previsioni di cui al comma 13, lettera *a)*, rende applicabili in tali casi le sanzioni seguenti:

una dichiarazione pubblica che indichi il soggetto responsabile della violazione e la natura della violazione;

un ordine di eliminare le infrazioni con eventuale indicazione degli adempimenti da porre in essere e dei relativi termini e di astenersi dal ripeterle;

una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può variare da euro diecimila a euro dieci milioni o, se superiore al 5 per cento del fatturato complessivo annuo.

La lettera *e)* introduce nel comma 2 dell'articolo 193 del TUF quattro ulteriori commi.

In particolare, illustra il nuovo comma 2.1, che prevede le sanzioni da applicare nel caso in cui le violazioni siano commesse da una persona fisica ed enumera, pertanto le seguenti misure:

una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;

un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle quando le infrazioni siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

Il nuovo comma 2.2 stabilisce le sanzioni da adottare per gli esponenti aziendali ed il personale delle persone giuridiche che si rendano responsabili delle predette violazioni, prevedendo che in tali casi si applichino le medesime sanzioni indicate dal comma 2.1.

Il comma 2.2 fa riferimento a coloro che partecipano in un emittente azioni

quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al due per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento; a coloro che presentano soglie inferiori a quella indicata nel punto precedente, per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso, qualora stabilito dalla CONSOB; agli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine che partecipano in misura superiore al dieci per cento del capitale in una società con azioni non quotate o in una società a responsabilità limitata, anche estere; alle comunicazioni espressamente stabilite dalla CONSOB.

Il nuovo comma 2.3 indica in 5.000 euro i minimi edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 da considerare in caso di ritardi relativi alle comunicazioni previste all'articolo 120 commi 2, 2-*bis*, e 4 del TUF.

Il nuovo comma 2.4 regola l'ipotesi in cui i vantaggi derivanti dalle violazioni risultino maggiori dei massimi edittali delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 1.1, 2 e 2.1 e prevede che, al verificarsi di tale circostanza, la sanzione amministrativa applicata sia elevata fino al doppio del vantaggio ottenuto, purché sia possibile determinare l'importo di quest'ultimo.

La lettera *f*) del comma 13 sopprime il comma 2-*bis* dell'articolo 193 del TUF, il quale prevede le sanzioni applicabili nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a*), in quanto tali sanzioni, a seguito delle modifiche descritte, risultano già disciplinate.

La lettera *g*) reca una modifica del comma 3 dell'articolo 193 del TUF, eliminando il riferimento al comma 2, primo periodo, e stabilendo, invece, che, la sanzione applicabile sia pari a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 1,5 milioni di euro.

La lettera *h*) aggiunge nell'articolo 193 del TUF un nuovo comma 3-*quater*, in base al quale, in caso di violazione degli ordini relativi alla informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale, si applicano le disposizioni dell'articolo 192-*bis*, comma 1-*quater*, introdotto dal comma 12, lettera *c*).

Pertanto, le misure applicabili in caso di inosservanza dell'obbligo di eliminare le infrazioni commesse o dell'astenersi dal ripeterle, nonché applicabili agli esponenti aziendali e al personale che abbiano contribuito al determinare l'inosservanza degli ordini sono, rispettivamente, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata, il cui importo può essere aumentato fino ad un terzo e, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale la cui condotta abbia contribuito al mancato rispetto dell'ordine impartito alla persona giuridica, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può variare tra gli euro diecimila agli euro due milioni.

Passa quindi a illustrare il comma 14 dell'articolo 1 dello schema, che inserisce nell'articolo 194-*bis*, comma 1, del TUF, in materia di criteri per la determinazione delle sanzioni, una locuzione al fine di tenere conto del fatto che, in conseguenza delle modifiche apportate agli articoli 192-*bis* e 193 del TUF, le sanzioni, oltre ad avere natura pecuniaria, possono anche consistere in ordini e dichiarazioni pubbliche.

Il comma 15 apporta una modifica all'articolo 194-*quater*, comma 1, del TUF, mediante la quale viene soppresso il riferimento all'articolo 115-*bis* del TUF stesso. Pertanto, la Banca d'Italia o la CONSOB, quando le violazioni siano scarsamente offensive o pericolose, in alternativa all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, possono applicare nei confronti delle società o degli enti interessati una sanzione che consiste nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate.

La modifica discende dalle modifiche apportate all'articolo 193, comma 1, del TUF dall'articolo 1, comma 13, lettera *a*), dello schema che richiama l'articolo 115-*bis* e quindi estende alle violazioni degli obblighi in esso previsti la possibilità per le Autorità di vigilanza di comminare la misura dell'ordine di eliminare le infrazioni.

Il comma 16 apporta modifiche all'articolo 194-*quinquies*, comma 1, lettera *c*), del TUF, relativo al pagamento in misura ridotta delle sanzioni, al fine di richiamare i commi dell'articolo 193, come modificati dal comma 13, dunque con mere finalità di coordinamento del testo.

Il comma 17 apporta alcune modifiche all'articolo 195-*bis*, comma 1, del TUF in materia di pubblicazione delle sanzioni, stabilendo che il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal TUF è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito *internet* della Banca d'Italia o della CONSOB, in conformità alla normativa europea di riferimento. Viene eliminata, pertanto, la pubblicazione nel Bollettino della CONSOB e viene specificato che tale pubblicazione possa essere effettuata qualora consentito dalla normativa europea, perché le diverse fattispecie sanzionatorie presentano regimi di pubblicità spesso differenti.

Illustra quindi l'articolo 2 dello schema di decreto, il quale reca la disciplina transitoria da applicare relativamente alla comunicazione circa la scelta dello Stato membro di origine da parte degli emittenti di strumenti finanziari, al fine di adeguarsi alle previsioni della Direttiva 2013/50/UE.

In particolare, il comma 1 stabilisce, in riferimento alla predetta previsione, secondo la quale entro tre mesi dalla data in cui i valori mobiliari sono stati ammessi alla negoziazione per la prima volta nell'Unione europea i soggetti emittenti devono effettuare la comunicazione dello Stato membro di origine, che, per i soggetti che non hanno effettuato la comunicazione prima del 27 novembre 2015, tale termine decorre dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto.

Il comma 2 prevede che, nell'ipotesi in cui gli emittenti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*), numeri 3), 4) e 4-*bis*), del TUF, abbiano già effettuato la comunicazione indicata al comma 1, e pertanto la stessa sia antecedente la data del 27 novembre 2015, tali soggetti non siano obbligati alla comunicazione, salvo che nel caso in cui essi scelgano un altro Stato membro di origine, dopo tale data.

Il comma 3 stabilisce che la CONSOB è tenuta ad adeguare il contenuto delle proprie disposizioni alle previsioni del TUF, nonché a quelle della Direttiva 2013/50/UE.

L'articolo 3 reca la clausola di inviolabilità finanziaria.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Daniele PESCO (M5S) stigmatizza l'atteggiamento del Governo, il quale, se da una parte, con lo schema di decreto in esame, stabilisce obblighi di trasparenza relativi agli operatori finanziari che emettono valori mobiliari, dall'altra si appresta a far approvare, nell'ambito del disegno di legge di stabilità per il 2016, le norme contenute nel decreto-legge n. 183 del 2015, relative al salvataggio di quattro banche italiane, le quali vanno nella direzione opposta. Sottolinea infatti come, a seguito della procedura di risoluzione delle suddette banche realizzata dal Governo attraverso il decreto-legge appena richiamato, molti risparmiatori, i quali detengono azioni e obbligazioni di tali istituti di credito, vedranno azzerato il valore degli strumenti finanziari da essi detenuti, adottando una misura davvero grave, che non ha precedenti.

Nel rilevare inoltre come, in linea generale, permanga un'elevata difficoltà per i piccoli investitori, in particolare per quelli più anziani, di intendere con chiarezza quanto riportato dai prospetti informativi, i quali mantengono un elevato livello di complessità, e di comprendere l'effettiva rischiosità dei loro investimenti, auspica che l'Esecutivo adotti misure più severe nei confronti di coloro che agiscono per truffare i risparmiatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.
Atto n. 241.*

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	107
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	110
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. Nuovo testo C. 2520 Quintarelli (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
ERRATA CORRIGE	109

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Bruno MOLEA, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Maria Grazia ROCCHI (PD) chiede che sia inserito nel parere che la Commissione si accinge a esprimere un riferimento all'opportunità di prevedere che la nuova figura del *mobility manager*, di cui all'articolo 5, comma 6, sia presente non presso ciascuna istituzione scolastica bensì a livello di scuole o di ambiti territoriali scolastici, in linea con quanto previsto dalla legge n. 107 del 2015.

Camilla SGAMBATO (PD), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole con due osservazioni, la prima delle quali concerne l'opportunità di riferire le disposizioni abrogate del decreto legislativo n. 490 del 1999, richiamate all'articolo 54 del provvedimento in esame, a quelle corrispondenti del vigente decreto legislativo n. 42 del 2004, e la seconda accede a quanto testé richiesto dalla collega Rocchi (*vedi allegato*).

Francesco D'UVA (M5S) osserva che il nuovo articolo 4, che apporta modifiche

alla disciplina istitutiva dell'ENEA, prevede che questa Agenzia operi sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, non essendovi più il riferimento – attualmente previsto all'articolo 37, comma 3 della legge n. 99 del 2009 – all'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella definizione degli indirizzi sulla base dei quali si svolge l'attività dell'Ente. Sottolinea quindi l'inefficacia di aver posto ventidue enti di ricerca italiani sotto la vigilanza di ben nove ministeri diversi, ritenendo che l'attività di questi debba essere invece coordinata e fare riferimento a un solo soggetto istituzionale, quale, ad esempio, il MIUR, o un'apposita cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ritiene, inoltre, che andrebbe specificato che la nuova figura del citato *mobility manager* possa essere individuata sia nell'ambito del personale docente, sia di quello amministrativo.

Umberto D'OTTAVIO (PD) concorda con la proposta di parere, sottolineando l'importanza di evidenziare nel parere la nuova figura del *mobility manager*, che andrà a svolgere il delicatissimo compito di agevolare la mobilità scolastica degli studenti e, quindi, in definitiva, il loro diritto allo studio. Ritiene, inoltre, che non sia determinante se tale ruolo verrà svolto da insegnanti o da personale amministrativo volenteroso.

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Rileva, infatti, *in primis*, che sussiste quella mancanza di coordinamento tra gli enti di ricerca – che crea confusione – evidenziata dal collega D'Uva. Ritiene, poi, che non ci sia bisogno dell'istituzione della nuova figura del *mobility manager*, sottolineando che già sussistono nei territori persone che si occupano di mobilità. Replica invece necessario: aumentare le risorse destinate a tale fine; rinnovare il

parco di automezzi a disposizione; effettuare una programmazione pluriennale della mobilità.

Maria MARZANA (M5S), a integrazione di quanto illustrato dal collega D'Uva, sottolinea che per la definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile, delle modalità e dei criteri per la presentazione dei progetti e, infine, per la ripartizione delle risorse e l'individuazione degli enti beneficiari – di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del provvedimento in esame – sono previsti due successivi decreti del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, ritenendo che sia necessario prevedere anche l'intervento del MIUR, alla luce del riferimento, in tale programma, alla mobilità sostenibile casa-scuola e ai programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici.

Camilla SGAMBATO (PD), relatrice, riferendosi, in particolare, a quanto testé affermato dal collega Giordano, ribadisce l'importanza del ruolo che svolgerà il *mobility manager* nell'attività di coordinamento della mobilità casa-scuola degli alunni e del personale scolastico. Conferma, quindi, la sua proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

Nuovo testo C. 2520 Quintarelli.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 550 del 1° dicembre 2015, a pagina 89, prima colonna, settima riga, le parole: « La seduta comincia alle 13.25 » sono sostituite dalle seguenti « La seduta comincia alle 13.15 ».

ALLEGATO

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nelle sedute del 1° e 2 dicembre 2015, il testo del disegno di legge C. 2093-B recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali », approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

considerato che l'articolo 184 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha abrogato il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, richiamato, con riferimento agli articoli 36, 38 e 46, all'articolo 54, comma 1, lettera *b*), n. 2), capoverso 2. (L), lettera *a*) del provvedimento in esame;

ritenuto opportuno riferire le suddette disposizioni abrogate a quelle corrispondenti del vigente decreto legislativo n. 42 del 2004;

ritenuto altresì opportuno prevedere che la nuova figura del *mobility manager*, di cui all'articolo 5, comma 6, sia presente non presso ciascuna istituzione scolastica,

bensì a livello di reti di scuole o di ambiti territoriali scolastici, in linea con quanto previsto dalla legge n. 107 del 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riferire le disposizioni di cui agli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, richiamate all'articolo 54, comma 1, lettera *b*), n. 2), capoverso 2. (L), lettera *a*) del provvedimento in esame, alle corrispondenti disposizioni del vigente decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, in particolare, agli articoli 23, 33, e 39;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la nuova figura del *mobility manager*, di cui all'articolo 5, comma 6, sia presente non presso ciascuna istituzione scolastica, bensì a livello di reti di scuole o di ambiti territoriali scolastici, in linea con quanto previsto dalla legge n. 107 del 2015.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00700 De Rosa, 7-00711 Stella Bianchi, 7-00712 Zaratti e 7-00716 Segoni: Sui criteri di assegnazione dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	111
ALLEGATO (<i>Riformulazione della proposta di testo unificato presentata dal Governo</i>)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113

RISOLUZIONI

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00700 De Rosa, 7-00711 Stella Bianchi, 7-00712 Zaratti e 7-00716 Segoni: Sui criteri di assegnazione dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

(Seguito discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni rinviata nella seduta dell'11 novembre 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente è stata predisposta una proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI propone di espungere dalle premesse l'undicesimo capoverso e il secondo periodo del quindicesimo capoverso, non-

ché di riformulare il primo, il secondo, il terzo, il quinto e il nono impegno nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), precisando altresì che il senso dell'ottavo impegno è da ritenersi ricompreso nella riformulazione del primo impegno.

Ermete REALACCI, *presidente*, con riferimento alla riformulazione della proposta di testo unificato avanzata dal sottosegretario Giacomelli, invita il Governo a modificare l'espressione « valutare l'opportunità di » di cui alla riformulazione del primo impegno, ritenendola poco prescrittiva.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) manifesta contrarietà riguardo all'espressione « compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica », di cui alla riformulazione del primo impegno, evidenziando come si faccia riferimento al fondo che reca i proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, che è un fondo con risorse certe.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel condividere quanto testé osservato dal collega Zaratti, dichiara di non condividere le

proposte di riformulazione avanzate dal Governo, fatta eccezione per la riformulazione delle premesse e del terzo impegno. Fa inoltre presente l'opportunità che alla discussione partecipi un rappresentante del dicastero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in quanto alla ripartizione delle risorse derivanti dalle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra si provvede mediante decreti del Ministro dell'ambiente.

Stella BIANCHI (PD) invita il Governo a svolgere un maggiore approfondimento riguardo alla riformulazione del quinto impegno, ritenendo necessario adoperarsi per un meccanismo efficace di tassazione del carbonio, come emerge dal dibattito complessivo che si sta svolgendo in sede europea e considerato che il sistema ETS non ha avuto esiti positivi.

Samuele SEGONI (Misto-AL), manifestata perplessità sulla riformulazione del primo impegno, che ritiene troppo prudente. Evidenzia quindi come debbano essere reperite le risorse necessarie risorse per implementare in tempi rapidi la Strategia nazionale di contrasto ai cambiamenti climatici.

Enrico BORGHI (PD), apprezzato il percorso di interlocuzione tra i gruppi parlamentari e il rappresentante del Governo, ritiene opportuno svolgere un'ulteriore riflessione, al fine di pervenire alla formulazione di un testo condiviso delle risoluzioni in esame. Propone quindi di rinviare ad altra seduta la discussione.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita il Governo e i colleghi a valutare l'opportunità di modificare l'espressione « compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica » presente nella riformulazione del primo impegno con la seguente: « nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica ». Con riferimento alla riformulazione dell'impegno relativo alle misure fiscali di tassazione del carbonio, considera più opportuno attendere gli esiti della

Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso di svolgimento a Parigi. Invita, infine, il Governo e i colleghi, a introdurre, nella riformulazione dell'ultimo impegno, un riferimento specifico alle fonti derivanti dall'energia solare e da quella eolica.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI, sottolineato che le risoluzioni in esame vertono su materie all'attenzione dell'Unione europea e investono la competenza di diversi ministeri, si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sulla base dei rilievi emersi nel dibattito. Esprime comunque un orientamento favorevole a riformulare il primo impegno nel senso di sostituire l'espressione « a valutare l'opportunità di modificare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, ... » con la seguente: « ad assumere iniziative, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, ... ».

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la sua disponibilità, auspica che la discussione sul testo unificato delle risoluzioni in esame possa concludersi entro la metà di dicembre.

Alberto ZOLEZZI (M5S) invita i colleghi a inserire nel testo unificato in esame un richiamo alla direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL), pur apprezzando la disponibilità manifestata dal sottosegretario Giacomelli a modificare la riformulazione del primo impegno, ribadisce la propria contrarietà a mantenere in esso comunque un richiamo agli equilibri di finanza pubblica.

Ermete REALACCI, *presidente*, apprezzata la disponibilità del sottosegretario a modificare la riformulazione del primo impegno, evidenzia come resti comunque aperta la questione della *carbon tax*, in ordine alla quale ritiene opportuno attendere gli esiti della Conferenza di Parigi.

Stella BIANCHI (PD) invita il Governo a prestare particolare attenzione alla questione della *carbon tax*.

Ermete REALACCI, *presidente*, preso atto degli impegni assunti dal Governo a svolgere un'ulteriore supplemento di istruttoria alla luce del dibattito svolto, considerata l'esigenza di effettuare una più approfondita riflessione da parte dei diversi gruppi sulle riformulazioni avanzate

dal Governo, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 dicembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

ALLEGATO

Risoluzioni 7-00700 De Rosa, 7-00711 Stella Bianchi, 7-00712 Zaratti e 7-00716 Segoni: Sui criteri di assegnazione dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

**RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO
PRESENTATA DAL GOVERNO**

L'VIII Commissione,

premessi che:

con il decreto legislativo n. 30 del 2013, l'Italia ha emanato la norma di attuazione della direttiva 2009/29/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo la messa all'asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento sulle aste;

alla ripartizione delle risorse si provvede con appositi decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (MSE) e il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30 per cento a favore del Ministero dell'economia e delle finanze;

il 9 maggio 2014, ai sensi del comma 4 del su citato articolo 19 è stata firmata la convenzione tra il Ministero

dell'economia e delle finanze e Gestore del servizio elettrico che disciplina le modalità nelle quali il Gestore del servizio elettrico adempie al proprio ruolo di responsabile del collocamento delle quote italiane, nel rispetto di quanto già previsto dalla regolazione europea di settore e in particolare dal regolamento aste;

secondo quanto reso noto dal Gestore del servizio elettrico tramite il rapporto annuale sulle aste di quote europee di emissione 2014 al 31 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla convenzione, sono stati trasferiti alla tesoreria dello Stato proventi per oltre 464 milioni di euro relativi alle aste e agli interessi maturati nel corso degli anni 2012 e 2013;

i ricavi complessivamente generati dalle aste nell'anno 2014, circa 365 milioni di euro, resteranno sotto la temporanea custodia del Gestore del servizio elettrico fino al loro trasferimento alla tesoreria dello Stato che, in conformità con le indicazioni della convenzione del Ministero dell'economia e delle finanze – Gestore del servizio elettrico del 9 maggio 2014, deve avvenire entro e non oltre il 20 maggio 2015 al netto dei costi di gestione;

i proventi delle aste di competenza dell'anno 2013, sono così ripartiti:

a) il 50 per cento, pari a 213,2 milioni di euro, è assegnato al Ministero dello sviluppo economico per il rimborso

dei crediti spettanti agli operatori degli impianti ETS (*Emissions Trading System*) cosiddetti « nuovi entranti »;

b) il restante 50 per cento, è destinato alle finalità ambientali ed è suddiviso come segue:

il 70 per cento, pari a 149,2 milioni di euro, è assegnato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il rimanente 30 per cento, pari a 64 milioni di euro, è assegnato al Ministero dello sviluppo economico;

con riferimento a queste ultime risorse destinate a finalità ambientali, il Ministero dell'ambiente e quello dello sviluppo economico stanno dando seguito alla realizzazione di programmi per l'efficienza energetica (di cui al decreto legislativo n. 102/2014), la lotta ai cambiamenti climatici e la mobilità sostenibile. In particolare:

1. per il programma « Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica amministrazione centrale » sono destinati fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015/2020;

2. per il « Fondo nazionale per l'efficienza energetica » sono destinati fino a 50 milioni annui dal 2014 al 2020;

3. per il « Programma di promozione delle diagnosi energetiche presso le Piccole e Medie Imprese » sono destinati fino a 15 milioni annui dal 2014 al 2020;

4. per il « Programma di informazione e formazione per promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia » sono destinati fino a 1 milione annuo dal 2015 al 2017;

5. per il « Programma di verifiche e controlli in relazione alla diagnosi energetica per le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia » sono destinati fino a 0,3 milioni annui dal 2014 al 2020;

6. per il « Il Green Climate Fund (GCF) » è destinata una somma pari a 50 milioni di euro nell'ambito dell'impegno preso dall'Italia;

7. per il « Fondo mobilità sostenibile » sono destinati fino a 35 milioni di euro;

in ambito europeo ogni anno l'ETS movimentata almeno 90 miliardi di euro, ma già dal 2009 sono state scoperte frodi pari ad almeno cinque miliardi. Ogni « obbligazione » vale una tonnellata di emissioni equivalenti, che negli scambi è arrivata fino al valore di 15 euro, e ciascuno Stato ne dovrebbe avere in circolazione tante quante sono le tonnellate di inquinamento annuo concesse dai complessi meccanismi di Kyoto: il problema è che le istituzioni nazionali non si limitano ad assegnare in parte gratuitamente (o vendere mediante aste pubbliche) i crediti alle industrie che ne hanno necessità, ma concedono agli acquirenti di scambiarle, rivenderle e attuare una vera e propria speculazione che ha creato un mercato mondiale e una serie impressionante di frodi, truffe e metodi per aggirare la legge ed evadere le tasse. Le truffe sul mercato dei crediti sono una delle priorità di Eurojust, il centro europeo specializzato contro la criminalità organizzata, per il periodo 2014-2017;

vale la pena segnalare che nella stessa Enciclica del Pontefice « *Laudato si* », resa pubblica nei giorni scorsi, al punto 171, si legge: « La strategia di compravendita di « crediti di emissione » può dar luogo a una nuova forma di speculazione e non servirebbe a ridurre l'emissione globale di gas inquinanti. Questo sistema sembra essere una soluzione rapida e facile, con l'apparenza di un certo impegno per l'ambiente, che però non implica affatto un cambiamento radicale all'altezza delle circostanze. Anzi, può diventare un espediente che consente di sostenere il super-consumo di alcuni Paesi e settori »;

è peraltro necessario prevedere che una quota dei suddetti proventi da destinare a finalità ambientali, vada a favore della sempre più complessa e delicata attività che viene svolta in campo ambientale dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e

dalle agenzie regionali. Competenze e responsabilità ad esso assegnate nello stesso citato decreto legislativo 30 del 2013 dagli articoli 42, commi 2 e 4, e dall'articolo 28, comma 1, e per quanto disposto alla lettera *a*) del comma 6 del su citato articolo 19; « (...) favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici (...) » e al punto 4 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 30 del 2013 dove si individua la destinazione per le « iniziative contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, e « (...) per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e dell'adattamento (...) », ambiti di eccellenza per ISPRA »;

tali risorse, se assegnate, potrebbero essere una bella boccata d'ossigeno, per l'ISPRA e le agenzie regionali. Si ricorda che l'ISPRA, a fronte di sempre maggiori compiti, ha visto il suo bilancio tagliato negli ultimi anni per oltre 11 milioni di euro. Tra l'altro, l'ISPRA gestisce il registro ETS;

peraltro, in risposta all'interrogazione n. 5-05661, la sottosegretaria Silvia Velo, ha dichiarato la possibilità che il Governo possa utilizzare quota parte dei proventi delle aste (anche valutando possibili accordi e convenzioni) da destinare all'implementazione dell'attività svolta dall'ISPRA;

in Italia il GSE è parte del Comitato ETS (Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2009/29/EC e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto), l'organo interministeriale che assolve alla funzione di autorità nazionale competente per la gestione della direttiva ETS. Il registro ETS è gestito dall'ISPRA, che finora ha collaborato con le indagini gestendo situazioni complicate, ma come ente pubblico di ricerca è stato colpito negli anni da pesanti tagli finanziari, e difficilmente potrà investire, come necessario, per far

fronte alle nuove sfide della criminalità finanziaria;

più in generale il sistema EU-ETS ha mostrato forti limiti nel suo funzionamento e in particolare non ha portato alla formazione di un effettivo prezzo per il carbonio in grado di orientare efficacemente gli investimenti delle imprese presso attività a bassissime emissioni di carbonio; rimane la necessità di verificare con grande attenzione l'efficacia della riforma in corso del sistema EU-ETS e l'opportunità di esaminare e definire un sistema di *carbon tax*,

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità di modificare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, le disposizioni in merito all'assegnazione dei proventi delle aste per favorire ulteriormente il finanziamento di ricerca, sviluppo e trasferimento di tecnologie sostenibili sul piano ambientale, nonché pratiche di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici con particolare riferimento alle linee di azione individuate dalla « Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici »;

2) ad assicurare trasparenza nell'individuazione dei membri del Comitato ETS che dovranno essere scelti tra persone di comprovata esperienza nel settore;

3) ad adoperare a livello internazionale affinché vengano stabiliti idonei criteri e regole in relazione al mercato dell'ETS al fine di contrastare concretamente le frodi e le truffe ad esso connesse, e a livello nazionale per potenziare i dispositivi di controllo per eliminare i margini di speculazione finanziaria;

4) ad assumere le iniziative di competenza per sanare nel minor tempo possibile la questione dei crediti spettanti ai cosiddetti « nuovi entranti »;

5) ad adoperarsi in sede europea per rafforzare le misure di riforma del sistema EU-ETS al fine di renderne efficace il funzionamento complessivo in modo da

indirizzare le scelte di investimento delle imprese verso tecnologie e attività economiche a bassissime emissioni di carbonio;

6) ad avviare le opportune iniziative volte a garantire la massima trasparenza e informazione riguardo alla destinazione dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas serra, finalizzati a interventi di carattere ambientale, anche prevedendo a tal fine di integrare annualmente il documento allegato al documento di economia e finanza predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sullo stato di attua-

zione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (legge 196 del 2009, articolo 10, comma 9), con una puntuale e dettagliata indicazione della destinazione e dell'utilizzo dei suddetti proventi;

7) ad attivarsi in sede di Unione europea, al fine di attivare idonei ed efficaci strumenti di contrasto alle frodi e alle truffe legate al sistema ETS;

8) ad accelerare, anche attraverso i proventi delle aste, lo sviluppo e la diffusione delle fonti rinnovabili.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	118
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	121
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	123
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	120
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Michele DELL'ORCO (M5S) condivide, a nome del proprio gruppo, le misure contenute nel provvedimento volte a promuovere la mobilità sostenibile, in particolare quelle volte a favorire il *car sharing* e il *car pooling*. Ricorda, a tale ultimo proposito, che a tutt'oggi manca nell'ordinamento una definizione normativa del *car pooling* e sottolinea l'opportunità che la Commissione prosegua celermente nell'esame della proposta di legge a propria prima firma che interviene proprio in tale ambito.

Romina MURA (PD) chiede alla relatrice di poter inserire nel parere un riferimento ai tracciati ferroviari non dismessi ma utilizzati, anche se con frequenza assai bassa, che potrebbero essere valorizzati a fini turistici.

Paolo COPPOLA (PD) esprime perplessità riguardo all'articolo 20 introdotto dal Senato e relativo alla sostituzione delle lampade semaforiche, sottolineando l'opportunità che disposizioni con un elevato carattere tecnico siano inserite all'interno di regolamenti piuttosto che di norme di rango primario. Chiede inoltre alla relatrice di valutare l'opportunità di inserire un riferimento ad una rapida attuazione della direttiva 2014/94, avente ad oggetto la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.

Diego DE LORENZIS (M5S) esprime apprezzamento per l'introduzione del cosiddetto «infortunio *in itinere*» anche quando il mezzo utilizzato è la bicicletta, che ritiene una misura atta a promuovere sensibilmente l'utilizzo della bicicletta negli spostamenti casa lavoro.

Paolo GANDOLFI (PD) ritiene che il provvedimento intenda promuovere un nuovo disegno di mobilità complessivo nelle città ed esprime particolare apprezzamento per l'introduzione di misure volte a favorire le misure di mobilità sostenibile casa-scuola, anche attraverso l'introduzione nelle scuole della figura del *mobility manager* che a suo avviso potrebbe contribuire sensibilmente alla riduzione del traffico e quindi al miglioramento della qualità dell'aria nonché all'aumento della sicurezza dei bambini. Giudica pienamente condivisibile il meccanismo di premialità dei lavoratori che fanno scelte di mobilità sostenibile ed esprime un lieve rammarico per la mancata approvazione, nel corso dell'esame alla Camera, di un emendamento volto a riconoscere l'infortunio *in itinere* anche per coloro che utilizzano la bicicletta, disposizione in seguito approvata nel corso dell'esame al Senato.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatrice*, esprime apprezzamento per la condivisione molto ampia dei contenuti del provvedimento in esame manifestata dai colleghi. Ritiene che la figura del *mobility manager* nelle scuole potrà, anche se in modo non uniforme sul territorio, raccogliere le aspettative di sicurezza e di partecipazione civile dei cittadini attraverso il coordinamento di iniziative per promuovere la mobilità sostenibile verso le scuole. Ritiene di poter accogliere la richiesta della collega Mura, attraverso l'inserimento di un preciso riferimento alla promozione e valorizzazione di ferrovie da utilizzarsi ad uso turistico, e condivide l'osservazione del collega Coppola sull'opportunità che regolamentazioni di tipo tecniche non siano inserite in norme di rango primario, ritenendo opportuna la soppressione dell'articolo 20. Riguardo invece alla richiesta di inserire un'osservazione relativa all'attuazione della direttiva 2014/94 ritiene opportuno fare un approfondimento.

Michele Pompeo META, *presidente*, in ragione della richiesta della relatrice sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.50.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatrice*, fa presente che la direttiva 2014/94 risulta già inserita nella legge di delegazione europea per il 2014, in vigore dallo scorso mese di agosto, per cui si provvederà al recepimento della stessa con apposito decreto legislativo.

Michele Pompeo META, *presidente*, osserva che le ferrovie turistiche, a cui la relatrice intende fare un richiamo nell'osservazione del parere, sono un numero assai limitato e ricorda che la Commissione se ne sta occupando attraverso l'esame della proposta di legge C. 1178. Giudica preferibile che venga fatto un riferimento ai tracciati ferroviari scarsamente utilizzati che attraversando territori di alto pregio, potrebbero essere utilizzate

anche a fini turistici, introducendo il concetto di uso promiscuo.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatrice*, condividendo le osservazioni del presidente, riformula la propria proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice, come riformulata (*vedi allegato 2*).

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Ivan CATALANO (SCpI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali » (C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

premessi che:

il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dalla Camera il 13 novembre 2014, è stato, nel corso dell'esame in seconda lettura da parte del Senato, oggetto di numerose modifiche e integrazioni;

per quanto concerne i profili di specifica competenza della IX Commissione, l'articolo 1 prevede che le spese per il ripristino ambientale in caso di incidenti marittimi siano imputate anche al proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e alla quantità del carico trasportato; nel testo trasmesso dal Senato è stato opportunamente introdotto l'obbligo per il proprietario del carico di munirsi di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone copia al comandante della nave, che è tenuto ad esibirla insieme alla restante documentazione di bordo in caso di controlli;

l'articolo 5, già presente nel testo approvato in prima lettura dalla Camera,

prevede misure per incentivare la mobilità sostenibile; tali disposizioni sono state integrate in più punti dal Senato, che ha precisato che lo stanziamento di 35 milioni di euro per finanziamenti di progetti degli enti locali rivolti alla promozione della mobilità sostenibile possa essere destinato anche a iniziative di *piedibus* e di *car-sharing*; è stato inoltre previsto che nel sito web del Ministero dell'ambiente sia predisposta una sezione denominata « mobilità sostenibile », nella quale siano inseriti e tracciati i finanziamenti in questione;

al medesimo articolo 5, nel corso dell'esame presso il Senato, sono state introdotte ulteriori disposizioni; in particolare il comma 3 prevede un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 alla regione Emilia-Romagna per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclopedonale del tracciato ferroviario dismesso inserito nel corridoio europeo Eurovelo 7; i commi 4 e 5 intervengono sulla disciplina, a fini assicurativi, del cosiddetto infortunio *in itinere*, inserendovi il riferimento all'uso del velocipede; il comma 6 prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di apposite linee guida per favorire l'istituzione nelle scuole della figura del *mobility manager* scolastico, individuandone i compiti;

l'articolo 20, introdotto dal Senato, modificando l'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, prevede che nei semafori le lampade ad incandescenza siano sostituite

con lampade a basso consumo energetico, comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED;

l'articolo 27, che prevede l'individuazione dei porti marittimi nei quali avviare operazioni di raggruppamento e di gestione di rifiuti, è stato integrato nel corso dell'esame da parte del Senato nel senso di prevedere che i rifiuti in questione possano essere raccolti anche durante le attività di gestione delle aree marine protette e nel senso di inserire anche gli enti gestori delle aree marine protette tra i soggetti coinvolti nella stipula degli accordi di programma finalizzati all'individuazione dei porti dove le operazioni previste dall'articolo saranno effettuate;

in relazione alle previsioni dell'articolo 27 si segnala l'esigenza che l'individuazione dei porti debba comunque essere effettuata in coerenza con le linee di programmazione indicate nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e con le misure attuative del Piano stesso;

l'articolo 33, introdotto dal Senato, consente ai comuni con sede giuridica nelle isole minori e ai comuni nel cui territorio insistono isole minori di istituire un contributo di sbarco, in sostituzione dell'imposta di soggiorno;

l'articolo 64, già presente nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, prevede che gli operatori che intendano installare infrastrutture per impianti radioelettrici o realizzare reti di banda larga mobile o di tecnologia UMTS siano tenuti a versare un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte delle amministrazioni locali competenti a effettuare i controlli; nel corso dell'esame presso il Senato tali disposizioni sono state integrate nel senso di prevedere che il contributo è dovuto soltanto a condizione che il parere sia reso nel termine di trenta giorni previsto dalla legge;

riguardo alle suddette disposizioni, pur ritenendo condivisibile la precisazione inserita dal Senato, appare opportuno evi-

denziare, come già segnalato nel parere approvato dalla IX Commissione nel corso dell'esame in prima lettura, che la previsione di un contributo a carico degli operatori potrebbe determinare un effetto disincentivante rispetto alle attività di installazione di infrastrutture e di realizzazione di reti che risultano essenziali per lo sviluppo della banda larga; si rileva pertanto l'opportunità di adottare in altra sede tutte le iniziative utili ad evitare che si produca un simile effetto disincentivante;

l'articolo 78, introdotto dal Senato, interviene sulla normativa relativa all'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), modificando i possibili utilizzi di tale materiale e le caratteristiche delle strutture di destinazione, nonché disciplinando le modalità con cui è possibile giungere all'esclusione delle aree interessate dai dragaggi dal perimetro del SIN, nel caso in cui i materiali risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti inferiori ai valori di riferimento stabiliti in conformità ai criteri dettati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire finanziamenti destinati in modo specifico al recupero, per uso ciclopedonale, di tracciati ferroviari dismessi, come il finanziamento di cui al comma 3 dell'articolo 5, nell'ambito di una normativa rivolta a definire una politica generale e coerente di recupero e valorizzazione, a fini di promozione della mobilità sostenibile, dei tracciati ferroviari dismessi e di attribuzione delle relative risorse, anche in considerazione delle disposizioni inserite al riguardo nel disegno di legge di stabilità 2016, all'esame della Camera, nonché nelle proposte di legge sulla materia attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali » (C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

premessi che:

il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dalla Camera il 13 novembre 2014, è stato, nel corso dell'esame in seconda lettura da parte del Senato, oggetto di numerose modifiche e integrazioni;

per quanto concerne i profili di specifica competenza della IX Commissione, l'articolo 1 prevede che le spese per il ripristino ambientale in caso di incidenti marittimi siano imputate anche al proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e alla quantità del carico trasportato; nel testo trasmesso dal Senato è stato opportunamente introdotto l'obbligo per il proprietario del carico di munirsi di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone copia al comandante della nave, che è tenuto ad esibirla insieme alla restante documentazione di bordo in caso di controlli;

l'articolo 5, già presente nel testo approvato in prima lettura dalla Camera,

prevede misure per incentivare la mobilità sostenibile; tali disposizioni sono state integrate in più punti dal Senato, che ha precisato che lo stanziamento di 35 milioni di euro per finanziamenti di progetti degli enti locali rivolti alla promozione della mobilità sostenibile possa essere destinato anche a iniziative di *piedibus* e di *car-sharing*; è stato inoltre previsto che nel sito web del Ministero dell'ambiente sia predisposta una sezione denominata « mobilità sostenibile », nella quale siano inseriti e tracciati i finanziamenti in questione;

al medesimo articolo 5, nel corso dell'esame presso il Senato, sono state introdotte ulteriori disposizioni; in particolare il comma 3 prevede un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 alla regione Emilia-Romagna per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclopedonale del tracciato ferroviario dismesso inserito nel corridoio europeo Eurovelo 7; i commi 4 e 5 intervengono sulla disciplina, a fini assicurativi, del cosiddetto infortunio *in itinere*, inserendovi il riferimento all'uso del velocipede; il comma 6 prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di apposite linee guida per favorire l'istituzione nelle scuole della figura del *mobility manager* scolastico, individuandone i compiti;

l'articolo 20, introdotto dal Senato, modificando l'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, prevede che nei semafori le lampade ad incandescenza siano sostituite

con lampade a basso consumo energetico, comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED;

l'articolo 27, che prevede l'individuazione dei porti marittimi nei quali avviare operazioni di raggruppamento e di gestione di rifiuti, è stato integrato nel corso dell'esame da parte del Senato nel senso di prevedere che i rifiuti in questione possano essere raccolti anche durante le attività di gestione delle aree marine protette e nel senso di inserire anche gli enti gestori delle aree marine protette tra i soggetti coinvolti nella stipula degli accordi di programma finalizzati all'individuazione dei porti dove le operazioni previste dall'articolo saranno effettuate;

in relazione alle previsioni dell'articolo 27 si segnala l'esigenza che l'individuazione dei porti debba comunque essere effettuata in coerenza con le linee di programmazione indicate nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e con le misure attuative del Piano stesso;

l'articolo 33, introdotto dal Senato, consente ai comuni con sede giuridica nelle isole minori e ai comuni nel cui territorio insistono isole minori di istituire un contributo di sbarco, in sostituzione dell'imposta di soggiorno;

l'articolo 64, già presente nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, prevede che gli operatori che intendano installare infrastrutture per impianti radioelettrici o realizzare reti di banda larga mobile o di tecnologia UMTS siano tenuti a versare un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte delle amministrazioni locali competenti a effettuare i controlli; nel corso dell'esame presso il Senato tali disposizioni sono state integrate nel senso di prevedere che il contributo è dovuto soltanto a condizione che il parere sia reso nel termine di trenta giorni previsto dalla legge;

riguardo alle suddette disposizioni, pur ritenendo condivisibile la precisazione

inserita dal Senato, appare opportuno evidenziare, come già segnalato nel parere approvato dalla IX Commissione nel corso dell'esame in prima lettura, che la previsione di un contributo a carico degli operatori potrebbe determinare un effetto disincentivante rispetto alle attività di installazione di infrastrutture e di realizzazione di reti che risultano essenziali per lo sviluppo della banda larga; si rileva pertanto l'opportunità di adottare in altra sede tutte le iniziative utili ad evitare che si produca un simile effetto disincentivante;

l'articolo 78, introdotto dal Senato, interviene sulla normativa relativa all'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), modificando i possibili utilizzi di tale materiale e le caratteristiche delle strutture di destinazione, nonché disciplinando le modalità con cui è possibile giungere all'esclusione delle aree interessate dai dragaggi dal perimetro del SIN, nel caso in cui i materiali risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti inferiori ai valori di riferimento stabiliti in conformità ai criteri dettati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire finanziamenti destinati in modo specifico al recupero, per uso ciclopedonale, di tracciati ferroviari dismessi, come il finanziamento di cui al comma 3 dell'articolo 5, nell'ambito di una normativa rivolta a definire una politica generale e coerente di recupero e valorizzazione, a fini di promozione della mobilità sostenibile, dei tracciati ferroviari dismessi e di attribuzione delle relative risorse, anche in considerazione delle disposizioni inserite al riguardo nel disegno di legge di stabilità 2016, all'esame della

Camera, nonché nelle proposte di legge sulla materia attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari;

b) sempre con riferimento alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la destinazione di specifiche risorse alla valorizzazione dei tracciati ferroviari che attraversano terri-

tori di particolare pregio ambientale, culturale e archeologico, da utilizzarsi anche a fini turistici;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità, in considerazione del livello di dettaglio tecnico delle disposizioni di cui all'articolo 20, richiamate in premessa, di sopprimere tali disposizioni, per trasferirle in una fonte di rango non legislativo.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. (Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi e abb.).**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il nuovo testo unificato recante « Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore » (C. 1454 Senaldi e abb.),

premessi che:

la proposta di legge è rivolta ad agevolare l'accesso per i consumatori alle informazioni che consentono la tracciabilità dei prodotti, al fine di accrescere la tutela della salute e migliorare il livello di informazione dei consumatori stessi;

per conseguire tale finalità la proposta di legge prevede l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili, che consistono in segni unici e non riproducibili ottimizzati per dispositivi mobili e per i loro sviluppi tecnologici;

tali codici permetteranno di accedere a riferimenti riscontrabili anche *online* ai dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema dei codici identificativi, nonché all'elencazione di ogni fase di lavorazione;

si prevede altresì l'attribuzione di agevolazioni finanziarie entro i limiti della regime del « *de minimis* » ai soggetti individuati dall'articolo 3 che adottano tali sistemi;

in ogni caso l'introduzione di tali sistemi di tracciatura è volontaria e il controllo sui sistemi stessi è rimesso alle associazioni dei soggetti aderenti;

con riferimento alle disposizioni degli articoli 2 e 3, si segnala l'opportunità di rendere omogeneo il riferimento al sistema (articolo 2, comma 3, lettera *b*) e articolo 3, comma 1) ovvero ai sistemi (articolo 2, comma 3, lettera *a*)) di tracciabilità, in modo da chiarire se si intende istituire un unico sistema oppure più sistemi di tracciabilità, aventi in ogni caso, in comune, le caratteristiche previste dai commi 2 e 3, dell'articolo 2;

con specifico riferimento alle disposizioni del comma 5, dell'articolo 3, ai sensi delle quali le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo hanno efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura di informazione da applicare nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, si segnala l'opportunità di riferire le disposizioni del comma 5 dell'articolo 3 al complesso delle misure previste dalla stessa proposta di legge, dal momento che appaiono riconducibili alla regolamentazione tecnica, nonché alle misure previste dai regolamenti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 4 del medesimo articolo 3;

si rileva altresì che le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 distinguono un obbligo di comunicazione di ogni progetto di regola tecnica, di cui disciplinano la relativa procedura, da un obbligo di semplice informazione, nel caso che si tratti del

semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea; al fine di evitare ambiguità potrebbe pertanto essere opportuno, al comma 5 dell'articolo 3, fare riferimento, anziché alla « procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 », semplicemente alla procedura di cui al citato articolo 5, paragrafo 1;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, valuti la Commis-

sione di merito l'opportunità di rendere omogeneo il riferimento al sistema (articolo 2, comma 3, lettera *b*) e articolo 3, comma 1) ovvero ai sistemi (articolo 2, comma 3, lettera *a*) di tracciabilità;

b) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: « Le disposizioni di cui al comma 4 » con le seguenti: « Le disposizioni della presente legge e dei regolamenti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 4 del presente articolo » e di sopprimere le parole: « di informazione ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	128
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	133
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso agli utenti. Nuovo testo C. 2520 Quintarelli (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	129
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	134
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni un « New Deal » per i consumatori di energia COM(2015) 339 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia » COM(2015) 340 final (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale</i>)	129
ALLEGATO 3 (<i>Nuova proposta di documento finale</i>)	135
ALLEGATO 4 (<i>Documento finale approvato</i>)	138
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. Atto n. 244 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	132
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere</i>)	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso agli utenti.

Nuovo testo C. 2520 Quintarelli.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni un « New Deal » per i consumatori di energia COM(2015) 339 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale

europeo e al Comitato delle regioni: « Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia » COM(2015) 340 final.

(*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta di ieri ha comunicato di aver ricevuto da parte del collega Benamati proposte di integrazione al documento finale presentato nella seduta dello scorso 25 novembre. Non essendo pervenute ulteriori proposte di integrazione da parte degli altri colleghi, presenta una nuova proposta di documento finale (*vedi allegato 3*).

Adriana GALGANO (SCpI) sottopone all'attenzione del relatore l'opportunità di integrare l'osservazione alla lettera *a*) della proposta di documento finale con un riferimento esplicito anche all'Italia in relazione agli investimenti in materia di interconnessioni, al pari della penisola iberica, della regione baltica dell'Irlanda e del Regno Unito, Paesi segnalati dalla Commissione nell'ultima relazione per verificare lo stato di attuazione del mercato interno dell'energia, pubblicata nel mese di ottobre 2014.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore*, segnala alla collega Galgano come, nell'ambito delle osservazioni contenute nella lettera *f*) in materia di politiche di integrazione e di interconnessione delle infrastrutture, vi sia un esplicito riferimento al carattere strategico di questi investimenti anche per l'Italia.

Adriana GALGANO (SCpI) insiste affinché sia modificata la lettera *a*) delle osservazioni prevedendo un esplicito riferimento all'Italia nell'elenco dei Paesi in cui gli investimenti in opere di interconnessione sono da considerare prioritari. Pro-

pone pertanto una riformulazione della lettera *a*) aggiungendo, in fine, le seguenti parole: « gli investimenti dovrebbero essere concentrati nell'interconnessione e nell'ammodernamento delle reti, in particolare, in Italia, nella penisola iberica, nella regione baltica, in Irlanda e nel Regno Unito ».

Gianluca BENAMATI (PD), nell'esprimere apprezzamento per il notevole lavoro di approfondimento svolto dal relatore nella stesura del documento finale in esame, giudica condivisibili le osservazioni della collega Galgano. Riterrebbe opportuno integrare la lettera *a*) delle osservazioni esplicitando che l'ammodernamento delle reti, le loro interconnessioni e il loro adeguamento sono questioni di grande interesse anche per l'Italia, senza richiamare gli altri Paesi citati nella relazione del 2014.

Adriana GALGANO (SCpI) ribadisce che la Commissione europea ha individuato quattro aree di investimento prioritarie per le interconnessioni tra le quali la penisola iberica, la regione baltica, l'Irlanda e il Regno Unito. Sarebbe necessario che tra queste aree di intervento prioritario sia indicata anche l'Italia.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore*, nel giudicare di rilievo la questione posta dalla collega Galgano, peraltro ampiamente dibattuta durante le audizioni svolte, ritiene che la proposta di integrazione della lettera *a*) avanzata dal collega Benamati possa ritenersi sufficiente, ma sul punto chiede di conoscere l'opinione anche degli altri colleghi.

Andrea VALLASCAS (M5S) sottolinea di non avere particolari proposte di modifica o integrazioni da sottoporre al collega Peluffo in quanto il suo gruppo non ritiene di condividere complessivamente i contenuti della lettera *e*) delle osservazioni che giudica « apprezzabile l'approccio bilanciato sin qui seguito relativamente alla modifica del regime di maggior tutela che prevede una tempistica diluita temporal-

mente ». Nel sottolineare la posizione del tutto contraria del proprio gruppo all'abolizione del regime di maggior tutela, preannuncia il voto di astensione sulla proposta di documento finale.

Gianluca BENAMATI (PD), nel sottolineare la rilevanza della questione degli investimenti nel settore delle interconnessioni – puntualmente evidenziata nella proposta di documento finale – sottolinea come la situazione del Regno Unito e della penisola iberica non sia confrontabile con l'Italia, in quanto è diversa la geografia energetica di quei Paesi e le reti di collegamento sono più difficoltose rispetto a quelle che collegano l'Italia al resto d'Europa. Il tema è presente nella proposta di documento finale e, oltre alle interconnessioni, riguarda le ristrutturazioni delle reti perché, se si vuole realmente intervenire con un mercato unico che favorisca i consumatori, si deve giungere alla realizzazione di una rete efficiente all'interno dei diversi Paesi. Ritiene che la sua proposta di riformulazione della lettera *a*) rappresenti un buon compromesso che tiene conto delle condivisibili preoccupazioni della collega Galgano.

Adriana GALGANO (SCpI) insiste per una riformulazione della lettera *a*) che inserisca esplicitamente l'Italia tra i Paesi destinatari di investimenti prioritari per le opere di interconnessione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, a sintesi delle diverse proposte di riformulazione della lettera *a*) delle osservazioni, suggerisce di aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e ciò deve valere, in particolare, per l'Italia ».

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea, in relazione alla lettera *a*) delle osservazioni, che le opere di interconnessione dovrebbero consentire lo sviluppo della produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili. Osserva tuttavia che, per l'attuale regolamentazione italiana delle opere di interconnessione, non appare attuabile l'osservazione recata dalla lettera *a*) della

proposta di documento finale, in quanto si consente un utilizzo esclusivo per vent'anni di tali opere a privati escludendo in tal modo l'accesso a terzi. Si chiede pertanto all'Europa di applicare modelli non consentiti in Italia in cui la gestione delle opere di interconnessione è totalmente delegata a soggetti privati, senza alcun tipo di vincolo di approvvigionamento. Ritieni vi sia un'evidente contraddizione tra il contenuto della lettera *a)*, che sollecita la produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili, e la realizzazione di alcuni elettrodotti come quelli che collegano l'Italia a Serbia e Montenegro in cui si produce energia anche da centrali a carbone. Sulla questione dei contatori intelligenti richiamata dalle lettere *j)*, *k)* ed *l)* della proposta di parere, sottolinea che si tratta di osservazioni già trasmesse all'Autorità per l'energia elettrica e il gas da più di due anni e che non hanno avuto alcun seguito sul territorio nazionale. Ribadisce quindi il voto di astensione del proprio gruppo.

Ludovico VICO (PD), nel condividere la proposta di integrazione della collega Galgano, che potrebbe essere inserita anche come osservazione aggiuntiva, ritiene che in sede europea l'Italia dovrebbe segnalare con maggiore forza le proprie richieste.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, richiama l'attenzione sulla formulazione testuale del punto 3.2 *Migliorare le interconnessioni* della Comunicazione (2015) 340 final in cui si legge: «La capacità di interconnessione tra i diversi paesi è ancora piuttosto bassa e insufficiente per i flussi di energia previsti. I progetti di interesse comune introdotti dal regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee sono fondamentali per integrare fisicamente i mercati nazionali dell'energia elettrica e per diversificare le fonti energetiche. Per esempio, gli Stati baltici non fanno ancora parte dell'area sincrona dell'Europa continentale. Si è inoltre convenuto che la coope-

razione regionale per migliorare l'interconnettività debba essere migliorata, in particolare nella regione del Baltico, nella penisola iberica, nei mari del nord e nell'Europa centrale e sudorientale. Dovrebbero inoltre essere considerate ulteriori connessioni con regioni vicine quali il sud del Mediterraneo e i Balcani occidentali.». Osserva pertanto che il testo della Comunicazione non si riferisce a Paesi ma ad aree, tra le quali anche il sud del Mediterraneo, quindi l'Italia.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore*, in considerazione del passaggio appena richiamato dal Presidente, ritiene adeguata la formulazione della lettera *f)* delle osservazioni la quale segnala – riguardo alle politiche di interconnessione – la necessità di dedicare particolare attenzione all'area del Mediterraneo che non ha trovato adeguato spazio nelle proposte della Commissione, ma che riveste invece carattere strategico per l'Italia. Riformula pertanto la lettera *a)* delle osservazioni della nuova proposta di parere nel senso indicato dal Presidente Epifani, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «e ciò deve valere, in particolare, per l'Italia;» (*vedi allegato 4*).

Gianluca BENAMATI (PD) ringrazia il relatore per il proficuo lavoro svolto e sottolinea ancora una volta l'importanza dell'ammodernamento delle reti e del miglioramento dell'interconnessione. Nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo, sottolinea che la Commissione sta svolgendo un notevole lavoro per adeguare la normativa interna italiana alle normative europee. Per questo, negli ultimi mesi la Commissione ha dedicato particolare attenzione alla fase ascendente dei provvedimenti europei che consente di intervenire nella fase di definizione dei provvedimenti comunitari. Valuta pertanto come un dato assai positivo la scelta operata soprattutto negli ultimi mesi dalla X Commissione di inviare documenti nelle

materie di propria competenza alle istituzioni europee al fine di rappresentare la posizione italiana.

Adriana GALGANO (SCpI), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto e per l'attenzione dedicata alla richiesta di integrazione da lei formulata, osserva che troppo spesso nel passato l'Italia non ha manifestato con chiarezza i propri interessi in ambito europeo.

La Commissione approva la nuova proposta di documento finale come riformulata (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizza-

zione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

Atto n. 244.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 novembre 2015.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole dichiarandosi fin d'ora disponibile a valutare l'integrazione di eventuali contributi dei colleghi.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 dicembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante: Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che il processo riorganizzativo dell'Enea-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, così come definito nel testo modificato dal Senato, sia subordinato ad una completa rifocalizzazione tematica dell'ente da realizzarsi in tempi rapidi e che si preveda opportunamente, nelle condizioni attuali, il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per
la tutela della concorrenza e della libertà di accesso agli utenti.
Nuovo testo C. 2520 Quintarelli.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge recante: Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso agli utenti (C. 2520 Quintarelli), nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

osservato che si stanno diffondendo nell'economia digitale modelli chiusi, basati sullo sviluppo di interfacce o piattaforme proprietarie in cui coloro che creano o gestiscono i portali hanno il potere di decidere a monte quali contenuti veicolare e a quali di essi garantire priorità attraverso le funzioni di filtraggio e di ricerca;

sottolineato che i temi della neutralità della rete *internet* e dell'idoneità del

quadro normativo per piattaforme e intermediari devono essere adeguatamente affrontati anche in sede europea, al fine di garantire ai consumatori un libero accesso alle informazioni e di evitare comportamenti lesivi della concorrenza a scapito delle imprese;

rilevato positivamente che il provvedimento in esame persegue l'obiettivo di garantire agli utenti finali la possibilità di decidere, nell'ambito dei vincoli stabiliti solo dalla legge, quali contenuti inviare e ricevere, quali servizi, applicazioni, *hardware* e software usare a tale scopo e dove fornirsene, nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della tutela dei diritti dei consumatori,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni un « New Deal » per i consumatori di energia COM(2015) 339 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia » COM(2015) 340 final.

NUOVA PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La X Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia » (COM(2015)340) e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Un "new deal" per i consumatori di energia » (COM(2015)339);

considerato che:

le due Comunicazioni si muovono in coerenza con l'obiettivo dell'Unione dell'energia di adottare una strategia organica, coerente e trasversale a livello europeo su diversi aspetti che fino ad oggi sono stati spesso affrontati separatamente e dai singoli Stati membri;

uno degli obiettivi prioritari che si prefigge l'Unione per l'energia è costituito dal rafforzamento dei diritti dei consumatori, attraverso la promozione dell'autoconsumo di energia rinnovabile, che può assicurare consistenti risparmi in bolletta, la prestazione di maggiori informazioni sulle condizioni praticate e la semplificazione delle procedure per il cambiamento dei fornitori;

la riduzione dei costi per l'utenza può essere ottenuta anche grazie all'accesso diretto alle informazioni sui consumi in tempo reale con l'introduzione dei cosiddetti contatori intelligenti: disponendo dei propri dati sul consumo, gli utenti possono infatti modificare i comportamenti con significativi vantaggi economici; sotto questo aspetto, l'Italia si colloca in una posizione di vantaggio che deve essere valorizzata a livello europeo; d'altro canto, l'aumento della produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili in piccola scala richiede interventi di adeguamento sulle reti elettriche;

appaiono, quindi, pienamente condivisibili gli obiettivi indicati dalla Commissione europea di rafforzare e modernizzare le reti anche ai fini di una maggiore sicurezza, di potenziarne le interconnessioni e istituire un efficace sistema su scala UE di scambi infragiornalieri transfrontalieri;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:

a) occorre garantire che tutte le risorse disponibili, da quelle relative a

Connecting Europe al Fondo europeo per gli investimenti strategici, a quelle attivabili da parte della BEI, siano destinate all'ammodernamento delle reti, alle loro interconnessioni e al loro adeguamento al fine di consentire lo sviluppo della produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili;

b) è opportuno che l'Unione europea acceleri il processo di armonizzazione dei mercati di bilanciamento, anche in relazione alla discontinuità che contraddistingue la produzione di energia da fonti rinnovabili, eventualmente anche attraverso l'adozione di specifiche misure giuridiche;

c) occorre intervenire come prospettato dalla Commissione europea, sulle complesse ed onerose procedure amministrative ed autorizzative che ancora rappresentano un ostacolo significativo per la diffusione di progetti di autoconsumo su piccola scala così come per premiare il consumo « flessibile » anche attraverso una variazione dei prezzi in base alle fasce orarie e ai picchi di domanda complessiva;

d) occorre assumere tutte le iniziative utili a porre i consumatori nelle condizioni di fare scelte consapevoli e attive, garantendo il massimo delle informazioni e favorendo l'utilizzazione di tecnologie, quali i contatori intelligenti, assecondando l'accesso non discriminatorio dei consumatori ai dati e alle informazioni su propri consumi di energia per sviluppare una domanda più attiva e un incontro più maturo domanda-offerta nei mercati *retail*;

e) in materia di tariffe, appare apprezzabile l'approccio bilanciato sin qui seguito relativamente alla modifica del regime di maggior tutela che prevede una tempistica diluita temporalmente in modo da rafforzare al contempo la capacità di orientamento e scelta degli utenti interessati;

f) occorre rafforzare e valorizzare tutte le iniziative di coordinamento in materia di sicurezza regionale anche at-

traverso le politiche di integrazione e di interconnessione delle infrastrutture: a tal fine si segnala la necessità di dedicare particolare attenzione all'area del Mediterraneo che non ha trovato adeguato spazio nelle proposte della Commissione ma che riveste invece carattere strategico per l'Italia;

g) appare particolarmente necessario un approccio più coordinato tra gli Stati membri per la revisione dei regimi di aiuto a favore delle energie rinnovabili;

h) al fine di evitare distorsioni nei mercati e di favorire politiche tendenzialmente univoche che rafforzino la ricerca e l'innovazione tecnologica all'interno dell'UE anche con riferimento alla realizzazione di sistemi innovativi di stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili;

i) è opportuno rafforzare le funzioni dell'ACER che non può limitarsi a svolgere un ruolo di mero coordinamento tra le autorità nazionali, e potenziarne l'indipendenza giuridica e finanziaria;

j) è auspicabile un'ulteriore riduzione dei tempi di attivazione delle forniture elettriche e di *switching up* che consenta ai clienti di cambiare operatore in pochi giorni; ciò, peraltro, garantirebbe una maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti fra operatori e clienti alimentando la concorrenza e restituendo fiducia al mercato;

k) è auspicabile garantire agli utenti la conoscibilità dei dati di consumo rendendoli accessibili in tempo reale; solo in tale contesto i consumatori, che sono sempre più attenti alla sostenibilità, potranno utilizzare responsabilmente l'energia. La maggiore consapevolezza delle proprie abitudini di consumo consentirà inoltre al cliente di scegliere il servizio che più di addice alla proprie abitudini di vita; allo stesso tempo tale informazione, se accessibile anche da parte dei fornitori, potrebbe offrire loro la possibilità di costruire offerte commerciali « tagliate » sulle esigenze di ogni singolo utente;

l) nell'ottica di una maggiore chiarezza e trasparenza del rapporto fra operatori e utenti, la digitalizzazione dei servizi gioca un ruolo essenziale ed è un passaggio fondamentale per conseguire e trasferire ai clienti finali i maggiori risparmi derivanti dalla digitalizzazione dei processi; è auspi-

cabile pertanto una maggiore digitalizzazione della relazione fornitore/cliente che garantirebbe una forte semplificazione delle attività necessarie per portare a termine le richieste dei clienti e genererebbe una contrazione delle tempistiche necessarie al loro espletamento.

ALLEGATO 4

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni un « New Deal » per i consumatori di energia COM(2015) 339 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia » COM(2015) 340 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La X Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia » (COM(2015)340) e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Un "new deal" per i consumatori di energia » (COM(2015)339);

considerato che:

le due Comunicazioni si muovono in coerenza con l'obiettivo dell'Unione dell'energia di adottare una strategia organica, coerente e trasversale a livello europeo su diversi aspetti che fino ad oggi sono stati spesso affrontati separatamente e dai singoli Stati membri;

uno degli obiettivi prioritari che si prefigge l'Unione per l'energia è costituito dal rafforzamento dei diritti dei consumatori, attraverso la promozione dell'autoconsumo di energia rinnovabile, che può assicurare consistenti risparmi in bolletta, la prestazione di maggiori informazioni sulle condizioni praticate e la semplificazione delle procedure per il cambiamento dei fornitori;

la riduzione dei costi per l'utenza può essere ottenuta anche grazie all'accesso diretto alle informazioni sui consumi in tempo reale con l'introduzione dei cosiddetti contatori intelligenti: disponendo dei propri dati sul consumo, gli utenti possono infatti modificare i comportamenti con significativi vantaggi economici; sotto questo aspetto, l'Italia si colloca in una posizione di vantaggio che deve essere valorizzata a livello europeo; d'altro canto, l'aumento della produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili in piccola scala richiede interventi di adeguamento sulle reti elettriche;

appaiono, quindi, pienamente condivisibili gli obiettivi indicati dalla Commissione europea di rafforzare e modernizzare le reti anche ai fini di una maggiore sicurezza, di potenziarne le interconnessioni e istituire un efficace sistema su scala UE di scambi infragiornalieri transfrontalieri;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:

a) occorre garantire che tutte le risorse disponibili, da quelle relative a

Connecting Europe al Fondo europeo per gli investimenti strategici, a quelle attivabili da parte della BEI, siano destinate all'ammodernamento delle reti, alle loro interconnessioni e al loro adeguamento al fine di consentire lo sviluppo della produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili e ciò deve valere, in particolare, per l'Italia;

b) è opportuno che l'Unione europea acceleri il processo di armonizzazione dei mercati di bilanciamento, anche in relazione alla discontinuità che contraddistingue la produzione di energia da fonti rinnovabili, eventualmente anche attraverso l'adozione di specifiche misure giuridiche;

c) occorre intervenire come prospettato dalla Commissione europea, sulle complesse ed onerose procedure amministrative ed autorizzative che ancora rappresentano un ostacolo significativo per la diffusione di progetti di autoconsumo su piccola scala così come per premiare il consumo « flessibile » anche attraverso una variazione dei prezzi in base alle fasce orarie e ai picchi di domanda complessiva;

d) occorre assumere tutte le iniziative utili a porre i consumatori nelle condizioni di fare scelte consapevoli e attive, garantendo il massimo delle informazioni e favorendo l'utilizzazione di tecnologie, quali i contatori intelligenti, assicurando l'accesso non discriminatorio dei consumatori ai dati e alle informazioni su propri consumi di energia per sviluppare una domanda più attiva e un incontro più maturo domanda-offerta nei mercati *retail*;

e) in materia di tariffe, appare apprezzabile l'approccio bilanciato sin qui seguito relativamente alla modifica del regime di maggior tutela che prevede una tempistica diluita temporalmente in modo da rafforzare al contempo la capacità di orientamento e scelta degli utenti interessati;

f) occorre rafforzare e valorizzare tutte le iniziative di coordinamento in

materia di sicurezza regionale anche attraverso le politiche di integrazione e di interconnessione delle infrastrutture: a tal fine si segnala la necessità di dedicare particolare attenzione all'area del Mediterraneo che non ha trovato adeguato spazio nelle proposte della Commissione ma che riveste invece carattere strategico per l'Italia;

g) appare particolarmente necessario un approccio più coordinato tra gli Stati membri per la revisione dei regimi di aiuto a favore delle energie rinnovabili;

h) al fine di evitare distorsioni nei mercati e di favorire politiche tendenzialmente univoche che rafforzino la ricerca e l'innovazione tecnologica all'interno dell'UE anche con riferimento alla realizzazione di sistemi innovativi di stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili;

i) è opportuno rafforzare le funzioni dell'ACER che non può limitarsi a svolgere un ruolo di mero coordinamento tra le autorità nazionali, e potenziarne l'indipendenza giuridica e finanziaria;

j) è auspicabile un'ulteriore riduzione dei tempi di attivazione delle forniture elettriche e di *switching up* che consenta ai clienti di cambiare operatore in pochi giorni; ciò, peraltro, garantirebbe una maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti fra operatori e clienti alimentando la concorrenza e restituendo fiducia al mercato;

k) è auspicabile garantire agli utenti la conoscibilità dei dati di consumo rendendoli accessibili in tempo reale; solo in tale contesto i consumatori, che sono sempre più attenti alla sostenibilità, potranno utilizzare responsabilmente l'energia. La maggiore consapevolezza delle proprie abitudini di consumo consentirà inoltre al cliente di scegliere il servizio che più di addice alle proprie abitudini di vita; allo stesso tempo tale informazione, se accessibile anche da parte dei fornitori, potrebbe offrire loro la possibilità di costruire offerte commerciali « tagliate » sulle esigenze di ogni singolo utente;

l) nell'ottica di una maggiore chiarezza e trasparenza del rapporto fra operatori e utenti, la digitalizzazione dei servizi gioca un ruolo essenziale ed è un passaggio fondamentale per conseguire e trasferire ai clienti finali i maggiori risparmi derivanti dalla digitalizzazione dei processi; è auspi-

cabile pertanto una maggiore digitalizzazione della relazione fornitore/cliente che garantirebbe una forte semplificazione delle attività necessarie per portare a termine le richieste dei clienti e genererebbe una contrazione delle tempistiche necessarie al loro espletamento.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. Atto n. 244.

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione,

esaminato il testo dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercati di attrezzature a pressione;

considerato che la direttiva 2014/68/UE risponde all'esigenza di procedere ad una rifusione delle disposizioni vigenti in materia, tenuto conto che la precedente analoga direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, ha subito nel tempo sostanziali modificazioni;

evidenziato che la direttiva 97/23/CE operava una classificazione delle attrezzature a pressione in categorie, a seconda del livello ascendente di pericolo e una classificazione del fluido contenuto nelle attrezzature a pressione a seconda della sua pericolosità, a norma della direttiva 67/548/CEE del Consiglio;

sottolineato che il 10 giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE è stata abrogata e

sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attua all'interno dell'Unione il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici *Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals* (GHS) adottato a livello internazionale nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite;

sottolineato altresì che il regolamento (CE) n. 1272/2008, introducendo nuove classi e categorie di pericolo che corrispondono solo parzialmente a quelle previste dalla direttiva 67/548/CEE, ha reso necessario adeguare la direttiva 97/23/CE al regolamento (CE) n. 1272/2008, mantenendo nel contempo i livelli esistenti di protezione garantiti dalla direttiva;

evidenziato infine che la direttiva, nel merito, si limita a formulare i requisiti essenziali di sicurezza, senza irrigidirli in specifiche prescrizioni tecniche,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Prata- viera e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	142
AVVERTENZA	145

RISOLUZIONI

*Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presi-
denza del presidente Cesare DAMIANO. —
Interviene il sottosegretario di Stato per il
lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.*

La seduta comincia alle 14.05.

**7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Prata-
viera e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i
prestatori di lavoro autonomo e professionale.**

*(Seguito della discussione congiunta e rin-
vio).*

La Commissione prosegue la discus-
sione congiunta delle risoluzioni, rinviata,
da ultimo, nella seduta del 10 settembre
2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda
che, come concordato nell'ambito delle
riunioni dell'Ufficio di presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi, la
Commissione nell'ambito della discussione
congiunta delle risoluzioni ha svolto un
ciclo di audizioni informali e che era stata
prospettata la possibilità di pervenire alla
redazione di un testo unificato delle di-

verse risoluzioni. Chiede all'onorevole Gri-
baudo, prima firmataria della risoluzione
n. 7-00631, che ha elaborato una proposta
di testo unificato, se vuole darne conto alla
Commissione.

Chiara GRIBAUDO (PD), nell'illustrare
per sommi capi il contenuto della proposta
di testo unificato della risoluzione, si sof-
ferma, in particolare, sugli impegni richie-
sti al Governo e sui quali si è registrata la
convergenza dei gruppi della Commis-
sione. Fa riferimento, in particolare: alla
richiesta di prevedere, nell'ambito della
Rete nazionale dei servizi per le politiche
del lavoro, specifici servizi volti a favorire
l'incontro tra la domanda e l'offerta di
lavoro autonomo e a promuovere l'autoim-
prenditorialità; alla possibilità per il lavo-
ratore di sospendere il versamento degli
oneri fiscali e previdenziali per la durata
del periodo di malattia e all'equiparazione
dei trattamenti terapeutici delle malattie
oncologiche alla degenza ospedaliera; al
sostegno della formazione continua dei
lavoratori autonomi; al rafforzamento
delle tutele per le lavoratrici autonome in
caso di maternità; alla stabilizzazione, an-
che successivamente all'anno 2016, del
livello dell'aliquota di contribuzione pre-
videnziale dovuta dai lavoratori autonomi,

titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata dell'INPS, nella prospettiva di una sua omogeneizzazione con quella prevista per le altre categorie di lavoratori autonomi; alla costituzione di un tavolo di confronto per rivedere il sistema previdenziale dei professionisti iscritti alle casse previdenziali private; alla piena valorizzazione dei contributi versati dai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, il cui rapporto di lavoro è trasformato in contratto a tutele crescenti, attraverso il loro riscatto a titolo non oneroso; al riconoscimento, anche per l'anno 2016, di una indennità di disoccupazione di contenuto analogo alla DIS-COLL; alla garanzia di accesso anche per i lavoratori autonomi alle risorse e agli strumenti previsti dai Fondi strutturali europei, e, in particolare, dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale con riferimento ai finanziamenti per la formazione e l'aggiornamento professionale; alla costituzione di un tavolo di confronto relativo al settore artistico, al fine di individuare garanzie uniformi per i lavoratori; alla costituzione di un tavolo di confronto permanente sul lavoro autonomo e professionale per l'individuazione, attraverso specifiche linee guida, di equivalenze e proporzioni volte a delineare, in ogni settore, i parametri retributivi di riferimento utili per il calcolo dell'equo compenso delle prestazioni professionali.

Tiziana CIPRINI (M5S) comunica di aver predisposto una propria proposta di testo unificato delle risoluzioni e chiede il rinvio alla seduta di domani del voto sulle proposte presentate, per consentire al proprio gruppo di approfondire il contenuto della proposta della collega Gribaudo, al fine di valutare se sussistano le condizioni per la redazione di un testo condiviso.

Roberto SIMONETTI (LNA) si associa alla richiesta della collega Ciprini di rinviare alla seduta di domani il voto sulle risoluzioni. Propone quindi alla collega Gribaudo di prevedere tra gli impegni richiesti al Governo anche la sospensione

dell'applicazione degli studi di settore in caso di grave malattia dei liberi professionisti, o comunque la previsione di una loro applicazione meno stringente.

Walter RIZZETTO (Misto) si associa alla proposta del collega Simonetti sugli studi di settore, ricordando che, lo scorso marzo, la Camera ha approvato una mozione con la quale si richiede, tra l'altro, l'impegno del Governo a trasformare gli studi di settore da strumenti inquisitori a strumenti di analisi statistica sull'attività dei contribuenti. Ricorda poi che recentemente il responsabile economico del Partito Democratico, Filippo Taddei, commentando i più recenti dati sull'occupazione, ha salutato come segnale di ripresa l'aumento, nel trimestre agosto-ottobre 2015, del numero dei lavoratori dipendenti, cresciuto di 55.000 unità, cui ha corrisposto la diminuzione di quello dei lavoratori autonomi, per 23.000 unità. A suo, invece, il dato dimostra il contrario, in quanto l'aumento della fiducia dovrebbe portare all'aumento della libera iniziativa economica e si stupisce di come i colleghi del Partito Democratico possano accettare una simile lettura dei dati da parte del Governo che è loro espressione.

Marialuisa GNECCHI (PD) si sofferma, in particolare, sull'impegno richiesto al Governo dalla collega Gribaudo di valorizzare tutti i contributi versati dai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o occasionali, il cui rapporto di lavoro è trasformato in contratto a tutele crescenti, consentendo la ricongiunzione a titolo non oneroso, anche verso altra cassa o fondo di previdenza gestito dall'INPS ovvero altra cassa privata obbligatoria. Ricorda, in proposito, che, grazie all'impegno del Parlamento, il comma 239 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 ha previsto, ai fini del cumulo dei periodi contributivi per coloro che hanno meno di venti anni di contribuzione in un'unica gestione pensionistica, la possibilità di tenere conto anche dei contributi versati presso la Gestione separata di cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La risoluzione chiede uno specifico impegno al Governo in tale senso in quanto l'esperienza di « Opzione donna » ha dimostrato che tali tipologie di contributi spesso non hanno lo stesso peso di quelli versati in altre gestioni INPS in caso di ricongiunzione. Per la totalizzazione, invece, il problema non si pone. Dovendo tuttavia provvedere alla tutela del futuro pensionistico dei giovani iscritti alla gestione separata, a suo avviso, non potendo eliminare il requisito di almeno venti anni di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, l'unica strada possibile rimane quella di valorizzare i contributi di chi ha versato in gestioni diverse.

Tiziana CIPRINI (M5S) segnala ai colleghi Simonetti e Rizzetto che nella sua proposta di risoluzione unitaria è trattata la materia degli studi di settore. Stigmatizza poi il comportamento della maggioranza che, non tenendo conto del fatto che il M5S si è per primo attivato per la presentazione di una risoluzione sul lavoro autonomo, intende intestarsi il merito di avere raccolto consensi intorno alla sua iniziativa. A tale proposito, ricorda che in seduta era stato convenuto di considerare la risoluzione a sua prima firma quale testo base per il prosieguo della discussione.

Valentina PARIS (PD) osserva che, a suo avviso, occorrerebbe considerare che il Governo ha annunciato la prossima presentazione di un proprio disegno di legge in materia, collegato alla manovra di finanza pubblica. Rispondendo al collega Rizzetto, sottolinea la necessità di inserire il dibattito sul lavoro autonomo, su cui non si è mai intervenuti in modo organico, nel quadro storico, senza giocare sulla presunta irresponsabilità di chi non ha assunto le necessarie iniziative in tal senso. Quanto ai dati statistici relativi al trimestre agosto-ottobre 2015, osserva che essi si prestano a molteplici interpretazioni, potendosi considerare anche come il segnale del successo della lotta

del Governo contro il lavoro autonomo fittizio, che ha portato alla stabilizzazione di un gran numero di lavoratori precari.

Claudio COMINARDI (M5S) giudica maggiormente corretto organizzare la discussione delle risoluzioni partendo da quella presentata per prima e anzi ricorda che, nella seduta dello scorso 25 marzo, la collega Ciprini aveva esplicitamente auspicato che la risoluzione a sua prima firma fosse assunta come base da cui partire in vista della elaborazione di un testo unificato. Chiede pertanto l'intervento del presidente Damiano perché sia ristabilito il corretto andamento dei lavori della Commissione.

Walter RIZZETTO (Misto) invita la collega Gribaudo a richiedere al Governo un impegno sugli studi di settore, non prevedendone la sospensione in caso di malattia ma prevedendone la totale soppressione per tutti coloro che esercitano l'attività di impresa, in modo da favorire l'uscita dalla crisi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che se il Governo si è impegnato a presentare entro il prossimo gennaio un disegno di legge organico sul tema del lavoro autonomo, a suo avviso ciò è anche il frutto del lavoro della Commissione, che ha sollecitato l'avvio di tale percorso. Giudica pertanto utile l'approvazione di un testo unitario delle risoluzioni perché favorisce il processo in atto. Rispondendo al collega Cominardi, chiarisce che il presidente non ha il potere di intervenire sulla questione da lui posta, potendo soltanto sollecitare i gruppi a trovare un accordo su un testo condiviso. Se l'accordo sarà raggiunto, sarà suo compito verificare il rispetto formale delle regole e metterlo in votazione, altrimenti dovrà mettere ai voti le singole risoluzioni. Nel ricordare che i testi delle proposte di risoluzione unitaria non sono stati formalizzati, sottolinea la necessità di portare al più presto tali testi alla conoscenza del Governo perché questo possa formulare il proprio parere.

Rinvia quindi il seguito della discussione congiunta ad una seduta che verrà convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Conven-

zione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.
Atto n. 238.

SEDE CONSULTIVA

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria.
Nuovo testo C. 3369, approvato dal Senato.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
Nuovo testo unificato C. 259 e abb.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3191 Causin, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3248 Mantero e C. 3274 Nicchi 146

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi e abb. (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 146

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 148

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy*. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 147

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 149

RISOLUZIONI:

7-00792 D'Incecco: Iniziative in materia di vaccinazioni (*Seguito della discussione e rinvio*) . 147

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 2 dicembre 2015.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3191 Causin, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3248 Mantero e C. 3274 Nicchi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.05 alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi e abb. (Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Mariano, ha svolto la relazione. Nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

Elisa MARIANO (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), con una premessa in cui si

esprime apprezzamento per una normativa che può contribuire alla realizzazione di una maggiore tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy.

C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, deputato Capone, ha svolto la relazione ed è iniziato il dibattito. Nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Salvatore CAPONE (PD), *relatore*, in replica all'intervento svolto dal deputato Mantero nella seduta precedente, rileva che la procedura di valutazione di impatto sanitario delineata nel provvedimento in oggetto appare in grado di garantire le finalità per la quale essa viene istituita, ricordando in proposito che è prevista, come richiesto nel parere della XII Commissione in prima lettura, l'attività di monitoraggio e controllo dell'Istituto superiore di sanità. Illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00792 D'Incecco: Iniziative in materia di vaccinazioni.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 14 ottobre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che, nell'ambito della risoluzione in titolo, si è svolto un ciclo di audizioni informali, che si è concluso il 19 novembre scorso con l'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Vittoria D'INCECCO (PD), in qualità di prima firmataria della risoluzione in oggetto, rileva che le audizioni hanno contribuito ad offrire una migliore visione delle problematiche connesse alle vaccinazioni, indicando come principali nodi da sciogliere l'obbligatorietà o meno di alcune di esse, le modalità di somministrazione e le procedure adeguate per il consenso informato. Comunicando che è in corso una rielaborazione del testo della risoluzione, invita i colleghi ad offrire il loro apporto per predisporre un testo condiviso.

Vega COLONNESE (M5S), nel concordare con la collega D'Incecco sull'utilità del ciclo di audizioni svolto, che può agevolare un approccio più sistematico e razionale al tema delle vaccinazioni, preannuncia la presentazione di una risoluzione sul tema da parte del suo gruppo, da intendersi come base per un confronto costruttivo.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia, quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1454 Senaldi e abb., recante « Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore », quale risultante dagli emendamenti approvati;

ritenuto che la normativa che si vuole introdurre può contribuire ad una maggiore tutela della salute e della sicurezza dei consumatori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy*. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 2093-B Governo, recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* », approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

rilevato positivamente che tra i compiti del *mobility manager* scolastico, introdotto con le disposizioni di cui all'articolo 5, rientra quello di segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili;

apprezzato che all'articolo 9 sono stati recepiti i rilevi espressi dalla nostra Commissione, nel corso dell'esame in prima lettura, in relazione alla valutazione di impatto sanitario, per i progetti di impianti energetici con potenza termica superiore a 300 MW;

valutata favorevolmente l'inclusione delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni di promozione sociale tra i soggetti che possono stipulare accordi e contratti di programma per l'erogazione degli incentivi all'acquisto di prodotti derivanti da materiale « post consumo » di cui all'articolo 23;

segnalata l'inclusione dell'Istituto superiore di sanità nella disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino am-

biendale dei siti di interesse nazionale e al risarcimento del danno ambientale, di cui all'articolo 31;

evidenziato che l'articolo 44 prevede il rispetto delle direttive europee nel settore dei rifiuti attraverso l'adozione da parte di regioni ed enti locali di ordinanze contingibili e urgenti per garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute;

sottolineato che l'articolo 56 introduce un credito d'imposta per le imprese che effettuano interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive e istituisce un Fondo per la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto;

condiviso l'intento di assicurare l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali agli utenti in condizioni economico-sociali disagiate previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 60;

rilevata l'istituzione, prevista all'articolo 67, del Comitato per il capitale naturale al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi economici, ambientali e sociali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	150
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	150
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	157

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione apicoltori professionisti italiani (AAPI), dell'Associazione italiana allevatori api regine (AIAAR), dell'Associazione italiana industrie prodotti alimentari (AIIPA), dell'Associazione nazionale apicoltori italiani (ANAI), della Federazione apicoltori italiani (FAI) e dell'Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (UNAAPI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele (Atto n. 223)	158
AVVERTENZA	158

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, illustrando il provvedimento, segnala che le norme che riguardano le competenze della Commissione Agricoltura sono contenute agli articoli 7, 13, 15, 21, 25, 26, 37, 39, 65, 69, 70, 74 e 75.

In particolare, l'articolo 7 contiene disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alle norme per la protezione della fauna selvatica. Il comma 1 prevede il divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie adeguatamente recintate, mentre al comma 2 si prevede il divieto del foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Per la violazione dei due divieti in esame, le due disposizioni prevedono la sanzione dell'articolo 30, comma 1, lettera l) della legge n. 157 del 1992.

Il comma 3 prevede che, fermo restando i divieti sopra esaminati al comma 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori previsti all'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, individuando nel territorio di propria competenza le aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, viene fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*).

Il comma 4 aggiunge un comma 6-bis all'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, — che disciplina i casi e le modalità con le quali è possibile derogare ai divieti di caccia stabiliti dalla normativa europea e nazionale — prevedendo che le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*), consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei di vegetazioni produttive sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali. Tale autorizzazione viene concessa ai sensi dello stesso articolo 19-bis, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo.

Il comma 5 dispone alcune modifiche agli articoli 2 e 5 della legge n. 157 del 1992.

Le lettere a) e b) vanno lette in combinato disposto tra di loro. Esse modificano l'articolo 2, commi 2 e 2-bis.

La lettera a), quindi, riscrive il comma 2, includendovi, modificato, il comma 2-bis, che viene soppresso dalla lettera b), prevedendo che le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le nutrie e le specie arvicole, pur escluse dall'ambito della legge n. 157 del 1992, vengano ricomprese nelle specie alloctone per le quali può essere prevista l'eradicazione o il controllo della popolazione. Tali interventi sono realizzati secondo le modalità di cui all'articolo 19 della stessa legge n. 157.

Con la lettera c) del comma 5 vengono aggiunti due nuovi commi all'articolo 5, che disciplina l'esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi: il comma 3-bis, per il quale l'autorizzazione rilasciata per gli appostamenti fissi costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa. Fatte salve le preesistenti norme di leggi vigenti, per tali appostamenti vengono fissate una serie di prescrizioni: non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi; devono avere natura precaria; devono essere realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi; devono essere privi di opere di fondazione; devono essere facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione. Il comma 3-ter, poi attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la definizione con proprie norme delle caratteristiche degli appostamenti nel rispetto dei principi contenuti nel comma 3-bis.

L'articolo 13, al comma 1, amplia l'elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili

(IAFR), di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1, annesso al decreto ministeriale 6 luglio 2012.

Il comma in esame, infatti, inserisce in tale elenco i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione e, sulla base delle modifiche apportate durante l'esame al Senato, anche i sottoprodotti: della lavorazione o raffinazione di oli vegetali e della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari.

Il comma inoltre chiarisce che resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni del Codice ambientale e sottolinea che la finalità delle disposizioni da esso recate è quella di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica. A tale finalità, nel corso dell'esame al Senato, è stata aggiunta la finalità di realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare.

L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

L'articolo 25, comma 1 dispone che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 si applica il regime di incentivazione precedente alla riforma operata dal medesimo decreto legislativo n. 28.

La norma di interpretazione autentica qui introdotta dispone che per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola (si tratta degli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge n. 78 del 2009), il citato articolo 25, comma 1 si interpreta nel senso che al 31 dicembre 2012 non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio commerciale dell'energia elettrica ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica.

A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati, il conseguente re-

siduo periodo di diritto all'incentivazione si calcola decurtando dai quindici anni di durata degli incentivi il tempo già trascorso a far data dall'entrata in esercizio commerciale contemporaneamente sia dell'energia elettrica che termica.

L'articolo 21 prevede misure volte al sostegno della qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali.

In particolare, il comma 1, modificato al Senato, prevede l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di uno schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato « *Made Green in Italy* ». Viene stabilito che il previsto schema adotti la metodologia per la determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF), definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione europea e che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisca le modalità di funzionamento del suddetto schema. Il testo approvato dalla Camera prevedeva, invece, l'istituzione di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale.

Conseguentemente, il comma 2, che prevede che le azioni da intraprendere siano definite tenendo conto delle indicazioni previste nella Comunicazione della Commissione europea « Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (COM(2011) 571 definitivo), ed in particolare di quelle concernenti la strategia su consumo e produzione sostenibili, è stato modificato, con la soppressione del riferimento al Piano per la qualificazione ambientale, sostituito con il richiamo al citato schema « *Made Green in Italy* » del comma 1.

Anche il comma 3 è stato oggetto di modifica da parte del Senato in quanto gli obiettivi, che si prevede siano raggiunti (elencati nelle lettere da *a*) a *d*)), non sono più riferiti alle azioni contenute nel Piano,

ma al citato schema e al relativo regolamento. È stata, altresì, modificata la lettera *c*), che prevede ora il rafforzamento della qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualità del paesaggio. Il testo approvato dalla Camera prevedeva il rafforzamento della qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'indicazione della provenienza degli stessi da filiere corte, calcolate in relazione alla distanza tra i luoghi di produzione e di consumo, e la definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale. È stata, infine, soppressa la lettera *d*), che prevedeva l'aumento del livello di trasparenza e della capacità informativa nei confronti dei mercati di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione dei cittadini, attraverso l'applicazione di opportuni strumenti di comunicazione ambientale, sia derivanti da norme nazionali e internazionali, sia derivanti da esperienze e progetti nazionali e internazionali.

Si segnala, infine, che la direttiva (UE) 2015/1535 prevede una procedura d'informazione alla Commissione UE nel settore delle regolamentazioni tecniche dei prodotti. In particolare l'articolo 5, al paragrafo 1, prescrive che « gli Stati membri comunicano alla Commissione europea « ogni progetto di regola tecnica » salvo il caso in cui si tratti di « semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea ». In quest'ultimo caso è comunque necessaria un'informazione sulla stessa. Deve altresì essere resa l'indicazione dei motivi che rendono necessario adottare la regola tecnica, Inoltre il paragrafo 3 del medesimo articolo prevede che sia comunicato « senza indugio » alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica.

L'articolo 25 prevede l'inclusione dei rifiuti in plastica compostabile – certificata secondo la norma tecnica UNI EN 13432:2002 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di

valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi) – tra i materiali ammendanti (compostato misto), ossia tra i fertilizzanti a cui si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 75 del 2010.

Durante l'esame al Senato, l'articolo 25 è stato modificato comprendendo nell'ambito dei predetti rifiuti i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario. Il testo approvato dalla Camera invece provvedeva a escludere i prodotti assorbenti per la persona.

L'articolo 26, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che l'utilizzazione agronomica dei gessi di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno come definiti nel Codice di buona pratica agricola. Tali correttivi devono riportare in etichetta il titolo di azoto.

L'articolo 37, modificato nel corso dell'esame al Senato, contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio, sia individuale che di comunità.

Disposizioni strettamente connesse a quelle in esame sono contenute anche nell'articolo 38. Il comma 1 dell'articolo in esame prevede l'applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti (ovvero della tariffa in base alla quale – ai sensi del comma 650 della legge di stabilità 2014 – è corrisposta la tassa) per le utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale. In particolare la disposizione illustrata, che consiste nell'aggiunta di un comma 19-*bis* all'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice ambientale), si applica alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche; e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino.

Tale disposizione, nel testo approvato dalla Camera, riguardava le sole utenze domestiche e aveva non solo la finalità di agevolare il compostaggio domestico tramite riduzioni tariffarie, ma anche di autorizzare *tout court* il compostaggio domestico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, mediante l'utilizzazione di una compostiera avente capacità massima non superiore a 900 litri. Tale ultima disposizione autorizzatoria è stata soppressa nel corso dell'esame al Senato.

Il comma 2 introduce norme volte a semplificare il regime di autorizzazione degli impianti dedicati al compostaggio di prossimità o di comunità. Tale disposizione, che consiste nell'aggiunta di un comma 7-*bis* all'articolo 214 del decreto legislativo 152/2006 (che disciplina le procedure semplificate per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti), prevede infatti che tali impianti possano essere realizzati e posti in esercizio con una DIA (denuncia di inizio attività) edilizia (il comma in esame fa infatti riferimento alla DIA prevista dal T.U. edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004).

La disposizione in esame si applica agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da cucine, mense, mercati, giardini o parchi e da attività agricole e vivaistiche (tali provenienze sono state inserite nel corso dell'esame al Senato, specularmente alle modifiche operate al comma 1, anch'esse volte ad estendere il campo di applicazione al compostaggio individuale effettuato dalle utenze non domestiche per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche).

Oltre all'origine dei rifiuti, il comma in esame pone ulteriori condizioni per l'applicazione del regime semplificato in esso contemplato.

Tali condizioni riguardano innanzitutto l'impianto, che deve avere una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue (l'aggettivo « annue » è stato inserito nel corso dell'esame al Senato) ed essere destinato al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio.

Nel corso dell'esame al Senato tali disposizioni sono state integrate al fine di prevedere l'acquisizione, sulla citata convenzione, del parere dell'ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) e la previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale.

Non è stata invece modificata, nel corso dell'esame al Senato, la parte della disposizione che precisa che il regime autorizzatorio in esame è previsto in deroga al comma 7 dell'articolo 214 del Codice ambientale (ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'UE).

Si fa notare che la norma dettata dal comma 2 è analoga a quella inserita nel corso dell'esame al Senato del decreto-legge n. 2 del 2012 e poi soppressa nel corso dell'*iter* parlamentare: si trattava dell'articolo 1-*ter* dell'atto C. 4999.

Il comma 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 39, comma 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina, in via sperimentale, l'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi di birra e acqua minerale (nuovo articolo 219-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, Codice dell'ambiente), al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati.

In particolare il nuovo comma 1 del decreto legislativo prevede, oltre a quanto suindicato, che l'inizio della sperimentazione avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che tale sperimentazione avverrà su base volontaria del singolo esercente). Sempre nel corso dell'esame al Senato è stato modificato il campo di applicazione, che nel testo approvato dalla Camera includeva gli imballaggi di birra e acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici, al fine di sostituire il riferimento agli «altri locali pubblici» con l'espressione «punti di consumo», di portata più ampia.

Il successivo comma 2 della novella all'articolo 219-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che la sperimentazione ha una durata di dodici mesi. La novella al comma 3, il cui testo è stato confermato durante l'esame al Senato, prevede che la sperimentazione poggi sul sistema della cauzione, con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato (c.d. sistema del vuoto a rendere).

Nel corso dell'esame al Senato è stato invece soppresso il comma che prevedeva riduzioni della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per le utenze commerciali che applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

Il comma 4 del nuovo testo del decreto legislativo, infine, demanda a un decreto interministeriale di natura regolamentare (adottato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico), la disciplina delle modalità della sperimentazione.

Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un termine per l'emanazione del decreto, che deve avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

Al Senato è stata altresì sostituita l'ultima parte della disposizione, che demandava al decreto interministeriale anche l'individuazione delle modalità di applicazione di incentivi e penalizzazioni. In

luogo di tale disposizione il Senato ha introdotto due nuovi periodi. Il primo di tali periodi demanda al regolamento la determinazione delle forme di incentivazione e delle loro modalità di applicazione (confermando quanto previsto dal testo approvato dalla Camera), ma non prevede più il riferimento alle penalizzazioni. Viene invece stabilito che oltre agli incentivi il regolamento dovrà regolare i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo. Il secondo dei periodi in questione prevede invece che, al termine della fase sperimentale, si provveda ad una valutazione, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, per decidere se confermare ed estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo. Tale ultimo periodo sostituisce il comma 5 (presente nel testo approvato dalla Camera), che viene conseguentemente soppresso, ove si prevedevano disposizioni analoghe.

Il successivo comma 2 dell'articolo 39, infine, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 65 è volto a prevedere l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari (attraverso l'introduzione del comma 7-*bis* nell'articolo 101 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Durante l'esame al Senato sono state introdotte due modifiche.

La prima modifica prevede che lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati

dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione. Il testo approvato dalla Camera prevedeva la possibilità di ammettere tale scarico.

La seconda modifica stabilisce che il predetto scarico è ammesso ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore dell'ambito, in luogo dei sindaci dei comuni dei comprensori come era previsto nel testo approvato dalla Camera, non ravvisino criticità nel sistema di depurazione.

L'articolo 69, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 40, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, che detta disposizioni volte a semplificare lo smaltimento di rifiuti speciali relativi a talune attività economiche (estetisti, tatuatori, agopuntori, ecc.).

Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che la semplificazione non interessa lo smaltimento ma il trattamento.

Rispetto al testo vigente l'articolo in esame non fornisce un elenco di attività, ma indica i seguenti codici ATECO delle attività economiche cui si applicano le norme in esame: 96.02.01 – Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; 96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza; e 96.09.02 – Attività di tatuaggio e *piercing*.

Nel corso dell'esame al Senato il campo di applicazione è stato ampliato al fine di ricomprendere anche le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Per i medesimi soggetti che effettuano le attività di trasporto di tali rifiuti, vengono semplificati gli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico e dei formulari. Rispetto al testo vigente vengono previste disposizioni integrative volte a consentire la conservazione della documentazione (oltre che presso la sede dei soggetti esercenti le attività, anche presso le associazioni imprenditoriali interessate o le società di servizi di diretta emanazione delle stesse a condizione che una copia dei dati trasmessi rimanga presso la sede dell'impresa) e a precisare che l'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate

di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Nel caso in cui tutte le predette disposizioni dovessero applicarsi anche alle imprese agricole sarebbe necessario tenere conto delle recenti disposizioni introdotte all'interno del decreto legislativo n. 152 del 2006 proprio in favore di tali imprese.

Si segnala, infine, che il comma 6 dell'articolo 29 del presente disegno di legge, inserito al Senato, semplifica, per gli imprenditori agricoli, le procedure di tenuta e compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti.

Nel corso dell'esame al Senato, sono stati modificati taluni principi e criteri direttivi che devono essere rispettati nell'esercizio della delega al Governo per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA) di cui all'articolo 70. In particolare, sono stati modificati i principi e i criteri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)*, concernenti la definizione e l'attivazione del sistema di PSEA e la remunerazione dei servizi eco sistemici e ambientali, ed è stato aggiunto il criterio di cui alla lettera *l)*.

Il criterio di cui alla lettera *a)* prevede che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore. Nel corso dell'esame al Senato, è stato precisato che deve restare ferma la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene.

Il criterio di cui alla lettera *b)*, a seguito delle modifiche del Senato, prevede che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni. Il testo approvato in prima lettura dalla Camera prevedeva che il sistema di PSEA fosse attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di

assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune.

Il criterio di cui alla lettera *d*), che elenca i servizi che devono essere in ogni caso remunerati, è stato integrato al Senato al fine di prevedere il pagamento della fissazione del carbonio dell'arboricoltura dal legno, ossia della coltivazione degli alberi da legname, anche di proprietà privata. Il testo approvato dalla Camera già prevede che la fissazione del carbonio riguardi le foreste di proprietà demaniale e collettiva.

È stato infine aggiunto il criterio di cui alla lettera *l*) volto a ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

L'articolo 74 prevede che i beni gravati da uso civico possano essere espropriati solo dopo che sia stato pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, salvo il caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico.

Il testo interviene aggiungendo un nuovo comma all'articolo 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, secondo il quale i beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione e i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.

Viene poi definito un regime particolare per i beni appartenenti alla Santa Sede e per gli edifici aperti al culto.

L'articolo 75, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la rivalutazione, con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, della misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via

di estinzione (CITES) e disciplinati dall'articolo 8-*quinquies* della legge n. 150 del 1992.

La finalità della rivalutazione esplicitata nella norma è quella di perseguire il miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle seguenti attività contemplate dall'articolo 8-*quinquies* e svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338 del 1997, cioè, in primo luogo, il funzionamento di appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato, operanti presso i varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione e di esportazione di esemplari previsti dalla convenzione di Washington (comma 3-*bis*); in secondo luogo la conservazione, da parte del Corpo forestale dello Stato, degli esemplari confiscati per violazione dei divieti dettati dalla L. 150 del 1992 (comma 3-*ter*); in terzo luogo il marcaggio, da parte del Corpo forestale dello Stato, degli esemplari previsti dalla convenzione di Washington (comma 3-*quater*); e, infine l'effettuazione, da parte del Corpo forestale dello Stato, dei controlli e delle certificazioni previsti dalla CITES (comma 3-*quinquies*).

Massimo FIORIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

Testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, chiede un ulteriore rinvio a domani per la definizione di una proposta di parere cui sta lavorando.

Massimo FIORIO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione apicoltori professionisti italiani (AAPI), dell'Associazione italiana allevatori api regine (AIAAR), dell'Associazione italiana industrie prodotti alimentari (AIIPA), dell'Associazione nazionale apicoltori italiani (ANAI), della Federazione apicoltori italiani (FAI) e dell'Unione nazionale associazioni apicoltori

italiani (UNAAPI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele (Atto n. 223).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli strumenti e i metodi per la valutazione *ex ante* e *ex post* dell'impatto della normativa dell'Unione europea.

Audizione di rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) (*Svolgimento e conclusione*) 160

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 242 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 160

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE. Atto n. 235 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 163

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 172

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. Atto n. 244 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 163

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 173

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni. Atto n. 228 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 163

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Atto n. 243 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 165

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 168

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 175

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso agli utenti. Nuovo testo C. 2520 Quintarelli (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) 169

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 171

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sugli strumenti e i metodi per la valutazione *ex ante* e *ex post* dell'impatto della normativa dell'Unione europea.

Audizione di rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

(Svolgimento e conclusione).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Riccardo CLERICI, *capo dell'ufficio Protection Italia dell'UNHCR*, e Andrea DE BONIS, *funzionario dell'UNHCR*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Gea SCHIRÒ (PD), Ilaria CAPUA (SCPI), Giuseppe GUERINI (PD) e Michele BORDO, *presidente*.

Riccardo CLERICI, *capo dell'ufficio Protection Italia dell'UNHCR*, e Andrea DE BONIS, *funzionario dell'UNHCR*, rispondono ai quesiti e alle osservazioni formulate.

Michele BORDO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.

Atto n. 242.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Mario SBERNA (PI-CD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento ricordando che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione, sulla base della delega conferita dalla Legge di delegazione europea 2014 (Legge n. 114/2015) alla direttiva 2014/60/UE, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.

Tale direttiva interviene allo scopo di rafforzare la normativa che consente di ottenere la restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro: in particolare, le modifiche intendono superare i limiti riscontrati nell'applicazione della direttiva 93/7/UEE che, come evidenzia il punto 8) della premessa della nuova direttiva, sono derivati, in particolare, dalla ristrettezza del suo ambito di applicazione – risultante dalle condizioni stabilite nel suo allegato –, dai termini brevi per l'avvio di un'azione di restituzione e dai costi legati alla medesima azione.

Il termine fissato per il recepimento della direttiva – limitatamente alle parti che modificano la direttiva 93/7/UEE – è

il 18 dicembre 2015 (articolo 19, comma 1). Dal 19 dicembre 2015 – data a decorrere dalla quale è abrogata la precedente direttiva – i riferimenti alla direttiva 93/7/UEE si intendono fatti alla direttiva 2014/60/UE e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II di quest'ultima (articolo 20).

Le novità introdotte sono trasposte nel nostro ordinamento mediante modifiche agli articoli 75-86 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Di seguito illustrerò le modifiche sostanziali, rinviando, per il quadro completo delle modifiche, al testo a fronte allegato al dossier di documentazione predisposto dagli uffici.

La prima modifica – che novella il comma 2 e abroga il comma 3 dell'articolo 75 del d.lgs. 42/2004 – attiene all'ambito di applicazione. In particolare, si stabilisce che, ai fini della restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, la qualificazione come « bene culturale » è riferita alla sola legislazione nazionale.

Al riguardo, ricorda che la direttiva 2014/60/UE ha esteso l'ambito di applicazione a qualsiasi bene che è classificato o definito da uno Stato membro quale « patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale » (articolo 2, primo comma, punto 1), facendo venir meno la seconda condizione prevista dalla direttiva 93/7/UEE (in base alla quale il bene, per poter essere qualificato come « bene culturale » doveva essere considerato « tra i beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico » dalla legislazione dello Stato richiedente e, al contempo, appartenere ad una delle categorie di cui all'allegato alla medesima direttiva – che stabiliva, altresì, soglie di « antichità » e di « valore » differenziate per le diverse categorie di beni –, ovvero, non rientrando in una delle stesse categorie, costituire parte integrante delle collezioni pubbliche presenti negli inventari di musei, archivi e fondi di conservazione delle biblioteche o parte integrante degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche).

La relazione illustrativa allegata allo schema sottolinea, al riguardo, che l'eliminazione dell'allegato presente nella direttiva 93/7/UE rappresenta « un cambiamento importante che indica il rispetto della diversità dei sistemi nazionali di protezione dei beni nazionali », che permetterà di recuperare anche beni provenienti da scavi regolari o clandestini, purché essi siano classificati o definiti come patrimonio culturale nel paese richiedente.

La seconda modifica – che interviene sull'articolo 76, comma 2, lettera *d*) del decreto legislativo 42/2004 – riguarda l'estensione (da due) a sei mesi del termine per la verifica da parte dello Stato membro cui è stato notificato il ritrovamento che il bene ritrovato costituisca un bene culturale. Il termine continua a decorrere dalla notifica. Così si recepisce l'articolo 5, primo comma, punto 3, della direttiva 2014/60/UE.

La terza modifica – che inserisce il comma *2-bis* nell'articolo 76 e novella il comma 5 dell'articolo 77 del decreto legislativo 42/2004 – attiene alla facilitazione della cooperazione fra le autorità degli Stati membri. In particolare, si prevede che il MIBACT – in quanto autorità centrale – utilizzi un modulo del sistema IMI, specificamente adattato per i beni culturali per diffondere tutte le pertinenti informazioni circa i beni culturali usciti illecitamente, nonché per la notifica alle autorità centrali degli altri Stati membri dell'avvenuta trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.

Al riguardo ricorda che la direttiva 2014/60/UE, per facilitare la cooperazione e la consultazione fra le autorità degli Stati membri, ha introdotto il ricorso al sistema di informazione del mercato interno (IMI) previsto dal regolamento (UE) 1024/2012, utilizzando un modulo specificamente adattato per i beni culturali.

La quarta modifica – all'articolo 78, comma 1, del Codice dei beni culturali – attiene all'estensione (da uno) a tre anni del termine per agire in giudizio al fine di ottenere il rientro del bene. Il termine decorre (ora) dalla data in cui l'autorità centrale (e non più genericamente « lo

Stato») viene a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del suo possessore o detentore. Così si recepisce l'articolo 8, comma 1, primo periodo, della direttiva 2014/60/UE.

La quinta modifica – all'articolo 78, comma 3, del Codice dei beni culturali – riguarda i beni per i quali l'azione di restituzione è imprescrittibile. In particolare, alle fattispecie di beni già contemplate nell'ordinamento vigente (beni appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di conservazione di biblioteche e istituzioni ecclesiastiche), si aggiungono quelli appartenenti a altre istituzioni religiose. Al riguardo, segnala che la direttiva 2014/60/UE ha confermato che l'azione di restituzione si prescrive entro 30 anni a decorrere dalla data in cui il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente, ovvero, nel caso di beni che fanno parte di collezioni pubbliche o che appartengono a inventari delle istituzioni ecclesiastiche, nonché – quale novità rispetto alle previsioni della direttiva 93/7/UEE –; di beni appartenenti a inventari di altre istituzioni religiose, 75 anni, salvo negli Stati membri in cui l'azione è imprescrittibile (come l'Italia) e nel caso di accordi bilaterali fra Stati membri che prevedono un termine superiore.

La sesta modifica – novellando l'articolo 79, commi 2 e 4 del decreto legislativo 42/2004 – riguarda il regime dell'equo indennizzo da corrispondere al possessore del bene. La direttiva 2014/60/UE ha stabilito che, qualora sia ordinata la restituzione del bene, il giudice competente dello Stato membro accorda al possessore del bene un equo indennizzo, a condizione che il possessore dimostri di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza richiesta. L'onere della prova relativo all'uso della diligenza richiesta è posto, dunque, a carico del possessore.

Rispetto al testo vigente dell'articolo 79, comma 2, del d.lgs. 42/2004 – che già dispone che « il soggetto interessato [all'indennizzo] è tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circo-

stanze –, si specifica ora che, per determinare l'esercizio della diligenza richiesta, si tiene conto di tutte le circostanze dell'acquisizione e, in particolare: della documentazione sulla provenienza del bene; delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato richiedente; della qualità delle parti; del prezzo pagato; del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri dei beni culturali rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere; di ogni altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe.

Si estende inoltre la possibilità di rivalersi di quanto versato a titolo di indennizzo anche nei confronti di soggetti non residenti in Italia.

L'ultima modifica – che novella l'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 42/2004 – concerne l'estensione (da tre) a cinque anni della cadenza della relazione sull'applicazione della direttiva 2014/60/UE, che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo deve predisporre per la Commissione europea. Resta, invece, confermata la cadenza triennale della relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio, relativo all'esportazione di beni culturali, e il fatto che entrambe le relazioni sono trasmesse al Parlamento (ambiti non trattati dalla direttiva 2014/60/UE). In base a tale disposizione la medesima relazione è presentata, per la prima volta, entro il 18 dicembre 2020.

L'articolo 2 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria; ritiene che il provvedimento in esame potrà addirittura conseguire risparmi di spesa, facilitando il lavoro di coloro che sono impegnati in questi importanti compiti di tutela.

Sottolinea, in conclusione, l'importanza delle disposizioni illustrate, che scoraggiano l'acquisizione illecita di beni culturali e nel contempo consentiranno di potenziare e rendere maggiormente efficaci le misure di contrasto al trafugamento del patrimonio artistico.

Ilaria Carla Anna BORLETTI DEL-L'ACQUA, *Sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo*, condivide le valutazioni del relatore circa la ratio di attuazione della direttiva, che valuta estremamente positiva e che rafforzerà la strumentazione a disposizione delle autorità investigative preposte, che in questo settore possono essere definite tra le autorità migliori del mondo.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.

Atto n. 235.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative

alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

Atto n. 244.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere e formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni.

Atto n. 228.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame – che la Commissione affronta ai fini del parere da rendere al Governo – è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dalla Legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114) per il recepimento della decisione quadro del Consiglio 2002/465/GAI del 13 giugno 2002 relativa alla istituzione di squadre investigative comuni.

La decisione quadro 2002/465/GAI ripropone integralmente il contenuto dell'articolo 13 della Convenzione di Bruxelles relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, del 29 maggio del 2000.

Il citato articolo 13 delinea le squadre investigative comuni quale strumento elettivo di assistenza non rogatorio finaliz-

zato all'accertamento e alla repressione di fenomeni criminosi che coinvolgono l'ambito territoriale di due o più Stati.

Nel merito la decisione quadro prevede che, al fine di condurre indagini penali che esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri, due o più Stati membri possano costituire una squadra investigativa comune. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri interessati concludono un accordo comune che definisce le modalità della squadra investigativa comune. L'istituto, pur non essendo circoscritto al contrasto di specifiche forme di criminalità, è concepito come strumento prioritario per combattere il terrorismo, il traffico di stupefacenti e la tratta di esseri umani. La squadra investigativa comune deve essere caratterizzata da uno scopo preciso e una durata limitata.

Il provvedimento in esame si compone di otto articoli.

L'articolo 1 individua l'ambito applicativo del decreto legislativo, chiarendo che l'obiettivo del provvedimento è quello di dare attuazione alla decisione quadro n. 2002/465/GAI che prevede l'istituzione di squadre investigative comuni.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano rispettivamente la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune presentata dall'autorità giudiziaria italiana e la procedura che segue ad un'analoga richiesta proveniente da Stato estero. In particolare, per quanto riguarda la c.d. procedura attiva, l'articolo 2 stabilisce che la richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata da ciascun procuratore della Repubblica. Nel caso in cui diversi uffici del pubblico ministero procedono ad indagini collegate, la richiesta è formulata d'intesa fra loro (comma 3).

Si consente la costituzione di squadre investigative per indagini particolarmente complesse sul territorio di più Stati, per indagini relative a delitti puniti con pena massima non inferiore a 5 anni di reclusione e per indagini relative ai seguenti delitti: associazione a delinquere finalizzata alla tratta di persone, all'immigra-

zione clandestina o realizzata allo scopo di commettere delitti di contraffazione; associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; delitti di mafia; delitti di tratta; sequestro di persona a scopo di estorsione; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale nonché delitto di strage; omicidio; ipotesi aggravate dei delitti di rapina ed estorsione; reati sessuali ai danni di minori; delitti di criminalità informatica; ipotesi aggravate del delitto di contrabbando di tabacchi, di violenza sessuale e di traffico illecito di stupefacenti; delitti di immigrazione clandestina e delitti di illegale fabbricazione, commercio o detenzione di armi ed esplosivi.

Con riguardo alla c.d. procedura passiva, ovvero alla richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune proveniente da uno Stato membro, in base all'articolo 3, il procuratore della Repubblica riceve la richiesta e, in caso di competenza di altro ufficio, la trasmette immediatamente alla procura competente, dandone avviso alla autorità straniera richiedente (comma 2). Il procuratore della Repubblica competente informa della richiesta il procuratore generale presso la Corte d'appello, così che questi possa eventualmente avvisare della richiesta stessa gli altri pubblici ministeri del distretto che possano essere interessati alle indagini, al fine del coordinamento delle stesse. Se si tratta di indagini per delitti rispetto ai quali è competente la procura distrettuale, la comunicazione è data al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (comma 3). Il comma 4 prevede che il procuratore della Repubblica, sentito il procuratore generale presso la Corte d'appello o, per i reati di propria competenza, il procuratore antimafia e antiterrorismo, comunichi senza ritardo all'autorità dello Stato estero richiedente la decisione di non dare corso alla richiesta, qualora questa comporti il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell'or-

dinamento giuridico italiano. Tale decisione deve essere altresì comunicata anche al Ministro della giustizia, ai fini di consentire « all'organo di indirizzo politico le opportune valutazioni di competenza ».

I primi due commi dell'articolo 4 delineano il contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune, che deve essere sottoscritto dal Procuratore della Repubblica e dall'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri coinvolti (comma 1).

In particolare, l'atto deve indicare (comma 2) i componenti della squadra, il direttore; l'oggetto e le finalità dell'indagine; il termine entro il quale la squadra investigativa comune può operare; il pubblico ministero sotto la cui direzione opera la squadra, nell'ipotesi in cui la richiesta sia stata formulata d'intesa fra diversi uffici del pubblico ministero (comma 7).

All'atto costitutivo è allegato il piano di azione operativo, contenente le misure organizzative e l'indicazione delle modalità di esecuzione (comma 3).

L'articolo 5 dispone in ordine alla qualifica e alla responsabilità penale dei membri distaccati. In particolare il comma 1 individua lo status dei componenti della squadra investigativa comune distaccati dall'autorità estera, precisando che essi assumono, anche agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e ad essi sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria nel compimento delle attività di indagine.

L'articolo 6 prevede il regime di utilizzazione delle informazioni investigative e degli atti di indagine. Il comma 1 delinea il fondamento normativo dell'azione delle squadre investigative, precisando che esse operano sul territorio italiano in base alla legge italiana.

Il comma 2 disciplina l'acquisizione al fascicolo del dibattito degli atti compiuti dalla squadra investigativa, di cui all'articolo 431 del Codice di procedura penale.

Con riguardo al regime degli atti compiuti all'estero dalla squadra investigativa, il comma 3 precisa che essi hanno la stessa efficacia e utilizzabilità dei corri-

spondenti atti regolati dalla legge processuale italiana. Si prevede inoltre che il procuratore della Repubblica che ha sottoscritto l'atto costitutivo della squadra investigativa comune possa richiedere all'autorità competente degli altri Stati membri coinvolti nella squadra di ritardare – per un massimo di sei mesi – l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, quando ciò può pregiudicare altre indagini o procedimenti penali in corso in Italia.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di responsabilità civile dei membri della squadra investigativa.

L'articolo 8 reca infine la clausola di copertura finanziaria, indicando gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti e i mezzi per farvi fronte.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Atto n. 243.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame – che la XIV Commissione affronta oggi ai fini del parere da rendere al Governo – reca l'attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica.

Lo schema consta di 14 articoli, ed ha l'obiettivo di facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, promuovendo un uso condiviso delle infrastrutture esistenti ed una rea-

lizzazione più efficiente delle infrastrutture fisiche nuove. Ciò al fine di abbattere i costi, altrimenti assai elevati, dell'installazione di tali reti (articolo 1).

Secondo quanto stabilito dall'Agenda digitale europea la banda «ultra-larga» (nel provvedimento in esame «rete di comunicazione elettronica ad alta velocità»), è quella che garantisce velocità di connessione superiore a 30 Mbit/s.

Ricorda in proposito che la Commissione europea ha adottato, il 19 maggio 2010, la comunicazione «Un'agenda digitale europea» (COM(2010)245). L'Agenda rappresenta una delle sette «iniziative faro» della Strategia per la crescita «Europa 2020». Tale Comunicazione prevede tre obiettivi in tema di banda larga ed ultra larga, con diverse scadenze temporali. Considerato ormai raggiunto il primo (ossia la comunicazione su banda larga, con velocità superiore a 2 Mbit/s) tale schema di decreto legislativo tende ad implementare interventi funzionali al raggiungimento degli altri due ovvero:

banda larga veloce (pari o superiore a 30 Mbit/s) per tutti entro il 2020;

banda larga ultraveloce (velocità superiore a 100 Mbit/s) per almeno il 50 per cento degli utenti domestici europei entro il 2020.

L'articolo 2 contiene le definizioni ai fini della disposizione di cui si tratta, che riprendono pressoché testualmente quelle della direttiva. Oltre a quella di «rete elettronica ad alta velocità», sopra ricordata, è definito cosa si intenda per infrastruttura fisica, ossia tutti gli elementi in una rete destinati ad ospitare altri elementi senza essere essi stessi elementi attivi della rete medesima come piloni, tubature, cavidotti, centraline ma anche edifici o accessi di edifici. Le infrastrutture in questione possono essere gestite da soggetti pubblici o imprese private. Tali soggetti sono definiti «gestori di infrastruttura fisica» e sono distinti dagli «operatori di rete» che sono «imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione». Il ri-

sultato di lavori edilizi o di ingegneria civile che portino ad un intervento su un'infrastruttura fisica è definito nel provvedimento «opera di genio civile».

L'articolo 3 definisce l'accesso all'infrastruttura esistente prevedendo che: il soggetto gestore dell'infrastruttura fisica ha il diritto di offrire le proprie infrastrutture agli operatori di rete per l'installazione di elementi di rete di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Il soggetto gestore dell'infrastruttura fisica ha l'obbligo di offrire le proprie infrastrutture agli operatori di rete per l'installazione di elementi di rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, a fronte di richiesta di questi ultimi, secondo principi di equità, ragionevolezza, trasparenza e non discriminatorietà. Tale obbligo viene meno, e la richiesta può pertanto essere rifiutata, se vengono dimostrate da parte del gestore dell'infrastruttura fisica ragioni ostative (inidoneità oggettiva dell'infrastruttura fisica a ospitare gli elementi oggetto della richiesta; pregiudizio di alcuni interessi fondamentali, quali incolumità, salute e sicurezza pubblica, integrità e sicurezza delle reti con particolare riferimento alle infrastrutture critiche nazionali; rischio di grave interferenza con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura; disponibilità di altri mezzi di accesso all'ingrosso rispetto all'infrastruttura fisica oggetto della domanda).

La procedura per la richiesta prevede che l'operatore di rete debba allegare alla domanda una relazione dettagliata che indichi le ragioni per della richiesta, quale importo è disposta a corrispondere e il cronoprogramma degli interventi da realizzare. Il gestore dell'infrastruttura può aprire una trattativa in merito al prezzo, alle condizioni e ai termini dell'intervento.

In caso di controversie, l'AGCOM, quale all'organismo di risoluzione delle controversie (articolo 9), decide in forma vincolante entro quattro mesi dalla data di ricezione della richiesta. La decisione è vincolante anche sul prezzo da corrispondere. Anche in tal caso si tratta di un recepimento pressoché testuale del contenuto della direttiva.

L'articolo 4 prevede una mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale. A tal fine rimette ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico la definizione delle regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI). Tale strumento era già previsto e disciplinato ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 133 del 2014, che, infatti viene abrogato dall'articolo 14 della disposizione in essere, e si ricollega all'obiettivo, previsto dalla strategia per la banda ultralarga, di creazione di un catasto delle infrastrutture del sotto e del soprasuolo idonee ad ospitare le reti di comunicazione ad alta velocità. I dati così ricavati sono resi disponibili in formato di tipo aperto e interoperabile.

I gestori di infrastruttura fisica, in caso di realizzazione, manutenzione straordinaria sostituzione o completamento della infrastruttura, comunicano i dati relativi all'apertura del cantiere, al SINFI che pubblica, in qualità di sportello telematico unico, tutte le informazioni relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere, anche di genio civile, necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'accesso a tali informazioni può essere limitato, solo nella misura strettamente necessaria, per ragioni connesse alla sicurezza e all'integrità delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali.

Anche l'articolo 4 appare sostanzialmente conforme al dettato della direttiva.

L'articolo 5 prevede procedure di coordinamento per lo svolgimento delle opere di genio civile realizzate dal gestore dell'infrastruttura fisica. Si prevede che quest'ultimo abbia il diritto di negoziare accordi con gli operatori di rete per l'installazione di reti di comunicazione elettronica e che debba soddisfare ogni ragionevole richiesta degli operatori di

rete di coordinamento delle opere di genio civile (finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche) a condizione che non impediscano al gestore dell'infrastruttura fisica il coordinamento dei lavori, non implicino costi supplementari, ivi compresi ritardi nell'esecuzione delle opere, e che la richiesta sia presentata tempestivamente, almeno un mese prima della presentazione del progetto definitivo. Non si rilevano elementi di difformità rispetto al contenuto della direttiva.

L'articolo 6 pone in capo al gestore dell'infrastruttura fisica, al proprietario e al committente dell'opera l'obbligo di fornire all'operatore di rete, ai fini del coordinamento delle opere di genio civile programmate o in corso, per le quali è stata rilasciata un'autorizzazione o si prevede la presentazione di una richiesta di autorizzazione nei successivi sei mesi: *a)* l'ubicazione e il tipo di opere; *b)* gli elementi di rete interessati; *c)* la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata; *d)* un punto di contatto. L'articolo recepisce testualmente l'articolo 6 della direttiva, con i necessari adattamenti.

L'articolo 7 interviene ad integrazione delle pertinenti disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche con riferimento alla fattispecie nella quale le opere di genio civile riguardino più comuni. In tal caso la decisione è assunta, previa valutazione in conferenza di servizi unica per ambito regionale, dal comune di maggiori dimensioni. Il procedimento è concluso nel termine di quattro mesi dal ricevimento della richiesta completa in tutti i suoi elementi, prorogabili per altri 2 mesi solo in casi eccezionali e debitamente motivati. Decorso tale termine la richiesta, nel silenzio dell'amministrazione, è accolta. L'articolo 7 recepisce la direttiva nella parte non già disciplinata dall'articolo 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Anche in tal caso si può ritenere che l'ordinamento nazionale si sia adeguato alla disciplina della direttiva.

L'articolo 8 stabilisce che anche i proprietari di unità immobiliari, o il condominio, equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edi-

ficio, hanno l'obbligo, se richiesti, di assicurare, secondo condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo, l'accesso alle infrastrutture agli operatori di rete. I gestori di rete pubblica di comunicazioni hanno il diritto di installare la propria rete, a proprie spese fino al punto d'accesso. Qualora nell'edificio non vi sia un'infrastruttura fisica, i fornitori di reti pubbliche di comunicazioni hanno diritto di far terminare la propria presso l'abitazione dell'abbonato, con il consenso dell'abbonato medesimo, riducendo al minimo l'impatto sulla proprietà di terzi. Anche in tal caso, se non vengono raggiunti accordi, la questione può essere rimessa da ciascuna delle parti all'organismo di risoluzione delle controversie. Anche l'articolo 8 della direttiva era già sostanzialmente recepito in parte da disposizioni nazionali (articolo 6, comma 5-quinquies del decreto-legge n. 133 del 2014; articolo 135-*bis* del testo unico edilizia, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001). La conformità è piena, a seguito dell'introduzione delle disposizioni di cui si tratta.

L'articolo 9 indica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) quale organismo di risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori delle infrastrutture fisiche. La decisione dell'Autorità può formare oggetto di ricorso giurisdizionale.

L'articolo 10 precisa che la natura giuridica della decisione assunta dall'Autorità è quella di ordine, ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 239), che sanziona appunto il mancato adempimento agli ordini e alle diffide impartite dall'Autorità in relazione alle disposizioni del Codice. La sanzione è compresa tra 15.000 e 150.000 euro. Anche tali disposizioni sono coerenti con la direttiva.

L'articolo 11 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sulla materia, che perseguiranno le finalità delle disposizioni previste ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione.

L'articolo 12 prevede che, nel caso di conflitto interpretativo tra le norme della disposizione in commento e le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, prevalgano queste ultime. La norma richiama il medesimo principio di risoluzione del conflitto tra norme, individuato dalla direttiva all'articolo 1, comma 4.

L'articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 14 abroga l'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 133 del 2014, come sopra ricordato.

L'articolo 15 disciplina l'entrata in vigore.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, formula sin dalla seduta odierna una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Michele BORDO, *presidente*, richiama le posizioni di astensione preannunciate nella seduta di ieri dai gruppi M5S e

SI-SEL. Invita quindi il relatore a formulare una proposta di parere.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, segnala come nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, sia stata approvata all'unanimità una disposizione volta a includere tra i rifiuti in plastica compostabile i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali, previo idoneo processo di sanificazione. Al fine di verificare la compatibilità di tale previsione con la normativa dell'Unione europea ritiene opportune formulare una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 3*), volta a sottoporre la disposizione alla procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso agli utenti.

Nuovo testo C. 2520 Quintarelli.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, ricorda che la XIV Commissione avvia l'esame in sede consultiva della proposta di legge di iniziativa parlamentare (C. 2520 Quintarelli ed altri), recante norme in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

La proposta di legge A.C. 2520, come modificata dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, ha ad og-

getto la disciplina generale dei servizi della Rete Internet e si concentra, in particolare, sugli aspetti connessi al principio di neutralità della rete.

Il testo si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 reca le definizioni rilevanti per la proposta di legge. In particolare sono rilevanti le definizioni di:

rete internet qualificata come « il sistema di reti di comunicazione elettronica pubbliche e interconnesse, incluso il segmento di accesso alla sede di un utente, operante con la « suite » (cioè l'insieme) di protocolli *Transmission control protocol* (TCP) e Internet Protocol (IP) come definiti dall'*Internet Engineering task force* (IETF) », e di cui vengono precisate altresì le connotazioni essenziali;

fornitore di servizi della società dell'informazione ossia il soggetto fornitore di servizi della società dell'informazione, che fornisce software o contenuti digitali o servizi *on line* di terzi fornitori di contenuti e servizi attraverso una piattaforma tecnologica che consente l'acquisto da parte dell'utente;

fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica ovvero i soggetti autorizzati all'esercizio di reti e di servizi di comunicazione elettronica nel territorio italiano che consentono all'utenza domestica l'accesso a servizi della rete Internet e a fornitori di accesso alla medesima rete.

Viene anche definita la modalità generale di accesso alla rete ossia l'accesso *best effort* connotato dal fatto che non viene garantita la consegna dei pacchetti dati a destinazione in quanto, non essendo presenti livelli di qualità del servizio, essa è determinata solo dal carico di rete.

L'articolo 2 relativo alla qualificazione dei servizi forniti all'utenza, vieta di definire nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale ed informativa dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica come « accesso ad internet », un servizio che limiti l'accesso dell'utente a una porzione e/o a un sottoinsieme di servizi usufruiti attraverso

la rete internet. Un servizio che consenta il solo accesso ad una tale porzione e/o sottoinsieme di servizi è definito « servizio non internet ». La documentazione contrattuale deve indicare, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste al servizio rispetto ad un altro che consenta l'accesso illimitato alla rete internet.

L'articolo 3 in materia di limiti alla gestione del traffico sancisce il principio di neutralità della rete vietando ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di ostacolare, ovvero rallentare rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet, l'accesso ad applicazioni e servizi internet.

Le uniche limitazioni ammissibili sono previste: per ridurre gli effetti della congestione del traffico nella rete internet, a condizione che tipologie differenti di traffico siano trattate con le medesime modalità; preservare l'integrità e la sicurezza della rete internet nonché il servizio del fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica in oggetto o del terminale dell'utente finale; limitare la trasmissione a un utente finale di comunicazioni non richieste, previo consenso dello stesso utente; adempiere ad un obbligo legislativo o giurisdizionale.

È consentito commercializzare servizi a valore aggiunto di prioritarizzazione di classi di traffico nella rete di accesso per soddisfare una richiesta dell'utenza di affari e residenziale riguardante il proprio segmento di rete di accesso. L'accesso *best effort* deve in ogni caso far parte dell'offerta, essere pubblicizzato con la medesima evidenza nelle offerte commerciali di cui si tratta e, di queste, deve costituire la tariffa base. È vietato collegare al prezzo di tale offerta specifici servizi o contenuti.

Si prevede inoltre una procedura nel caso di possibili danni all'integrità e alla sicurezza di internet derivanti dal traffico proveniente da un utente finale.

Si prevede altresì che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) sta-

bilisca standard minimi, aggiornati annualmente, di qualità per l'accesso al servizio.

L'articolo 4 riguardante il libero accesso a software, contenuti e servizi, definisce il diritto degli utenti in tema di scelta e selezione, stabilendo che gli utenti hanno il diritto di reperire on line in formato idoneo alla piattaforma tecnologica utilizzata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie software proprietari o open source, contenuti e servizi legali di loro scelta.

In particolare gli utenti hanno il diritto, indipendentemente dalla piattaforma tecnologica interessata di reperire contenuti e servizi dal fornitore di propria scelta alle condizioni con le modalità e nei termini liberamente definiti da ciascun fornitore.

È pertanto vietato ai fornitori di servizi della società dell'informazione limitare o subordinare all'acquisto di determinati software tali diritti. A ciò si accompagna il diritto di disinstallare software o contenuti non di loro interesse dai propri dispositivi, salvo che non si tratti di elementi imposti da norme imperative.

I due articoli successivi (articoli 4-bis e 4-ter) intervengono, rispettivamente, in tema di trasparenza e di sanzioni, imponendo ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica di pubblicare sul proprio sito internet, nella sezione trasparenza le offerte ivi menzionate specificando quali consentano l'accesso ad internet e quali invece a porzioni di rete o a sottoinsiemi di servizi e individuando le sanzioni per le violazioni di quanto previsto dalla proposta di legge.

Segnala in conclusione che lo scorso 26 novembre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUCE) il Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione.

A seguito dell'emanazione del Regolamento 2015/2120 i servizi della rete e la libertà di accesso degli utenti diventano oggetto di disciplinata da parte di norme europee, immediatamente applicabili negli Stati membri, posto che il Regolamento – per sua natura – non necessita di atti di recepimento nell'ordinamento interno.

Andrebbe pertanto valutata, da un lato, l'eventuale sovrapposizione di norme contenute nella proposta di legge con le disposizioni del Regolamento, nonché l'opportunità di introdurre misure nazionali in materia, anche in virtù di quanto stabilito all'articolo 10 del Regolamento che consente il mantenimento delle misure nazionali, limitatamente a quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso, al più tardi sino al 31 dicembre 2016.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI (SCpI) intende innanzitutto richiamare l'intenso lavoro svolto presso la Commissione Trasporti, con la partecipazione di tutti i gruppi. Rileva quindi che sebbene il Regolamento richiamato dalla relatrice sia effettivamente entrato in vigore, il BEREC – organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (*Body of European Regulators for Electronic Communications*) – entro il 30 agosto 2016 dovrà, con finalità di applicazione coerente del regolamento, formulare orientamenti per l'attuazione degli obblighi di vigilanza e applicazione delle autorità nazionali di regolamentazione. Le normative nazionali difforni avranno un anno di tempo per adeguarsi. La proposta di legge in esame – i cui contenuti hanno peraltro suscitato notevole interesse presso altri Stati membri dell'Unione europea – potrà quindi avere effetti positivi anche sugli orientamenti del BEREC, fornendo indicazioni utili nel quadro di un dibattito ancora aperto in Europa.

Coglie quindi l'occasione per segnalare che la Commissione europea ha lanciato una procedura di consultazione riguardante standard per il Mercato Unico Digitale (DSM), che tocca anche questioni affrontate dall'articolo 4 del provvedi-

mento in discussione. Riterrebbe particolarmente utile che il Parlamento partecipasse a tale consultazione.

Sergio BATTELLI (M5S) concorda con le osservazioni del collega Quintarelli, e richiama a sua volta il positivo lavoro svolto presso la Commissione Trasporti, Si tratta di una proposta di legge buona e coraggiosa, che il M5S, da sempre favorevole ad un accesso libero a internet, condivide.

Marina BERLINGHIERI (PD) ritiene opportuno verificare la compatibilità delle norme contenute nella proposta di legge con le disposizioni del Regolamento 2015/2120.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sul fatto che, su tale regolamento, né la Camera né il Senato si siano pronunciati in fase ascendente; ritiene che sarebbe stato assai preferibile intervenire allora, piuttosto che ora, mediante un'iniziativa legislativa che si suppone potrebbe avere riflessi sugli orientamenti del BEREC. Sottolinea la necessità che il lavoro del Parlamento intervenga per orientare le scelte europee mentre queste sono ancora in fase di elaborazione.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI (SCpI) rileva come il citato regolamento europeo sia stato adottato in grande fretta, nel momento in cui si temeva la possibile uscita della Grecia dall'eurozona, al fine di offrire un segnale positivo di utilità, con particolare riguardo alla previsione di abolizione del *roaming*.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (Atto n. 235).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE;

ricordato che lo scorso 16 novembre è stato pubblicato in gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 180 del 2015, recante recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cosiddetta BRRD, *Bank Recovery and Resolution Directive*);

ricordato altresì che sullo schema di decreto la XIV Commissione si è espressa il 10 novembre 2015, formulando un parere favorevole con una condizione, con la quale si chiedeva al Governo di provvedere, all'articolo 47, comma 6 dello

schema di decreto, a definire obblighi di comunicazione in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2004/109/CE del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza;

ritenuto opportuno, in sede di attuazione della direttiva 2013/50/UE, richiamare nuovamente la necessità che la disciplina italiana sia pienamente rispondente agli obblighi di trasparenza, come confermati dalla norma europea oggetto di recepimento, e agli obblighi di tempestiva diffusione al pubblico delle informazioni sui soggetti che superano determinate soglie partecipative nelle società quotate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione ad integrare la disciplina del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF (Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998) al fine di garantire la piena rispondenza agli obblighi di trasparenza di cui alla direttiva 2004/109/CE – e confermati dalla Direttiva 2013/50 – con particolare riferimento agli obblighi di tempestiva diffusione al pubblico delle informazioni sui soggetti che superano determinate soglie partecipative nelle società quotate.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (Atto n. 244).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (Atto del Governo n. 244);

ricordato che la direttiva 2014/68/UE ha lo scopo di adeguare la legislazione relativa alle attrezzature a pressione al quadro normativo costituito dal Regolamento (CE) n. 765/2008, sull'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e sulla vigilanza di mercato, e dalla Decisione n. 768/2008/CE, che detta un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti; inoltre, la direttiva intende adeguare il mercato delle attrezzature in esame al Regolamento (CE) n. 1272/2008, in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

segnalato che la direttiva ha provveduto alla completa rifusione della direttiva 97/23/CE, che pertanto risulta abrogata;

ricordato, altresì, che l'obiettivo della direttiva 2014/68/UE è quello di eliminare gli ostacoli alla libera e legittima circolazione dei prodotti aventi i requisiti di sicurezza previsti ed adottati a livello europeo e di garantire il corretto svolgimento del mercato europeo delle attrezzature a pressione;

rilevato che il mercato delle attrezzature a pressione appare particolarmente rilevante per il notevole numero di imprese ed operatori economici interessati;

osservato che lo schema di decreto – in linea con gli obiettivi della direttiva – consegue un miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dai rischi di immissione e messa in servizio di attrezzature a pressione non conformi alle norme di sicurezza, realizzando altresì un'efficace azione di sorveglianza; garantisce la tutela della salute e dell'incolumità degli utilizzatori (operatori professionali e consumatori), nonché attua una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici e degli organismi di valutazione della conformità per la realizzazione di un mercato sicuro;

richiamato, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *l*) dello schema che modifica il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 93 del 2000 – attuativo della precedente direttiva – relativo ai requisiti tecnici particolari delle attrezzature a pressione; in particolare, la normativa vigente prevede che non recano la marcatura CE le attrezzature aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti, purché progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva in uso nello Stato di fabbricazione appartenente all'Unione europea o aderente all'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo che garantisca la sicurezza di utilizzazione;

preso atto che le modifiche apportate sono di natura ordinamentale, limitandosi a introdurre – con riferimento alla marcatura CE – un espresso riferimento all'articolo 15 del decreto legislativo n. 93 (sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera dd) dello schema) che richiama i principi generali del Regolamento (CE) n. 765/2008, nonché la possibilità di apporre la marcatura CE alle suddette attrezzature, qualora sia previsto da altre norme nazionali e europee applicabili in materia di armonizzazione;

rilevato che la norma estende l'ambito di applicazione della marcatura CE alle attrezzature a pressione, anche al di fuori dei casi disciplinati dal decreto legislativo n. 93 del 2000, garantendo così ulteriori possibilità di assicurare la conformità dei prodotti commercializzati;

richiamati, inoltre, i principi e criteri generali di delega contenuti nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), in cui la direttiva 2014/68 è stata inserita (allegato B);

sottolineata l'urgenza di procedere rapidamente all'attuazione della direttiva, il cui termine di recepimento è scaduto il 28 febbraio 2015;

evidenziato, al riguardo, che è pendente nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per mancato recepimento della direttiva 2014/68/UE, avviata dalla Commissione europea il 27 marzo 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante: « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali »;

tenuto conto che l'articolo 25 prevede l'inclusione dei rifiuti in plastica compostabile – certificata secondo la norma tecnica UNI EN 13432:2002 tra i materiali ammendanti, ossia tra i fertilizzanti a cui si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 75 del 2010;

osservato che, per effetto di modifiche apportate dal Senato, l'articolo 25 comprende nell'ambito dei predetti rifiuti i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario;

ritenuto la disciplina europea sui rifiuti – prevista dalla Direttiva quadro 2008/98/CE – all'articolo 22 prevede che gli Stati membri adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a incoraggiare: *a)* la raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello smaltimento dei rifiuti organici; *b)* il trattamento dei rifiuti organici in modo da

realizzare un livello elevato di protezione ambientale; *c)* l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici;

considerata l'opportunità che la Commissione europea effettui una valutazione dei requisiti e dei criteri di qualità per il composto che include anche i prodotti sanitari assorbenti, al fine di garantire un livello elevato di protezione per la salute umana e l'ambiente, e che a tal fine si subordini l'efficacia della disposizioni al positivo perfezionamento della procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, di cui alla direttiva UE 2015/1535;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la VIII Commissione, dopo l'articolo 25 ad inserire il seguente articolo:

« ART. 25-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 25 sono applicabili previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176
AUDIZIONI:	
Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, sull'attuazione della nuova disciplina concernente l'armonizzazione dei bilanci pubblici (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	176

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 dicembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.05 alle 8.10.

AUDIZIONI

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, sull'attuazione della nuova disciplina concernente l'armonizzazione dei bilanci pubblici.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Salvatore BILARDO, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Magda Angela ZANONI (PD), Federico FORNARO (PD), Bachisio Silvio LAI (PD), Maria Cecilia GUERRA (PD), Stefano COLLINA (PD) e il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Salvatore BILARDO, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il dottor Bilardo per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	177
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 2 dicembre 2015. – Presi-
denza del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.25 alle 14.55.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2015 178

Mercoledì 2 dicembre 2015. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 10.20.

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2015.

I senatori CASSON (PD) e CRIMI (M5S) proseguono nell'illustrazione del docu-

mento all'ordine del giorno formulando osservazioni e proposte. Intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL) e VILLECCO CALIPARI (PD).

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) dichiara quindi concluso l'esame della relazione.

La seduta termina alle 12.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del presidente e del direttore generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani « Giovanni Amendola » (Inpgi), Andrea Camporese e Mimma Iorio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	180

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del presidente e del direttore generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani « Giovanni Amendola » (Inpgi), Andrea Camporese e Mimma Iorio.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono presenti il presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani « Giovanni Amendola » (Inpgi), Andrea Camporese e il direttore generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani « Giovanni Amendola » (Inpgi), Mimma Iorio.

Svolgono una relazione Andrea CAMPORESE, *presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani « Giovanni Amendola » (Inpgi)*, e Mimma IORIO, *direttore generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani « Giovanni Amendola » (Inpgi)*, che si riserva di consegnare documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Sergio PUGLIA (M5S), il deputato Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, la deputata Colomba

MONGIELLO (PD) e a più riprese il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Andrea CAMPORESE, *presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani « Giovanni Amendola » (Inpgi)*, e Mimma IORIO, *direttore generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani « Giovanni Amendola » (Inpgi)*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani « Giovanni Amendola » (Inpgi), per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione, una volta perve-

nuta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	181
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione di rappresentanti di Federfarma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	181

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. — Intervengono, per Federfarma, la presidente Annarosa Racca, il segretario nazionale Alfonso Misasi, il direttore generale Riccardo Berno, l'amministratore delegato di Promofarma, Giovanni Petrosillo, e il direttore generale di Promofarma Daniele D'Angelo.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione di rappresentanti di Federfarma.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Annarosa RACCA, *presidente di Federfarma*, e Alfonso MISASI, *segretario nazionale di Federfarma*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Alessandro PAGANO (AP), il senatore Salvatore SCIASCIA (FI-Pdl XVII), la senatrice Raffaella BELLOT (Misto-Fare !) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Annarosa RACCA, *presidente di Federfarma*, Alfonso MISASI, *segretario nazionale di Federfarma*, e Giovanni PETROSILLO, *amministratore delegato di Promofarma*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182
COMMISSIONE PLENARIA:	
Variazione nella composizione della Commissione	182
Comunicazioni del Presidente	182
Audizione di Paolo Graldi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	183

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.45 alle 15.30.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 15.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che il 25 novembre 2015 la Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Emiliano Minnucci, in sostituzione della deputata Flavia Piccoli Nardelli, dimissionaria.

Nel ringraziare, anche a nome degli altri componenti della Commissione, la

collega dimissionaria, rivolge al deputato Minnucci un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto:

di procedere ad alcuni approfondimenti istruttori in ordine ad una pistola Beretta calibro 7,65, rinvenuta nel covo di via Gradoli, affidando al ROS dei carabinieri lo svolgimento di alcuni accertamenti in proposito;

di condurre un'approfondita istruttoria in merito ad un documento recentemente acquisito, che reca l'intestazione « Ufficio R, reparto D, 1626 segreto » ed è datato 18 febbraio 1978;

di affidare al dottor Donadio, al tenente colonnello Giraudo e al luogotenente Boschieri l'incarico di procedere all'escusione di una persona informata sui fatti.

Comunica, inoltre, che:

il 25 novembre è pervenuta una lettera di Alvaro Baragiola, che è stata classificata « riservata »;

con nota segreta pervenuta il 25 novembre, il direttore dell'AISI, generale Arturo Esposito, ha trasmesso documentazione richiesta dalla Commissione su vicende di interesse per l'inchiesta parlamentare;

il 24 novembre il generale Scriccia ha depositato la documentazione fotografica acquisita, su incarico della Commissione, presso gli archivi del quotidiano *Il Tempo*;

il dottor Siddi ha depositato, il 25 novembre, il verbale riservato dell'escusione di una persona informata sui fatti;

il 24 novembre il deputato Gero Grassi ha trasmesso un esposto a lui inviato.

Segnala, altresì, che il 1° dicembre il deputato Fabio Lavagno ha versato agli atti della Commissione un documento a lui pervenuto dal professor Marco Clementi. Si tratta della lettera con la quale Mario Moretti ha inviato allo stesso Clementi copia di una missiva trasmessa – ma non ancora pervenuta – alla Commissione, in risposta ad una richiesta di quest'ultima del 22 luglio 2015. Procedo quindi alla lettura integrale del contenuto della lettera, che è del seguente tenore: « On. Fioroni, nel 2015 la commissione da lei presieduta è la terza (ma forse ho perso il conto) che « indaga » su fatti che appartengono ad un periodo che ormai è di esclusivo interesse e competenza degli storici. Esauriti definitivamente da decenni tutti gli aspetti giudiziari – sebbene la mia prigionia perduri da oltre 34 anni, in mancanza di decisioni liberatorie e conclusive doverose nell'ambito politico – la vicenda delle Brigate Rosse appartiene ormai solo alla riflessione storica. Per quel che mi risulta il professor Marco Clementi è uno storico autore di molti libri i quali, per rigore metodologico e serietà di indagine, costituiscono punto di riferimento certo per la comprensione dello scontro sociale svoltosi nel nostro paese negli anni '70 del secolo scorso. In un ambito storico-politico e con quanti si sono accostati all'argomento con onestà intellettuale, la

mia disponibilità è sempre stata totale, come per il libro intervista « Brigate Rosse una storia italiana » realizzato con Rossana Rossanda e Carla Mosca nel lontano 1993. Per contro mi sento estraneo e a disagio nell'ambito delle ricostruzioni faziose che hanno la loro giustificazione solo nell'interesse politico di chi pensa di trarne vantaggio. La saluto cordialmente. Mario Moretti ».

Comunica, infine, di aver autorizzato, su conforme avviso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti della Commissione – l'estrazione di copia di un documento libero da parte di un soggetto esterno.

Audizione di Paolo Graldi.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione del dottor Paolo Graldi.

Paolo GRALDI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente*, e il senatore Federico FORNARO (PD).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il dottor Paolo Graldi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente sulla composizione del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze	3

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:	
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierio, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 11) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	4
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, e del senatore Antonio Milo (doc. IV, n. 15) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:	
Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: <i>a)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; <i>b)</i> della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; <i>c)</i> del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; <i>d)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. C. 3303 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e subemendamenti presentati</i>)	11
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	15

COMMISSIONI RIUNITE (IV e VIII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa. COM(2015)192 final (<i>Esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO 1 (<i>Relazione depositata dalla Relatrice per la IX Commissione, deputata Vincenza Bruno Bossio</i>)	20
ALLEGATO 2 (<i>Relazione depositata dal Relatore per la X Commissione, deputato Lorenzo Basso</i>)	24

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)**RISOLUZIONI:**

7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00813 Polverini, 7-00815 Simonetti e 7-00826 Massimiliano Bernini: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00158 e 8-00159</i>)	28
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di testo unificato delle risoluzioni</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato delle risoluzioni 7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00813 Polverini e 7-00826 Massimiliano Bernini approvato dalle Commissioni riunite</i>)	38
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risoluzione 7-00815 Simonetti approvato dalle Commissioni riunite</i>) .	43

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	44
Sulla pubblicità dei lavori	44
Audizione del sottosegretario di Stato agli affari regionali, Gianclaudio Bressa	45

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione Affari costituzionali (AFCO) del Parlamento europeo sul tema « La futura evoluzione istituzionale dell'Unione: potenziare il dialogo politico tra il PE e i parlamenti nazionali e rafforzare il controllo sull'esecutivo a livello europeo » (Bruxelles, 19 novembre 2015)	45
ALLEGATO 1 (<i>Relazione del presidente on. Andrea Mazziotti Di Celso</i>)	48

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. Nuovo testo C. 2520 Quintarelli (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	45
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	55
AVVERTENZA	47

II Giustizia**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense. Atto n. 213 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari. Atto n. 225 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione. Atto n. 245 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	60
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili. Atto n. 246 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	58
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	63
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati. Atto n. 219 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	58

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

III Affari esteri e comunitari**SEDE REFERENTE:**

Variazioni nella composizione della Commissione	64
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005. C. 3300 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	64
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1° aprile 2015. C. 3329 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	66
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015. C. 3330 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	67
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015. C. 3332 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
ERRATA CORRIGE	67

IV Difesa**AUDIZIONI:**

Audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale Tullio Del Sette (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	69
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento 42.73 del Governo</i>)	77
ALLEGATO 2 (<i>Relazione tecnica all'emendamento 42.73 del Governo</i>)	79
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative dei relatori e del Governo</i>)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

VI Finanze**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio</i>)	83
--	----

SEDE REFERENTE:

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria. C. 3369, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE. Atto n. 235 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	91
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106
---	-----

AVVERTENZA	106
------------------	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	107
--	-----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	110
--	-----

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. Nuovo testo C. 2520 Quintarelli (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
--	-----

ERRATA CORRIGE	109
----------------------	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

RISOLUZIONI:

7-00700 De Rosa, 7-00711 Stella Bianchi, 7-00712 Zaratti e 7-00716 Segoni: Sui criteri di assegnazione dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	111
--	-----

ALLEGATO (<i>Riformulazione della proposta di testo unificato presentata dal Governo</i>)	114
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	118
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	121
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	123
--	-----

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	120
--	-----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	126
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 128

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 133

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso agli utenti. Nuovo testo C. 2520 Quintarelli (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 129

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 134

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni un « New Deal » per i consumatori di energia COM(2015) 339 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia » COM(2015) 340 final (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale*) 129

ALLEGATO 3 (*Nuova proposta di documento finale*) 135

ALLEGATO 4 (*Documento finale approvato*) 138

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. Atto n. 244 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 132

ALLEGATO 5 (*Proposta di parere*) 141

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 132

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Pratavera e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 142

AVVERTENZA 145

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3191 Causin, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3248 Mantero e C. 3274 Nicchi 146

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi e abb. (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 146

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 148

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> . C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	149
RISOLUZIONI:	
7-00792 D'Incecco: Iniziative in materia di vaccinazioni (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>) .	147
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	150
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	150
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	157
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione apicoltori professionisti italiani (AAPI), dell'Associazione italiana allevatori api regine (AIAAR), dell'Associazione italiana industrie prodotti alimentari (AIIPA), dell'Associazione nazionale apicoltori italiani (ANAI), della Federazione apicoltori italiani (FAI) e dell'Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (UNAAPI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele (Atto n. 223)	158
AVVERTENZA	158
XIV Politiche dell'Unione europea	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sugli strumenti e i metodi per la valutazione <i>ex ante</i> e <i>ex post</i> dell'impatto della normativa dell'Unione europea.	
Audizione di rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 242 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	160
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE. Atto n. 235 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	163
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	172
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. Atto n. 244 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	163
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	173

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni. Atto n. 228 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	163
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Atto n. 243 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	168
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	175
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso agli utenti. Nuovo testo C. 2520 Quintarelli (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	169
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176
AUDIZIONI:	
Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, sull'attuazione della nuova disciplina concernente l'armonizzazione dei bilanci pubblici (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	177
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2015	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del presidente e del direttore generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani « Giovanni Amendola » (Inpgi), Andrea Camporese e Mimma Iorio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	180
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	181
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione di rappresentanti di Federfarma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	181

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182
COMMISSIONE PLENARIA:	
Variazione nella composizione della Commissione	182
Comunicazioni del Presidente	182
Audizione di Paolo Graldi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	183

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 10,40



17SMC0005631